

BOZZE DI STAMPA

14 dicembre 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (1586)**

SEZIONE I

TOMO I

dall'articolo 1 all'articolo 41

EMENDAMENTI

Art. 1

1.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917:

a) al comma 1, sono abrogate le lettere b), e-ter), f), g), i), l), l-bis), l-ter) e l-quater);

b) al comma 2, il primo periodo è abrogato e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri di cui alle lettere e) ed e-bis) del comma 1 sono deducibili a condizione che il reddito complessivo non superi 55.000 euro e, in questo caso, sono deducibili anche se versati relativamente alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché fiscalmente a carico";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere f), g) e h)" sono sostituite con le parole: "alla lettera h)".

2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23% sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 12.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 12.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 12.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Sé l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Detrazioni per carichi di famiglia*) - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) 600 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro;

b) 1.000 euro per ciascun figlio, compresi figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 2.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico le detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo e compete una ulteriore detrazione di 1.200 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, le detrazioni spettano, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, le detrazioni sono ripartite, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, le detrazioni competono a quest'ultimo per l'intero importo.

c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile

che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 55.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 3.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora le detrazioni di cui al comma 1 siano di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.

4. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis."

4. Gli articoli 13, 16 e 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n.917 è sostituito dal seguente:

"Art. 15. - (*Detrazione per oneri*) - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dell'onere sostenuto dal contribuente, se non deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo a condizione il suddetto reddito non superi 55.000 euro l'anno, relativo agli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro

tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.;"

6. Per le detrazioni abrogate la cui fruibilità era consentita per quote annuali costanti, nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi, resta fermo il diritto alla detrazione della relativa quota in ciascuno degli anni in cui era previsto che avesse luogo, a condizione però che il reddito complessivo dell'anno non superi 55.000 euro.

7. Gli articoli 17, 21 e 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

8. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "24 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento".

9. L'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono recate le seguenti modifiche:

a) al comma 64, sono abrogati il secondo, terzo e ultimo periodo;

b) al comma 65, le parole: "l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento", sono sostituite con le parole: "sul reddito imponibile di cui al comma 64 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle

attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento";

c) dopo il comma 65, è inserito il seguente comma:

"65-bis. All'imposta sostitutiva di cui al comma 65 si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.";

d) al comma 67, sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Quando trova applicazione l'imposta sostitutiva di cui al comma 65,".

Art. 1-ter.

(Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;

b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;

c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica

n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. Per il periodo di imposta 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 16 giugno 2019 esclusivamente di una somma pari a 500 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 16 giugno 2019 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 900 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 1.000 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 2013. La somma di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2018. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina, l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.

6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare

non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 1.000 euro per ciascuna annualità.

7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo, non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 16 luglio 2019. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2019, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 500 euro prevista dal comma 5, sesto periodo, gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dall'1 dicembre 2019. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extra tributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.

13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei con-

tribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2019, ovvero entro il 31 ottobre 2019 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2018 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

Art. 1-*quater*.

(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione entro il 31 dicembre 2017, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dei contributi previdenziali. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.

2. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 giugno 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 13. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti almeno pari a 500 euro per ciascun periodo di imposta. La predetta dichiarazione integrativa è presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare eccedano, per le persone fisiche,

la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, è versata secondo le modalità previste dal presente articolo. È in ogni caso preclusa la deducibilità delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

3. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di età al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 16 giugno 2019, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. È esclusa la rateazione di cui al comma 2. Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza.

4. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Salvo quanto stabilito al comma 6, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 2 e 3 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché siano stati integrati i redditi di cui al comma 4, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4 delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

6. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 5.

7. Per i redditi di cui al comma 4 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 5 e gli effetti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste.

8. Gli effetti di cui ai commi 5 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 3 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 5 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 2 e 4, in relazione all'ammontare

dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 19, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 5, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa.

11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalità del presente articolo, comunicano, entro il 16 luglio 2019, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 30 novembre 2019, la dichiarazione integrativa di cui al comma 2 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalità di cui al medesimo comma 2. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-quinquies.

(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2017, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui all'articolo 1-quater, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo *1-quater*, secondo le modalità ivi indicate.

2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 5, di un importo pari al 10 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva è risultata di ammontare superiore a 10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza è pari al 8 per cento, mentre se è risultata di ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima eccedenza è pari al 6 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2 deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 200 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;

b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;

2) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;

3) 700 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro.

4. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 800 euro per ciascuna annualità.

5. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonché il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalità indicate nel comma 3, lettera *b*), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo può risultare di ammontare inferiore a 300 euro.

6. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 5 deve essere versato quello di ammontare maggiore.

7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Il riporto a nuovo delle predette perdite è consentito con il versamento di una somma pari al 15 per cento delle perdite stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 10 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio è versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera *b*), per ciascuno dei periodi stessi.

8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 2.000 euro per le persone fisiche, elevato a 4.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.

10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;

b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;

c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi

di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attività medesime.

12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019 ed il 16 giugno 2020, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 16 giugno 2019. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 9, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 18 e 9 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;

b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera *c)* del comma 11, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;

c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Definizione dei ritardati o omessi versamenti)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2019 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2017, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2019, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2019, il 16 giugno 2020 e il 30 novembre 2020.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2019, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al

comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2019, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2017 all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo.

Art. 1-septies.

(Proroga dei termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.

Art. 1-octies.

(Definizione agevolata ai fini delle imposte indirette)

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 31 dicembre 2017 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2019, con l'aumento

del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni.

2. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2019 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.

3. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.

4. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.

5. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2020.

Art. 1-nonies.

(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2019, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2020, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando

contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2021.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

Art. 1-*decies*.

(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in

conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Art. 1-undecies.

(Regolarizzazione delle scritture contabili)

1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 10, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto è conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.

2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'10, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1-*quater*, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del

medesimo articolo 1-*quater*. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni, di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2020, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2017 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1-*quater*. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dall'articolo 1-*quater*. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 11 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2017, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Art. 1-duodecies.

(Definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della

presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *b-bis*). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio; non superiori a 15.000 euro;

b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.

4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2020, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;

b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;

b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2020 ed il 16 giugno 2021, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2020. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-*bis* e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2020 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-*bis*, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

Art. 1-tredecies.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:

1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;

2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;

3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2020, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2020 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cen-

to delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 31 dicembre 2017, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;

b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera *a)* e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2019, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.

5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera *b)*, la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovute per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì

sospesi, sino al 1° giugno 2020, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

7. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2020, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2020 ovvero il 30 aprile 2022 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.

8. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

9. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.

Art. 1-*quaterdecies*.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis* pari a 50.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione degli articoli da 1-*ter* a 11-*terdecies*, nonché attraverso:

1) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tal fine sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 75 e 88.

1.0.2

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corrispondenza dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli" sono soppresse.»

1.0.3

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione delle accise sulla birra)

1. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2020: euro 2,95 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021: euro 2,91 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2022: euro 2,87 per ettolitro e per grado-Plato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 30.000.000.

Art. 2

2.350 (già 17.1000/59)

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) a decorrere dal 1° gennaio 2020, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina

e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite in misura tale da determinare minori entrate nette pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 e per ciascuno degli anni successivi il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, 2.122 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.843 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante:

a) *quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020 e a 375 milioni di euro per il 2023 e a 343 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

c) *quanto a 1.718 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.332 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;*

d) *quanto a 247 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

e) *quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione,*

che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

2.351 (già 17.1000/60)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella lettera *c*), le parole: «non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022».

1-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 868 milioni di euro per l'anno 2021, di 732 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.543 milioni di euro per l'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma."».

2.0.1

SBRANA, CIRINNÀ, DE PETRIS, UNTERBERGER, RUSSO, PUCCIARELLI, MARIN, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie)

1. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-*undecies* è aggiunto il seguente:

"127-*vicies*) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.4

DE PETRIS, CIRINNÀ, UNTERBERGER, RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni veterinarie relative all'identificazione e controllo riproduzione animali da affezione)

1. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è aggiunto il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

2.0.5

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Il numero 20) della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

2. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati a zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente,

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,6 miliardi»

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2.0.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Nella Tabella A - Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il numero 10-bis) è soppresso.

Art. 2-ter.

Alla Tabella A - Parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni dopo il n. 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati. Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste";

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.9

RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) I pellet per uso domestico";

b) alla parte III, al n. 98) le parole: ", esclusi i pellet» sono soppresse".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

2.0.10

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla Parte III della Tabella A dopo il numero 16 è aggiunto il seguente:

"16-bis) Servizio di impollinazione;"»

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

2.0.12

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 20.000.000 euro;

2022: - 20.000.000 euro.

2.0.14

MARTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. L'inclusione delle forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento di cui al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso di ricomprendere anche le forniture di energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento benché non prodotta totalmente da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.».

2.0.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, MARTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aliquota Iva sulla fornitura di energia termica per uso domestico)

1. Al numero 122 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "sono incluse le forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;" sono sostituite dalle seguenti: "sono incluse le quote di fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento nonché l'energia termica per uso domestico erogata tramite sistemi di teleriscaldamento"».

2.0.16

CENTINAIO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione minimo di spesa TFS)

1. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del *Made in Italy* attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima delle parole: "Le cessioni a soggetti domiciliari o residenti fuori dall'Unione europea" premettere le seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2020";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "a lire 300 mila" con le seguenti: "70 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante le risorse finanziarie che derivano dall'attività di contrasto alle frodi risultanti dall'implementazione del sistema Otello 2.0, le quali confluiscono, dal 1° settembre 2018, nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per la riduzione del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, numero 193), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

2.0.17

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di "Thomas Cook UK Plc" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia

stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge.».

2.0.18

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni»; le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

2.0.19

TOSATO, ZULIANI, FAGGI

Dopo l'articolo, è aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)

1. All'articolo 6, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"I-bis. In deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione

dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso"».

2.0.20

FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ritenuta del 4 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali)

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento";

2. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.0.22

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)

1. Il comma 76 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:

"76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente:

"76-*bis*. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11, 5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 'Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio' le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma"».

2.0.23

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

b) nel comma 941, le parole da: "Le disposizioni" fino a: "in consumo o estratti;" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprietà del gestore del deposito fiscale dal quale sono immessi in consumo"».

2.0.24

TOSATO, ZULIANI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sopprimere i punti 1) e 2)».

2.0.25

TOSATO, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. I depositi di cui al comma 2, lettera a), di dimensioni superiori a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi, e gli impianti di cui al comma 2, lettera b) di dimensioni superiori a 5 metri cubi e non superiori a 10 metri cubi, sono censiti nell'apposita anagrafe da istituirsi con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.26

ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sostituire il punto 2) con il seguente:

2) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera *a*), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiori a 25 metri cubi collegati a serbatoi interrati nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera *c*); collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con Determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli"».

2.0.27

FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1) dopo le parole: "10 metri cubi", aggiungere i seguenti: ", collegati a serbatoi interrati";

b) sostituire il punto 1.2) con il seguente:

1.2) nella lettera *c*), sostituire le parole: "collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi", con la seguente: "collegati a serbatoi interrati la cui capacità globale supera i 5 metri cubi"».

2.0.28

ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contrasto alle frodi in materia di accisa)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al capoverso, sopprimere il comma 941-ter».

2.0.29

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, le parole: "un litro", sono sostituite con le seguenti: "un litro e mezzo";

b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.

2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014"».

2.0.30

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Depenalizzazione degli omessi versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto e delle ritenute)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al comma 1, dopo la lettera *n*), è inserita la seguente:

"*n-bis*) gli articoli 10-*bis* e 10-*ter* sono abrogati"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere o) e p).

2.0.31

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Adempimento collaborativo - eliminazione delle sanzioni penali)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"*2-bis.* All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.';

- il comma 4 è abrogato".

b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 a 2", sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui ai commi 1, 2 e *2-bis*"».

Art. 3

3.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALIENDO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3 - (*Deducibilità Imu*) - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni"».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 696 milioni di euro nel 2020, 633, 6 milioni di euro nel 2021 e 400, 8 milioni di euro nel 2022».

3.3

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura del 50 per cento», con le seguenti: «nella misura del 60 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3.4 (testo 2)

ARRIGONI, FAGGI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In seguito al distacco di ingente materiale roccioso che nel mese di agosto ha interrotto la strada provinciale numero 29, cosiddetta frana del Ruinon, i fabbricati presenti in località Santa Caterina Valfurva (SO) a monte dell'interruzione della SP 29 sono esenti, per la rata scadente il 16 dicembre 2019 e per l'anno 2020, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-ter. Ai fini della messa in sicurezza e al ripristino della viabilità ordinaria della SP 29 è assegnato alla Provincia un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, quantificati in 440.00 euro per il 2019 e di 940.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

1-quinqüies. Le disposizioni di cui ai commi dal 1-bis all'1-quater entrano in vigore in giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.».

3.0.1

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Agevolazioni in materia di IMU sui terreni agricoli)

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

3.0.2

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di 'Thomas Cook UK Pie' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

Art. 4

4.1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al comma 6 dopo le parole: "arti e professioni" sono inserite le seguenti parole: "salvo che le stesse siano assegnate ai lavoratori dipendenti a condizione che sia applicabile l'articolo 51, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale ultima fattispecie, i nominativi dei lavoratori dipendenti devono essere indicati nel contratto come utilizzatori dell'immobile."».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23 .1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.3

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«I-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.4

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«I-bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "dall'anno 2019".».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 160 milioni di euro.

4.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

4.7

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «54 milioni di euro per l'anno 2020».

4.9

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: "nell'anno 2019" con le parole: "negli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "54 milioni di euro per l'anno 2020".

4.11

CALIENDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate, secondo le modalità ivi previste, per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 200 milioni di euro per l'anno 2027».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «e proroga della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili commerciali».

4.13

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.14

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo

1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono eliminate.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 20 milioni di euro.

4.16

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse».

4.17

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.18

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.20

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, PIZZOL

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di rinnovo o di proroga di un contratto per il quale l'opzione per la cedolare sia già stata esercitata, non si provvede a nessuna ulteriore comunicazione all'Agenzia delle entrate e al conduttore, perdurando l'opzione fino a revoca della stessa. Il contribuente è tenuto a mantenere un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi".».

4.23

PAPATHEU

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dal 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

4.24

CAUSIN, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, nonché relativo a contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2020 aventi ad oggetto immobili classificati anche nelle categorie catastali da A/2 a A/4, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, adibiti allo svolgimento dell'attività professionale da conduttori iscritti ad un albo o registro professionale e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.25

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare l'apertura di nuovi negozi, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati o rinnovati dall'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 150 metri quadrati, escluse le pertinenze, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 5 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2018, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef;

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con «2.500» e la parola: «5.000» con: «4.500»;

sopprimere l'articolo 99, comma 2.

4.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento».

Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4.0.6

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «42,8 milioni di euro per l'anno 2020,».

4.0.7

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale e produttivo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1

e C/3, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

4.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cedolare secca abitazioni classe energetica A o B)

1. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: -300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.11

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga cedolare secca per unità immobiliari classificate in categoria catastale C/1)

1. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati nell'anno 2020, nonché per le proroghe.

2. Il comma 59 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si applica anche per i contratti di locazione stipulati negli anni 2019 e 2020 nonché alle proroghe dei contratti scadenti in detti anni, relativi ad unità immobiliari riclassificate in categoria catastale D/8 a seguito di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione, effettuati su immobili già classificati in categoria catastale C/1, che siano destinati all'esercizio di attività ricomprese in detta categoria catastale».

4.0.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di

cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.14

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica sull'ambito oggettivo di applicazione della cedolare secca sulle locazioni abitative effettuate da persone fisiche)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 si interpreta nel senso che il regime opzionale ivi previsto si applica a tutti i redditi fondiari derivanti da contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo

e relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, indipendentemente dalla qualifica soggettiva della parte conduttrice e quindi anche se quest'ultima agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni».

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

All'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».

4.0.18

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dell'ammortamento alle abitazioni locate da imprese)

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto del presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a

quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 60.000.000;

2021 - 60.000.000;

2022 - 60.000.000.

Art. 5

5.2

RICHETTI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5 - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti", con una dotazione pari a 3 .000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. La dotazione del Fondo di cui al precedente comma, nei limiti delle risorse ivi previste, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito di appositi provvedimenti normativi, è destinata a finanziare il minor gettito derivante dalle previsioni di cui all'articolo 5-bis.

Art. 5-bis. - (*No tax area per under 25 anni e riduzione IRPEF per soggetti under 30*) - 1. Al fine di ridurre l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei soggetti più giovani, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, perce-

piti da soggetti che non abbiano compiuto i venticinque anni di età, l'imposta non è dovuta.

6. Per i redditi da lavoratore dipendente di cui agli articoli 49 e 50 di importo complessivo non superiore all'importo definito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 percepiti da soggetti che:

a) non abbiano compiuto i ventisei anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 15 per cento;

b) non abbiano compiuto i ventisette anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 25 per cento;

c) non abbiano compiuto i ventotto anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 50 per cento;

d) non abbiano compiuto i ventinove anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 75 per cento;

e) che non abbiano compiuto i trenta anni di età, l'imposta è dovuta in misura del 90 per cento".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, il limite reddituale per l'esenzione dell'imposta per i soggetti con età inferiore ai 25 anni e il limite reddituale per i soggetti di età compresa tra i 26 ed i 30 anni che potranno usufruire delle riduzioni dell'imposta».

5.3

DE POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa*) - 1. Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e sull'impresa", con una dotazione pari a 3.750 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti e le imprese, di cui 750 milioni riservati alla riduzione degli oneri contribuiti a carico delle imprese.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel

rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2021:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000;

2022:

CP: - 500.000.000;

CS: - 500.000.000.

5.7

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000.000 milioni di euro» e le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «9.000 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 6.000.000 milioni di euro nel 2020 e 4.000 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100 (già em. 5.0.2)

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI, SUDANO, MAGORNO, VONO, PARENTE, GINETTI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

presso l'Azienda Sanitaria Locale 5 Spezzina è da molto tempo emerso il problema di garantire i livelli delle prestazioni, in particolare sotto il profilo dell'indispensabile apporto degli operatori socio-sanitari;

una soluzione a tale grave problema, che coinvolge direttamente 158 lavoratori dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari i quali sono attualmente impegnati nel servizio oggi gestito da Coopservice in subappalto dalla Asl 5, non è stata ancora individuata né adeguatamente perseguita in ambito regionale;

considerato che:

procedure di stabilizzazione analoghe sono già state adottate per altre amministrazioni pubbliche e per amministrazioni analoghe;

è indispensabile al tempo stesso garantire i livelli occupazionali per la tutela dei lavoratori e garantire la qualità delle prestazioni dell'azienda - fondamentali per la tutela dei servizi essenziali per i cittadini - evitando di disperdere il patrimonio di professionalità già accumulato;

impegna il Governo,

ad adottare tutte le iniziative idonee ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze della stessa Asl stessa il personale adibito alla funzione di operatore socio-sanitario impegnato per almeno 5 anni anche in altre attività in ambito ospedaliero, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso la

stessa Azienda Sanitaria Locale, per lo svolgimento di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento della stessa tipologia di servizi

EMENDAMENTI

5.0.2 (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.100)

COMINCINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Sgravi contributivi per i porti in transhipment)

1. Al fine di sostenere l'occupazione ed i processi di incremento dell'efficienza delle infrastrutture portuali diretti al miglioramento delle operazioni in un'ottica di aumento della competitività dei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta nei cinque anni precedenti la promulgazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 in modalità *transhipment*, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, un incentivo pari alla intera contribuzione previdenziale annua a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive. L'incentivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che:

a) garantiscono, per il triennio 2020-2022, il recupero ovvero il mantenimento dei livelli occupazionali, al netto di cessazioni del rapporto di lavoro conseguenti a licenziamenti per ragioni disciplinari, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero superamento del periodo di comporto, dimissioni volontarie anche per pensionamento o risoluzione consensuale;

b) non faranno ricorso per il medesimo periodo, ad ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'incentivo di cui al presente comma è cumulabile con esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ovvero,

ove ancora applicabile, alternativo allo strumento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243.

2. Al finanziamento dell'incentivo di cui al comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni di competenza, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinate agli interventi di finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di mancato avviamento a favore dei dipendenti delle medesime strutture portuali, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e fino ad esaurimento delle stesse.

3. L'incentivo di cui al comma 1, quantizzato in 9 milioni di euro, è ripartito proporzionalmente per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nel limite della disponibilità presente nel Fondo di cui al comma 2, ed è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutato anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge».

5.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, della competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per il biennio

2020-2021 e nel limite complessivo di spesa di 25 milioni di Euro per ciascun anno, alle imprese di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e nei limiti previsti dalla stessa norma.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da adottare d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo comma.

3. Conseguentemente ridurre di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni di euro per l'anno 2021, lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del MEF».

5.0.6

PICHELTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 205 milioni di euro per l'anno 2020, di 279 milioni di euro per l'anno 2021, di 231 milioni di euro per l'anno 2022,».

5.0.9

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sgravio contributivo assunzione apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

5.0.10

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il regime tributario dei redditi di lavoro e di pensione derivanti da attività lavorativa frontaliere)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, si dispone che:

a) i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro;

b) i redditi di pensione maturati a seguito di attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio

dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente 7.500 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rifinanziato dalla presente legge».

5.0.11

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri)

1. Per contrastare l'esodo dei lavoratori italiani frontalieri in Francia e nel Principato di Monaco, che per usufruire di regimi fiscali più favorevoli scelgono di lasciare l'Italia e trasferirsi negli stati confinanti, i redditi derivanti da attività lavorativa frontaliere prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in Francia o presso il Principato di Monaco da residenti nel territorio dello Stato italiano sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la parte eccedente 10.000 euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come rifinanziato dalla presente legge.».

Art. 6

6.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI,
BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI,
CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 2:

a) si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;

b) si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi;

d) spetta, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 100 a 108, 114 e 115, sono abrogati.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

7. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96", sono sostituite con le seguenti: "l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni e integrazioni".

8. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

9. L'esonero di cui al comma 2 si applica nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono interamente trasferite su apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Fondo per incentivi all'occupazione", per l'attuazione del comma 2.

10. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

6.3

CAUSIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 inserire i seguenti:

"Art. 7-*bis*.

(Comunicazione all'INAIL)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4.

Art. 7-*ter*.

(Banca dati informatizzata e tariffe)

1. Per gli obblighi relativi all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 6, comma 4, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 2, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto dell'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro 7 luglio 2005 recante Tariffario ISPESL' e successive modificazioni".».

6.350 (già 6.2000/2)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Dil comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "a domanda dell'assicurato", sono aggiunte le seguenti: "o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "dei corsi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali sia stato conseguito l'attestato previsto dal comma 3 nonché dei tirocini, per un periodo massimo di non più di 12 mesi, svolti presso istituzioni pubbliche";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: "superstiti" sono aggiunte le seguenti: "o ai loro parenti ed affini entro il secondo grado"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.1

FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Revisione della imposizione fiscale diretta)

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 - *(Determinazione dell'imposta)* - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 80.000 euro, 15 per cento;

b) oltre 80.000 euro, 20 per cento.";

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso l'istituto della famiglia fiscale)* - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo della famiglia fiscale è costituito:

a) dal contribuente dichiarante;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dichiarante o meno;

c) da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora.

2. Dal reddito complessivo della famiglia fiscale si deducono i seguenti importi:

a) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, compresi i contribuenti, in caso di reddito complessivo fino a 35.000 euro;

b) euro 3.000 per ogni membro della famiglia fiscale, fiscalmente a carico del contribuente dichiarante, in caso di reddito complessivo oltre 35.000 euro e fino a 50.000 euro.

c) all'articolo 77, le parole: 24 per cento', sono sostituite con le seguenti: 15 per cento".

2. Al fine di provvedere alla copertura del presente articolo, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della tassa piatta in cui confluiscono le risorse specificamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo di cui al comma 2 tra le finalità previste dal presente articolo, e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla sua applicazione".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede; a decorrere dall'anno 2020, attraverso:

a) la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020, 15.000 milioni di euro per l'anno 2021 e 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

b) a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 15.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 ottobre 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 15.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

6.0.2

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del primo scaglione IRPEF)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e per il successivo, l'aliquota di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta dal 23 al 22 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

6.0.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;

b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *a)*;

c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera *b)*.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.4

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "26.600 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

6.0.5

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Premi di produttività nel settore privato)

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

"182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione si considerano realizzati se superiori ai parametri individuati in un periodo congruo dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche se non risultano superiori agli incrementi realizzati nei periodi precedenti".».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 65 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

6.0.6

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disciplina del lavoro accessorio)

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.

5. L'articolo 54-bis, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.7

MALLEGNI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo)

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavo-

ro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *a)* e *c)* e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

11. L'articolo 54-*bis*, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

6.0.8

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;
- c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare

prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione) nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b*) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c*) l'oggetto della prestazione;
- d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento

della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

6.0.9

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.950 milioni»

6.0.10

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro intermittente - cumulabilità del reddito con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma:

"3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10; primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.950 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti:» 4.950 milioni».

6.0.11

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.12

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - causali di ricorso - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.13

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.14

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - disciplina delle proroghe e dei rinnovi - ruolo della contrattazione collettiva)

1. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

6.0.15

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.16

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro a tempo determinato - esclusioni - esecuzione di speciali servizi nel settore del turismo e dei pubblici esercizi)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

6.0.17

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 ridurre tutti gli importi di 96 milioni di euro.

6.0.23

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)

1. Al comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

6.0.24

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.25

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato".».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

6.0.26

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori con diritto di precedenza nella riassunzione - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e nelle ipotesi in cui la legge o la contrattazione collettiva conferiscano ai lavoratori il diritto di precedenza nella riassunzione a tempo determinato".».

6.0.27

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.0.28

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Lavoro extra e di surroga - esclusione dalla contribuzione addizionale)

1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico" sono aggiunte le seguenti: "e ai i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

6.0.31

FERRO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)

All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

6.0.33

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 12 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.35

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", peri periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

"d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.992 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.992 milioni».

6.0.36

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoro stagionale nel settore turismo - esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)

All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.37

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Lavoro stagionale nel settore turismo -
esclusione dalla contribuzione aggiuntiva)*

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," sono sostituite con le parole: ", con riferimento al settore del turismo e dei pubblici esercizi,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera:

"*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.995 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.995 milioni».

6.0.40

FERRO, PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato - Norma di interpretazione autentica)

L'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92 si interpreta nel senso che l'incremento del contributo addizionale si applica solo in occasione del primo rinnovo del contratto a tempo determinato intervenuto tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche nel caso del contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».

6.0.41

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.42

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.43

FAGGI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratto di prestazione occasionale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

6.0.44

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.45

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Lavoratori stagionali - deduzione integrale del costo del lavoro dalla base imponibile Irap)

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: «3.000 milioni», con le seguenti: «2.955 milioni» e le parole: «5.000 milioni», con le seguenti: «4.955 milioni».

6.0.46

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 18 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: 'nel 2018' sono inserite le seguenti: 'e nel 2019'.

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.47

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

6.0.48

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cassa integrazione - prosecuzione delle misure di sostegno al reddito)

1. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 è aggiunto il seguente:

"Art. 39-bis.

1. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2020.

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "nel 2018" sono inserite le seguenti: "e nel 2019".

3. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche con riferimento ai Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 1 dell'articolo 99.

6.0.50

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(TARI per studenti universitari)

1. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

6.0.51

PEROSINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.52

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riduzione del carico fiscale sulle bevande alcoliche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 8/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 368 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 333 milioni di euro per l'anno 2025 e di 414 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.53

CORTI, BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, RIVOLTA, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;
- b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

6.0.55

PEROSINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di accisa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

- a) Prodotti alcolici intermedi: euro 86,89 per ettolitro;

b) Alcole etilico: euro 1014,81 per ettolitro anidro.»

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 201 milioni di euro per l'anno 2020, di 292 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 362 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 327 milioni di euro per l'anno 2025 e di 408 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

6.0.57

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla Tabella A - Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 255 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

6.0.64

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 sul riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)

1. Al comma 8 dell'art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 i valori percentuali dello 0,65% e dello 0,45% sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: 0,50% e 0,30%.».

6.0.68

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazione fiscale per i premi di assicurazione contro il rischio di eventi calamitosi)

1. La misura della detrazione prevista dal comma 768 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è aumentata al 50% a decorrere dall'anno 2020.

2. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo nonché alle unità immobiliari diverse da quelle ad uso abitativo possedute da persone fisiche non nell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo, ad eccezione dell'esercizio di impresa agricola.

3. In caso di incapacienza totale o parziale dell'IRPEF la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione. In caso di incapacienza totale o parziale di entrambe le imposte è possibile chiedere in sede di dichiarazione dei redditi un rimborso forfetario pari ad euro cinquanta.

4. Per le unità immobiliari possedute da persone fisiche, società di persone e persone giuridiche nell'esercizio di impresa o di lavoro autonomo i premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi si considerano in ogni caso inerenti e deducibili sia se sostenuti dal possessore che dal detentore in forza di contratto di locazione, affitto d'azienda, comodato.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di euro 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a cui si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

6. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente articolo, nonché le modalità per il riparto delle risorse.».

6.0.75

GIAMMANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "con esclusione," sono aggiunte le seguenti: "delle tende esterne"».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7

7.5

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 2 dopo le parole: «sviluppo del Paese,» sopprimere la seguente: «anche».

7.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 2 sostituire la parola: «anche» con la seguente: «prioritariamente».

7.8

FERRO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è riservato un finanziamento a favore delle Regioni Lombardia e Veneto di 42 milioni nell'anno 2020 e di 493 milioni di euro su ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3-ter. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

*3-quater. Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal *dossier* di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel *dossier* di candidatura come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici.*

*3-quinquies. Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel *dossier* di candidatura per accessibilità ai luoghi olimpici alla rete infrastrutturale esistente in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.*

3-sexies. Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento e/ o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi 2026».

7.10 (testo 2)

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo" e 80 milioni di euro per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.

3-quater. Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dal presente articolo, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione Nazionale R'TN, sul territorio Italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2020.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.700.000.

7.11

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBI, PERGREFFI, PIROVANO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020 per il finanziamento del 2° Lotto funzionale "Lavello" della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.12

ROMEO, ARRIGONI, FAGGI, IWOBİ, PERGREFFI, PIROVANO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della riqualificazione dell'asse Bergamo-Lecco, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e del collegamento in sicurezza dell'aeroporto di Orio al Serio con gli impianti sciistici di Bormio e Livigno, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 ad integrazione del finanziamento del quadro economico del 1° Lotto funzionale "San Gerolamo", della SS 639, dei Laghi di Pusiano e Garlate. Tale importo sarà assegnato al soggetto attuatore dell'intervento.».

7.13

GRASSI, LUPO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della nuova linea della metropolitana leggera di Roma Capitale: "Anagnina - Tor Vergata - Pantano", è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni per l'anno 2021 e 380. per l'anno 2022, di 355 milioni di euro per l'anno 2023, di 360 milioni di euro per l'anno 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

7.24

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBİ, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sul fondo di cui al comma 1, sono destinate al completamento e alla messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

7.25

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;
2021: - 120.000.000;
2022: - 60.000.000.

7.26

NISINI, VESCOVI, SBRANA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento dell'autostrada Tirrenica è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 300.000.000;
2021: - 120.000.000;
2022: - 60.000.000.

7.27

NISINI, VESCOVI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.28

NISINI, SBRANA, VESCOVI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione della tangenziale nord est Pisa è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020, di 100 Milioni di euro per l'anno 2021 e di 90 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 120.000.000;

2021: - 100.000.000;

2022: - 90.000.000.

7.29

ROMEO, Emanuele PELLEGRINI, Simone BOSSI, FAGGI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art.1 comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

7.30

Emanuele PELLEGRINI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana 5 (MS) da Monza a BressoCusano-Cinisello, quale prosecuzione del finanziamento di cui all'art. I comma 96 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

7.31

ARRIGONI, FAGGI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 ,inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di migliorare la viabilità e favorire l'espansione delle attività economiche e produttive del territorio del lago di Lecco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione dello studio di fattibilità per una viabilità di collegamento tra la strada Statale 36 e l'Autostrada A36.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti vanazioni:

2020: - 5.000.000.

7.32

CAMPARI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032, da destinare esclusivamente alla progettazione e realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.».

7.33

ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 60 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda.».

7.34

PERGREFFI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Ad integrazione del finanziamento del quadro economico del progetto di variante e messa in sicurezza della strada statale 42 nel tratto da Trescore a Entratico, è autorizzata la spesa di 21 milioni per l'anno 2020 e 45 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2020 e 45 milioni di euro per ciascuno dei anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella B allegata, allo scopo parzialmen-

te utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.35

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3 bis. Per la realizzazione della Nuova Diga del Porto di Genova - Prima fase e per la »Realizzazione e Ampliamento dell'area industriale del Porto di Genova - Sestri Ponente« è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2030».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-bis dell'articolo 7, apri a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.38

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'Articolo 7, quarto periodo del comma 4, sopprimere le parole: «con gli enti territoriali interessati ovvero».

7.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOB, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle

infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata alla gestione e manutenzione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE.

4-ter. All'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, nonché alle fasi di gestione e manutenzione ai fini del corretto funzionamento del sistema» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario è autorizzato ad indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del MOSE, con disciplinare e capitolato tecnico elaborati dal citato Provveditorato alle opere pubbliche.».

7.40

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali, per un ammontare complessivo pari a 600 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia e del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio nel Centro Italia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, nella medesima sede di riparto, ad operare le occorrenti variazioni di bilancio per versare il predetto importo sulle rispettive contabilità speciali in quote di pari importo. La quota predetta è destinata ad interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio».

7.41

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un ammontare complessivo pari a 2.000 milioni annui per gli anni dal 2020 al 2034, è destinata ai progetti già cantierabili di Province e Città metropolitane per la costruzione e la messa in sicurezza di strade, ponti e scuole».

7.42 (testo 2)

Simone BOSSI, CAMPARI, ZULIANI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo Autostradale A15 Fontevivo (PR) - A22 Nogarole Rocca (VR), cosiddetto Ti-Bre e l'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria sono ritenuti interventi infrastrutturali strategici e prioritari per le attività economiche dell'area e per lo sviluppo infrastrutturale, industriale ed economico dell'intero Paese. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per il completamento della realizzazione dell'asse autostradale Ti-Bre e dei relativi raccordi. A tal fine, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la progettazione e realizzazione del secondo e terzo lotto dell'Autostrada Tirreno Brennero - Ti-Bre, e dei relativi raccordi, nonché la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, quale contributo pubblico per la realizzazione dell'Autostrada Cremona-Mantova cosiddetta Stradivaria».

7.44

TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartire secondo le modalità previste dal medesimo comma 10.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

7.46

CAMPARI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 891 della legge 30 dicembre 20018, n. 145, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

7.0.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.3

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.5

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Piano straordinario adeguamento antincendio edifici uso scolastici)

1. A valere sulle risorse di cui al precedente articolo 7, al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è implementato il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di cui all'art. 4-*bis* del DL 59/2019 convertito dalla legge n. 8 del 2019, e sono attribuiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a province e Città Metropolitane 100 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al periodo precedente, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale».

7.0.8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.125 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.9

PICCHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacini fluviali)

1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato. Dall'attuazione della presente disposizione sono escluse le infrastrutture già interessate dall'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «485 milioni di euro per l'anno 2020, di 740 milioni di euro per l'anno 2021, di 975 milioni di euro per l'anno 2022, di 1125 milioni di euro per l'anno 2023,».

7.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente,

All'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 50.000.000

2021 - 50.000.000

2022 - 50.000.000

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

7.0.13

PICHETTO FRATIN, MALLEGGNI, BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023,» con le seguenti: «di 785 milioni di euro per l'anno 2020, di 840 milioni di euro per l'anno 2021, di 1075 milioni di euro per l'anno 2022, di 1235 milioni di euro per l'anno 2023».

7.0.15

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Manutenzione e realizzazione ponti bacino del Po)

1. L'articolo 1, comma 891, della legge n. 145/2018, è così sostituito:

"891. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22".».

7.0.17

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Creazione della Piattaforma digitale italiana delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2020, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2020 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034».

Di conseguenza, l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 679 milioni di euro per l'anno 2020, di 939,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.174,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.324,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.671,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.699,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034».

Art. 8

8.1

MARTELLI, DE BONIS

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o edifici a emissioni quasi-zero (NZEB) per gli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica;

b) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata al completo utilizzo delle superfici disponibili, anche se in situazioni di eccesso di capacità generativa rispetto ai fabbisogni degli edifici;

c) efficientamento dell'illuminazione pubblica finalizzata alla riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso;

d) mobilità sostenibile, finalizzati alla realizzazione di interventi volti alla massima riduzione di emissioni inquinanti, mediante sostituzione di veicoli con motori endotermici con veicoli totalmente elettrici o a "fuel cells", o climalteranti e alla promozione degli spostamenti mediante bicicletta;

f) interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale solo a condizione che tali interventi siano combinati con quelli di cui alla lettera *a)*;

g) abbattimento delle barriere architettoniche».

8.2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «Per ciascuno degli anni» fino a: «euro annui» con le seguenti: «Sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2020, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018,

entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 60.000, 00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000, 00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000, 00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400. 000, 00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 8.000.000,00.

Per ciascuno degli anni 2021-2024, i contributi di cui al comma 1 sono attribuiti, ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5. 000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 30.000,00;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50. 000, 00;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 100.000,00;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000,00;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 500.000,00;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000,00;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4.000.000,00.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.»;

c) *al comma 16 sostituire le parole: «85 milioni di euro» con le seguenti: «170 milioni di euro».*

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1 sostituire le parole: «685 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».

8.4

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica».

Al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

Al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

8.5

ARRIGONI, FERRERO, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade».

8.6

SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «edifici pubblici e patrimonio comunale» aggiungere le seguenti: «luoghi adibiti allo spettacolo».

8.7

Pietro PISANI, FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) realizzazione di alloggi, a compendio delle caserme presenti sul territorio comunale, da destinare agli appartenenti alle Forze dell'ordine ivi impiegati».

8.11

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «15 marzo» con le seguenti: 15 settembre».

8.15

ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, Pietro Pisani

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, di efficientamento energetico».

8.17

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

8.18

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 10, lettera c), prima delle parole: «ed efficientamento energetico», aggiungere le seguenti: «nonché installazioni di sistemi da energia rinnovabile e efficientamento del consumo di acqua potabile».

8.20

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI

Al comma 10, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle parole: «8 mesi»;
- b) le parole: «10 mesi» sono sostituite dalle parole: «14 mesi»;
- c) le parole: «15 mesi» sono sostituite dalle parole: «20 mesi»;
- d) le parole «20 mesi» sono sostituite dalle parole: «24 mesi»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui ai punti precedenti si applicano anche con riferimento alle risorse attribuite per l'esercizio 2019 ai sensi del comma 853 della legge n. 205 del 2017».

8.22

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili».

8.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 11, dopo le parole:* «in progetti di rigenerazione urbana,» *aggiungere le seguenti:* «prioritariamente rivolti, previa verifica della fattibilità, al recupero di immobili pubblici e privati inutilizzati da cinque anni e da destinare a edilizia residenziale pubblica,»;

b) *al comma 12, dopo le parole:* «il Ministro dell'economia e delle finanze,» *aggiungere le seguenti:* «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) *al comma 14, dopo le parole:* «di spesa dell'edilizia pubblica» *aggiungere le seguenti:* «dell'edilizia residenziale pubblica»;

d) *al comma 16, dopo le parole:* «e del patrimonio comunale» *aggiungere le seguenti:* «di edilizia residenziale pubblica»;

e) *al comma 17, lettera b), dopo le parole:* «e del patrimonio comunale» *aggiungere le seguenti:* «di edilizia residenziale pubblica»;

f) *al comma 18, dopo le parole:* «di concerto con» *aggiungere le seguenti:* «il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell'ambiente e»;

g) *al comma 18, alla lettera c), dopo le parole:* «con precedenza per gli edifici scolastici» *aggiungere le seguenti:* «e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica».

8.28

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 11 dopo le parole: «rigenerazione urbana, volti» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria ad interventi di contrasto della povertà educativa minorile,».

8.29

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 11, dopo le parole: «volti» aggiungere le seguenti: «all'arresto del consumo di suolo,».

8.30

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Al comma 11, dopo le parole: «tessuto sociale ed ambientale», inserire le seguenti: «, con esclusione di ulteriore consumo di suolo,».

8.32

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 11, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) sostituire la parola: "possono" con la seguente: "devono";
 - 2) alla lettera a) dopo la parola: "esistenti," aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio".».
-

8.36

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 16 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
 - b) *al comma 17 sostituire le parole: «ai comuni» con le parole: «agli enti locali»;*
 - c) *al comma 17 sostituire la parola:» «comunale» con le parole: «degli enti locali» ove ricorra;*
 - d) *al comma 17 sostituire la parola:» «comune» con le parole: «ente locale» ove ricorra»;*
 - e) *al comma 18 sostituire la parola: «comune» con le parole: «ente locale»;*
 - f) *al comma 19 sostituire le parole: «dei comuni» con le parole: «degli enti locali»;*
 - g) *al comma 20 sostituire le parole: «dai comuni» con le parole: «dagli enti locali»;*
 - h) *al comma 20 sostituire la parola:» «comuni» con le parole: «enti locali»;*
 - i) *al comma 21 sostituire le parole: «i comuni» con le parole: «gli enti locali».*
-

8.38

TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 16, dopo le parole: «sono assegnati ai comuni» inserire le seguenti: «per la predisposizione dei piani urbanistici e.».

8.40

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 16, al comma 17 lettera b) e al comma 18 lettera c) dopo le parole: «a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza» aggiungere le seguenti: «,compresi interventi di bonifica dall'amianto,».

8.43

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 17, sostituire le parole: «15 gennaio» con le seguenti: «31 gennaio» e al comma 18, sostituire le parole: «28 febbraio» con le seguenti: «15 marzo».

8.45

MANGIALAVORI

Sopprimere i commi 19 e 20.

8.46

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 21 sostituire le parole: «è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» con le seguenti: «è riassegnato fondo di cui al comma 1 per le stesse finalità».

8.49

SCHIFANI

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.50

CALIENDO

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente: «114».

Conseguentemente all'articolo 99 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145 del 2018 è ridotto di 800 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000.

8.51

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 24, sopprimere le parole: «di proprietà dei comuni».

8.53

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Al comma 24, sostituire le parole: «è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. » con le seguenti: «, nonché per incentivare le nascite e agevolare il lavoro femminile, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.54

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 24, dopo le parole: «un fondo» inserire le seguenti: «di 50 milioni di euro per 2020,».

Conseguentemente:

al comma 25, sostituire le parole: «entro la data del 31 gennaio 2020» dalle seguenti: «entro la data del 31 maggio 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:

2020: - 50.000.000.

8.55

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «500 milioni di euro a decorrere dal 2020» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del predetto Fondo è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 300 milioni di euro dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

8.56 (testo 2)

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24, sostituire le parole da: «100 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.57 (testo 2)

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034 per il finanziamento di misure volte a garantire un sistema di apertura degli stessi a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo: ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

8.58

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 24, alla fine aggiungere: «Gli interventi dovranno avvenire in un quadro di coerenza rispetto a quanto già previsto in materia di edilizia scolastica (nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni, costruzione di edifici per i Poli per l'infanzia) di cui alla lettera *a*) del comma 2, articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione da Zero a Sei anni».

8.200

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Al comma 24-bis, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di garantire altresì, un sistema di apertura delle medesime a tempo pieno e, a rotazione, anche nel periodo estivo.».

8.61

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

«25-bis. In coerenza con gli interventi di cui ai commi 24 e 25, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,

comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.

25-ter. Per le strutture di cui al comma *25-bis*, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

24-quater. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili».

8.65

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 26, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «al fondo di cui al comma 1076».

8.68

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 27 sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2,5 miliardi per gli anni 2021 e 2022».

8.70

PAGANO, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Al comma 27, sostituire le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» con le seguenti: »250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Conseguentemente, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 64 milioni per l'anno 2020, di 155 milioni per l'anno 2021, di 305 milioni per l'anno 2022,».

8.71

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.72

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 27 le parole: «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole: «250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034».

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.74

QUAGLIARIELLO

Al comma 27 le parole «100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034» sono sostituite dalle parole «250 milioni per ciascuno degli anni, dal 2020 al 2034».

8.79

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente periodo: "Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

8.81

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: ", dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali";

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10. Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.»

8.82

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-bis. All'Art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Sostituire le parole "e dei progetti definitivi degli enti locali" con le seguenti: "dei progetti definitivi e dei progetti esecutivi degli enti locali".

27-ter. All'Art. 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la parola "cofinanziamento" con la seguente: "finanziamento";

b) Eliminare il periodo: "I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti.";

c) Alla fine del capoverso è aggiunto il seguente: "I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4.2 - al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.4.10.

Le risorse non richieste o non assegnate confluiscono nei fondi relativi all'annualità successiva".

27-quater. Il comma 1083 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».

8.84

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole, è istituito un fondo di 500 milioni di euro per il triennio 2020-2022 a favore delle province, delle città metropolitane e dei comuni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e del ministero dell'interno è definita la ripartizione delle risorse di cui al fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:

«Art. 94-bis.

(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari e i fertilizzanti generici)

1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti generici) è soppresso».

8.85

SCHIFANI

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. In attuazione del disposto della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.124, anche in deroga al numero massimo di enti ivi previsto, al fine di salvaguardare l'unitarietà della gestione delle realtà economiche territoriali, è assicurata la presenza di una Camera di commercio in ciascuna delle città metropolitane individuate ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, con una circoscrizione territoriale coincidente alla perimetrazione della città metropolitana. Le Regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali, provvedono, entro il 31 dicembre 2019 anche mediante la nomina di Commissari appositamente incaricati, a riorganizzare il proprio sistema camerale e a recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico e assicurando alle realtà di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta dalle Camere precedentemente insistenti nella medesima circoscrizione territoriale».

8.88 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 134 è sostituito dal seguente:

"134. Al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2020-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 100 milioni per l'anno 2020, di 235 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 455 milioni di euro per l'anno 2023, di 465 milioni di euro per l'anno 2024, di 505 milioni di euro per l'anno 2025, di 640 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.050 milioni

di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 1.210 milioni di euro per l'anno 2033 e di 850 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 28 febbraio 2020, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"»;

b) dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-*bis*. Al fine di favorire interventi straordinari per la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie, ivi incluse le relative indagini tecnico diagnostiche, nonché interventi sulla viabilità provinciale e per la ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica superiore, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di euro 500.000.000 per l'anno 2020, di euro 700.000.000 per l'anno 2021, di euro 900.000.000 per l'anno 2022, di euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023.

31-*ter*. Il fondo di cui al comma 31-*bis* è ripartito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di programmi settoriali presentati dalle singole amministrazioni Provinciali entro il 31 gennaio 2020 che individuano anche le esigenze da finanziare prioritariamente. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal comma 31-*bis*. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I decreti di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.

31-*quater*. All'onere derivante dal comma 31-*bis* si provvede:

a) quanto a euro 500.000.000 per l'anno 2020, euro 700.000.000 per l'anno 2021, euro 900.000.000 per l'anno 2022 ed euro 1.000.000.000 di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7 comma 1».

All'onere derivante dal comma 29 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7.

8.89 (testo 2)

ARRIGONI, TOSATO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) alla lettera a), dopo le parole: «produzione di energia» inserire le seguenti: «elettrica e termica»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «messa in sicurezza di scuole» inserire le seguenti: «, strade»;

b)1; *al comma 14 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»;*

c) *al comma 16 dopo le parole: «efficientamento energetico» inserire le seguenti: «e produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili»*

d) *al comma 29, lettera a, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio» inserire le seguenti: «nonché per interventi in viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati».*

8.90

BERUTTI, ROMANI

Al comma 29 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 891, dopo le parole: "Per la messa in sicurezza" inserire le seguenti: "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico" e sopprimere le parole: "nel bacino del Po"».

8.96

BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1.840.000,00 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8.98

SAPONARA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. I commi 118 e 119 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono soppressi».

8.106

CANGINI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia, diversi dal Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE), volti alla conservazione del patrimonio artistico del suo centro storico, sono assegnati alla città di Venezia 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «40.895.000 euro per l'anno 2020, 36.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.107

CANGINI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per interventi finalizzati alla salvaguardia della Basilica di San Marco, dell'area Marciana e delle Procuratie, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.108

CANGINI

Dopo il comma 3, aggiungere seguente:

«30-bis. Per la salvaguardia di Venezia dalle espansioni mareali, sono assegnati al Comune di Venezia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per interventi sulla superficie della gronda lagunare, sui vettori acquiferi e sui canali lagunari».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «41.895.000 euro per l'anno 2020, 37.290.000 euro per l'anno 2021 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2022».

8.109

CASOLATI, ZULIANI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per l'acquisto della villa storica Cavour, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del Comune di Cavour».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000.

8.110

BERGESIO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per i lavori di ripristino idrogeologico e la messa in sicurezza degli alvei e degli argini dei torrenti Chisone e Pellice è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.000.000.

8.115

TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita dalla seguente: "aggiudicatrici"».

8.117 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 30, è inserito il seguente:

«30-bis. Al fine di contribuire al rilancio degli investimenti infrastrutturali, nonché di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per potenziare il finanziamento della progettazione, all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione".

30-ter. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla Tabella 2- Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al capitolo 2313 sono apportate le seguenti variazioni:

2020:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

2021:

CP + 1.000.000.;

CS + 1.000.000.

2022:

CP + 1.000.000;

CS + 1.000.000.

30-quater. Agli oneri derivanti dal comma *30-ter*, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

8.118

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

All'articolo, inserire il seguente comma:

«*30-bis.* Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.121

SAPONARA, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Per le finalità della messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per la bonifica dei siti contaminati, inseriti nel Catasto dei siti contaminati dell'Arpa Emilia-Romagna del 2015, e per il recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

8.122

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-bis. Per interventi di Bonifica Ambientale conseguente alla grave emergenza derivante dall'insediamento industriale per la produzione di sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) della ditta Miteni in comune di Trissino in provincia di Vicenza è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il triennio 2020-2022, a fronte di un piano triennale di interventi della Pubblica Amministrazione da eseguirsi in via sostitutiva e in danno ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 31-bis, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

8.123

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinquies* è così modificato:

"127-*quinquies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;«.

Conseguentemente:

il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi»».

8.124

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«31-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; il numero 127-*quinqüies* è così modificato:

"127-*quinqüies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.126

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

«30-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: il numero 127-*quinqüies* è così modificato:

"127-*quinqüies*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; interventi pubblici di nuova realizzazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade provinciali e di edifici scolastici; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;».

8.132

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione della fascia costiera, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di erosione marina, alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.138

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 30, aggiungere in fine il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.139

BAGNAI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo il comma 30, aggiungere in fine, il seguente:

«30-bis. Alla Regione Abruzzo è attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022 per consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.00.000;

2021: - 15.00.000;

2022: - 15.00.000.

8.142

PAGANO

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento del sistema portuale di livello regionale, è assegnato alla Regione Abruzzo un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

8.143

TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

8.144

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

«30-bis. L'articolo 4, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è sostituito dal seguente:

"4. I sovracaroni idroelettrici non si applicano agli enti di diritto pubblico e ai consorzi irrigui, concessionari di derivazione di acqua a scopo potabile o irriguo in via esclusiva o prevalente, per i quali la produzione di energia elettrica sia di carattere accessorio».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

8.350 (già 8.2000/2)

ARRIGONI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Al comma 29, lettera a), sostituire le parole: «in viabilità», con le seguenti: «di mobilità» e la parola: «inquinati» con «contaminati».

8.351 (già 8.2000/8)

FAGGI, TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, CANTÙ, ROMEO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

"30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro nell'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."».

8.352 (già 8.2001/4)

DE BONIS

Al comma 30-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri previsti per l'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.353 (già 8.2001/7)

LONARDO

Dopo il comma 30-ter inserire i seguenti:

«30-ter. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il "Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile" di seguito Supporto.

30-quater. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

30-quinquies. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma *30-ter*.

30-sexies. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma *2-bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

30-septies. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma *2-bis* del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

8.354 (già 8.2001/14)

PEROSINO, BERGESIO

Dopo il comma 30-ter, aggiungere il seguente:

«*30-ter.* Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

8.355 (già 8.2001/15)

RIPAMONTI, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 30-ter inserire il seguente:

«30-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

"282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».

8.357 (già 17.1000/51)

TOSATO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«30-bis. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnate alle Regioni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi aventi finalità coerenti con quelli del comma 29, quota parte delle risorse relative al comma 1 dell'articolo 44 del DL 30 aprile 2019, n.34, nei limiti di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi per ciascuna regione sono definiti in base alla percentuale di riparto del contributo per investimenti di cui alla tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 101,3 milioni per l'anno 2020".

8.356 (già 8.2003/2)

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, MALLEGNI

Al comma 31-bis, lettera a), dopo le parole: «i medesimi poteri di cui», sostituire le parole: «i commi 2 e 3», con le seguenti parole: «il comma 2»;

8.201

PAPATHEU

Dopo il comma 31-ter, aggiungere i seguenti:

«31-*quater*. Il Comune di Messina, per le attività di risanamento, bonifica e riqualificazione ambientale, per la demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nonché per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite, può accedere a mutui a tasso agevolato concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

31-*quinquies*. Quale contributo statale da trasferire alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo, sono stanziati 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 50.000.000

2021 - 50.000.000

2022 - 50.000.000

8.0.1 (testo 2)

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono prioritariamente destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

7. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 6 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

8. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 6 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 7 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

9. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

8.202

PAPATHEU

Dopo il comma 31-ter, aggiungere il seguente:

«31-*quater*. Quale contributo dello Stato per le attività del Comune di Messina, volte alla bonifica da amianto e alla riqualificazione ambientale delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, sono stanziati 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.»

Conseguentemente

Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 40.000.000

2021 - 40.000.000

2022 - 40.000.000

8.0.2 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributi diretti ai Comuni per interventi di messa in sicurezza)

1. Per l'anno 2020, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa*, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo preceden-

te sono assegnati, entro il 1° gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2020.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 6, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2020, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 3, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2020.

6. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 5 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020".

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 1 a 6.

8. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, paria a 400 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

8.0.4

TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.";

b) Al comma 7-bis, le parole: "2019" sono ovunque sostituite con le seguenti: "2022".

2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a*), del citato decreto interministeriale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «285 milioni».

8.0.5

CAMPARI, ZULIANI, TOSATO, BORGONZONI, CORTI, SAPONARA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto-legislativo n. 75 del 2017 a favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po)

1. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po, al fine di garantire il tempestivo ed efficace esercizio delle sue funzioni di prevenzione e protezione dal rischio idraulico nell'ambito idrografico di competenza e per assicurare il necessario coordinamento operativo con le strutture della Protezione Civile nei casi di emergenza, è autorizzata a derogare al tetto del fondo del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, fermo restando il contenimento della spesa complessiva del personale entro i limiti previsti dalla vigente normativa e senza ulteriori oneri di finanza pubblica».

8.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Anticipazione delle risorse del Fondo salva opere da parte di Cdp)

1. All'articolo 47 del Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 1-*quinquies* è aggiunto il seguente periodo: "Per i crediti insoddisfatti di cui al comma 1-*bis* che non trovano copertura nei limiti della dotazione iniziale del Fondo, la Cassa Depositi e Prestiti può concedere anticipazioni di liquidità. Le anticipazioni sono concesse sulla base di un'apposita convenzione, da sottoscrivere con il Ministero dell'economia e le finanze, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente legge, e sono restituite, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 20 anni, a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*"».

8.0.11

FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

1. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

8.0.12

GALLONE, BERUTTI, PAPTUEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legi-

slativo nr 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

1-*nonies*. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-*decies*. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione precedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-*ter*.";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale";

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"v-*nonies*) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.".

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice.".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

8.0.13

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia e di bonifica e riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera)

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa speciale per Venezia, di cui alle Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 360/1991 e n. 139/1992, che individua la salvaguardia di Venezia quale problema di preminente interesse nazionale, è assegnata alla Regione del Veneto la somma di 35 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 per consentire l'attuazione e il proseguimento degli interventi di tutela ambientale e di disinquinamento nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.

2. Ai sensi dell'Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe del 16/04/2012, sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia (oggi Città Metropolitana di Venezia), il Comune di Venezia, il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale alla Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e l'Au-

torità Portuale di Venezia (ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale), al fine proseguire negli interventi di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, è stanziata a favore della Regione del Veneto la somma di euro di 20 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, per consentire il completamento delle opere di marginamento delle macroisole industriali.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 55.000.000;

2021: - 55.000.000;

2022: - 55.000.000.

8.0.14 (testo 2)

RIPAMONTI, BRUZZONE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 dopo le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e 2021";

b) al comma 3-*bis* dell'articolo 2 sono aggiunte infine le parole: ", nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

c) al comma 1 dell'articolo 9-*bis* è aggiunto il seguente periodo: "Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali.";

d) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "presso il porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

e) al comma 1 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84," sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente in corso, ri-

lasciate ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024.";

f) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "degli scali del sistema";

g) al comma 2 dell'articolo 9-*ter*, le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati *ex art.* 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".».

8.0.15

ARRIGONI, TOSATO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione recata dal comma 2 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono inserite le seguenti parole: "La valutazione di impatto ambientale è effettuata dalla Regione o dalla Provincia competente territorialmente secondo quanto previsto dalla legge provinciale."».

8.0.16

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Investimenti dei Comuni finanziati con quota dell'IMU sugli immobili di gruppo catastale D)

1. A decorrere dall'anno 2021 la quota del 10% del gettito dell'IMU derivante dagli immobili di gruppo catastale D è destinata ai Comuni nei quali il gettito si è prodotto nell'anno precedente, per il finanziamento di investimenti in infrastrutture pubbliche destinate all'aumento della competitività delle imprese.

2. A decorrere dall'anno 2021 è istituito apposito fondo presso il Ministero dell'Interno sulla base dei dati consuntivi di gettito dell'anno precedente.

3. Le tipologie di investimenti ammessi al finanziamento e le modalità di erogazione saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Interno, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.».

8.0.17

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo per professionisti ai fini della presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe))

1. Al fine di favorire la Formazione di professionisti che si occupino all'interno degli enti locali della ricerca e presentazione di progetti per bandi di gara europei, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il Fondo per professionisti nella presentazione dei bandi di gara europei (FoProUe), con dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato a finanziare interventi promossi dai Comuni per l'organizzazione di corsi di formazione in tema di bandi di gara finanziati dall'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

8.0.21

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in favore delle sole zone franche urbane non comprese nell'obiettivo «Convergenza»)

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

8.0.22

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Fondo a sostegno delle imprese turistico-ricettive italiane che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook)

1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.

2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

8.0.23

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)

1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni meteorologiche avverse, sono ammessi, nell'ambito delle risorse disponibili, alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».

8.0.25

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il comma 3 è abrogato».

8.0.30

BONINO, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione di quota 100, blocco dell'aumento dei consumi intermedi della PA e istituzione del «Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica»)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per il triennio 2019-2021" sono sostituite con le seguenti: "per l'anno 2019". Conseguentemente, i fondi a tal scopo destinati per gli anni 2020 e 2021, come individuati dal comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinati alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.

2. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. Per il biennio 2020-2021, il limite di spesa per consumi intermedi della pubblica amministrazione è il livello del 2018, come registrato dalle stime di contabilità nazionale dell'Istituto Nazionale di Statistica. A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio trimestrale della spesa, adottando opportune misure correttive in caso di maggiore spesa da parte dei singoli enti, inclusa la riduzione dei trasferimenti statali agli stessi per l'importo della maggiore spesa.

4. Con i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 5,5 miliardi nel 2020 e a 7 miliardi nel 2021, è istituito un fondo denominato "Fondo Anni Venti per l'innovazione, la formazione continua e la transizione energetica" destinato al finanziamento di provvedimenti normativi per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, la formazione dei lavoratori, l'alternanza scuola-lavoro, la promozione delle automobili a trazione elettrica attraverso la diffusione dell'infrastruttura di ricarica per i veicoli e l'incentivo al biometano».

8.0.34

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo a sostegno delle famiglie con vittime di morte violenta e suicidi, con dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle pari opportunità e famiglia, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

Art. 9

9.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Al primo comma, sostituire le parole: «30 miliardi» con le seguenti: «31 miliardi».

All'onere della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

9.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le risorse sono ripartite secondo la seguente tabella:

Tabella A

	quota di accesso	importi
Piemonte	7,53 per cento	150.615.061,51
Valle D'Aosta	0,21 per cento	4.200.420,04
Lombardia	16,82 per cento	336.433.643,36
P.A. Bolzano	0,00	-
P. A. Trento	0,00	-
Veneto	8,25 per cento	165.016.501,65
F. Venezia Giulia	2,10 per cento	42.004.200,42
Liguria	2,75 per cento	55.005.500,55
E. Romagna	7,56 per cento	151.215.121,51
Toscana	6,42 per cento	128.412.841,28
Umbria	1,52 per cento	30.403.040,30
Marche	2,62 per cento	52.405.240,52
Lazio	9,84 per cento	196.819.681,97
Abruzzo	2,24 per cento	44.804.480,45
Molise	0,53 per cento	10.601.060,11
Campania	9,47 per cento	189.418.941,89
Puglia	6,76 per cento	135.231.521,35
Basilicata	0,96 per cento	19.201.920,19
Calabria	3,26 per cento	65.206.520,65
Sicilia	8,36 per cento	167.216.721,67
Sardegna	2,79 per cento	55.805.580,56
TOTALE	100 per cento	2.000.000.000,00

».

9.5

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni di euro gli stanziamenti di cui all'articolo 99, comma 2.

9.6

DE POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 1».

Art. 10

10.4

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sostituire l'articolo 35 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il seguente:

Art. 35

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di

recupero di materia rispetto alle operazioni di riciclaggio delle frazioni differenziate inorganiche e di compostaggio aerobico delle frazioni differenziate organiche, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, nel rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 181, comma 5 e dall'articolo 182-*bis*, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali impianti di trattamento di rifiuti urbani e assimilati saranno realizzati per coprire il fabbisogno residuo, privilegiando la realizzazione di impianti di prossimità di piccola e media capacità entro il limite di capacità pari a 36.000 tonnellate annue, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Al fine di riequilibrare il quadro delle politiche statali e incentivare le operazioni che rientrano nel recupero di materia e prevedono un fabbisogno di trattamento di compostaggio di frazione organica (F.O) differenziata e di frazione verde (F.V), nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo nazionale di incentivazione al compostaggio aerobico di importo pari a 1,5 miliardi di euro annui. L'incentivazione di cui al presente articolo è calcolata per il finanziamento di operazioni con importo pari a 180 euro/tonnellata/anno di F.O e F.V trattate in ingresso, inclusi i costi delle attività di trasporto, di trattamento di compostaggio e di realizzazione di impianti per la F.O e F.V. Il fondo nazionale di incentivazione è destinato a finanziare le attività con particolare riferimento alla ristrutturazione ed alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio "di prossimità" da parte delle amministrazioni comunali singole o consorziate che gestiscono tali operazioni in forma diretta tramite aziende di servizio, con corsia di preferenzialità per Comuni singoli od associati in ambiti o bacini territoriali non superiori a circa 200.000 abitanti. L'auto-compostaggio ed il compostaggio di comunità sono esclusi dall'obbligo di certificazione del compost prodotto che viene direttamente utilizzato dagli stessi produttori. L'accesso agli incentivi è commisurato alla quantità di ammendante compostato misto o verde prodotto ed effettivamente commercializzato o ceduto in maniera gratuita per usi agricoli, di giardinaggio e di ripristino ambientale (attraverso l'incremento della componente organica del suolo vegetale), nonché utilizzato per autoconsumo. Gli impianti di compostaggio a servizio del trattamento del "digestato", in esito da processi anaerobici della F.O., sono esclusi dalle presenti incentivazioni in quanto essi partecipano al sistema di incentivazione per il recupero energetico di biogas o biometano. Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo in sede di attuazione dal tavolo tecnico di cui al successivo articolo 2, comma 2, è definita la colorazione unica dei sacchetti compostabili per la raccolta differenziata delle F.O., differenziata da quella di tutti gli altri tipi di sacchetti a cui è vietato l'utilizzo dello stesso colore. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Tutti gli impianti di recupero di materia da rifiuti urbani e assimilati da realizzare sono autorizzati con le procedure semplificate od ordinarie, in base alle normative vigenti rispetto alla capacità di esercizio autorizzabile dalle rispettive autorità competenti, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In caso di ubicazione di questi impianti a ridosso di centri abitati, sarà effettuata anche la valutazione preventiva ed il monitoraggio successivo su eventuali emissioni odorigene che possano superare la tollerabilità media, misurata con metodologia di olfattometri dinamica applicando la norma UNI EN 13725.

4. Sono autorizzate, in via preliminare alle autorizzazioni di cui al comma 4, le procedure di riconversione al recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico biologico, per le frazioni di sopravaglio in esito alla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, tese al recupero e riutilizzo industriale di frazioni plastiche e cellulosiche in sostituzione della attuale produzione di combustibile solido secondario CSS, salvo essere dimostrata l'impossibilità tecnica o economica di procedere alla suddetta riconversione impiantistica negli eventuali casi specifici.

5. Negli impianti di cui al comma 3 deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti nel territorio regionale nel pieno rispetto del principio di prossimità e delle norme generali che disciplinano la materia. Sono altresì ammessi, in via complementare, al trattamento i rifiuti urbani prodotti in altre regioni.

6. Per tutti gli impianti di incenerimento con o senza recupero di energia, in cui siano smaltiti rifiuti urbani o speciali prodotti nella propria, od in via complementare in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione competente un contributo, nel rispetto del principio stabilito dell'art. 3 comma 24 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, nella misura di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato conferito presso tali impianti. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza regionale ed extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.

7. I termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 6, 7 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

9. Al comma 9-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: ", anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,".

10. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225."».

10.7

PIROVANO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e degli affidamenti sono soppresse".

b) al comma 9-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di aggiudicazione di contratti di servizi sulla base del criterio del minor prezzo, non si applica il principio di rotazione degli inviti."».

10.8

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sopprimere le parole: "così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" e le parole: "e moderno"».

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 8 e 9.

10.9

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.10

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato l'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»

10.350 (già 10.2000/1)

FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

10.351 (già 10.2000/3)

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI,

PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliano dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di

nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto

a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

10.352 (già 10.2000/4)

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per

un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58,

paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

10.0.2 (testo 2)

BRUZZONE, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, FERRERO, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della logistica nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 dopo le parole: "Melzo" sono inserite le seguenti: "Asti, Casalpusterlengo, Turano Lodigiano, Bertonico".

2. Per la realizzazione degli interventi necessari all'ottimizzazione dei flussi veicolari nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, sono destinati 5 milioni di euro per il 2020, di cui 2 milioni da destinarsi al completamento del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo centro merci di Alessandria smistamento di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, 2 milioni di euro per la progettazione del centro intermodale di Casalpusterlengo Bertonico ed 1 milione di euro per l'analisi di fattibilità del nodo intermodale di Asti.

3. La realizzazione delle attività di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 già individuato ai sensi del Decreto n. 15 del 2019 del Commissario Straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 per la realizzazione delle attività connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge, nonché di cui all'articolo 1, commi 1025 e 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le risorse individuate al medesimo comma 2 sono, quindi, destinate al soggetto attuatore unico di cui sopra.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

10.0.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese

al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure.

2. Il limite massimo del contributo per l'anno 2020 di cui al comma 2 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementato di un milione di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, apportare la seguente modifica alla voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

2020: - 1.000.000.

10.0.5

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e di allineare le scadenze delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 negli scali dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, l'autorizzazione rilasciata al fornitore di lavoro portuale temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure è prorogata per quattro anni. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura del lavoro portuale temporaneo negli scali di Savona e Vado Ligure».

10.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme a sostegno del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale)

1. In relazione al crollo del Ponte Morandi di Genova e ai successivi eventi calamitosi che hanno compromesso l'operatività degli scali di Savona e Vado Ligure e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter della legge n. 130 del 2018 sono estese al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti di Savona e Vado Ligure».

10.0.7

PAROLI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 28, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021».

10.0.8

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 5-bis è sostituito con il seguente:

"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo, compresi quelli maturati dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno capo al medesi-

mo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture, sempre che la provvista di spesa sia inclusa nei singoli quadri economici"».

10.0.9

CAMPARI, PUCCIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ferrovia Pontremolese)

1. Ai fini dello sviluppo della rete ferroviaria nazionale e al fine di realizzare la linea ferroviaria Parma-La Spezia è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.000.000;

2021: - 20.000.000.

10.0.10

CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Messa in sicurezza Strada Massese)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della Strada statale 665 Massese, è autorizzata la spesa di 500 mila di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Art. 11

11.1

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

c) al comma 3, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo economico»;

d) al comma 4, le parole: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze può operare» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico può operare»;

e) al comma 10, le parole: «I decreti di cui al comma 4 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 2, nonché la quantificazione del relativo impatto, siano certificati da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati i dati e le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze».

11.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Alla costituzione del fondo concorrono» aggiungere le seguenti: «, per gli scopi coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché di adattamento ai loro impatti.».

11.6

SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti».

11.8

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 2, dopo le parole: «la decarbonizzazione dell'economia,» *inserire le seguenti:* «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili».

11.9

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 2, dopo le parole: «la rigenerazione urbana» *inserire le seguenti:* «la mobilità a emissione zero».

11.11

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 2 dopo le parole: «la rigenerazione urbana,» *aggiungere le seguenti:* «il contrasto al consumo del suolo, il contrasto allo spreco dell'acqua potabile e la tutela delle fonti, la tutela del mare,».

11.12

MARTELLI, DE BONIS

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.» *con le seguenti:* «nella misura massima del 75 per cento della quota capitale, tempo per tempo in

essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per il raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o a emissioni quasi-zero (NZEB) e contestuale saturazione della capacità generativa di energia da fonti rinnovabili mediante completo sfruttamento delle superfici a disposizione.».

al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente» con le seguenti: «alle emissioni di gas climalteranti quali, prioritariamente: biossido di carbonio, metano, ossido di diazoto, nonché alle attività climalteranti, all'incremento della capacità generativa da fonti rinnovabili, alla dismissione progressiva degli impianti di generazione elettrica da fonti fossili senza nuovi o maggiori oneri fiscali o tariffari, a interventi, anche legislativi, volti a ridurre la produzione di rifiuti, il parco veicoli privato circolante, all'economia circolare, all'incremento della superficie forestale nazionale, all'incremento delle produzioni legnose fuori foresta di qualità, anche mediante impianti sperimentali di specie esotiche non invasive, alla protezione dell'ambiente».

11.13

NUGNES, DE PETRIS

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'Ambiente, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al successivo comma 9-bis. Ai componenti del comitato non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il Comitato di cui al comma 9, ha come fine quello di orientare alla transizione energetica tutti gli investimenti pubblici; di individuare politiche per conseguire i 21 *Target* SDGs in scadenza nel 2020; di preparare una legge annuale sullo sviluppo sostenibile, che intervenga sulla normativa con un'ottica "sistemica" e realizzi un vasto piano di informazione e comunicazione sul tema dello sviluppo sostenibile diretto all'intera popolazione; inserire l'introduzione e la valutazione ex-ante della legislazione alla luce degli SDGs (*Sustainable Development Goal*) nonché dei BES (Benessere Equo e Sostenibile), ovvero l'analisi degli indicatori introdotti con la legge 163 del 2016.

9-ter. Le modalità di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con un decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.16

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono assegnate alle regioni risorse per la programmazione e attuazione di progetti per la riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato e per la rigenerazione urbana, nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

11.17

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, ANGRISANI

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020, 2021 e 2022, per un importo pari a 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «139,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 269,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 265,1 milioni di euro per l'anno 2022».

11.18

ROMEO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine il seguente:

«12-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi precedente del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata per gli anni 2020 e 2021 per un importo pari complessivamente a 58 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «185 milioni di euro per l'anno 2020, di 276 milioni di euro per l'anno 2021, di 314 milioni di euro per l'anno 2022».

11.20

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

12-ter. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.

12-quater. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".».

11.21

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata».

11.22

TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«*12-bis.* Nelle discariche e negli impianti di termovalorizzazione che trattano rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità ricettiva, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica o termovalorizzatore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

12-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e ai termovalorizzatori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data e sulla capacità di smaltimento dell'impianto di termovalorizzazione.».

11.26

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«*12-bis.* Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 12-bis e 12-ter, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse a disposizione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di contrastare i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 per il finanziamento di programmi e progetti di efficientamento energetico negli immobili degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica. I programmi sono selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'impatto di questi sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

12-ter. I programmi e i progetti di cui al comma 12-bis sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dagli enti gestori di edilizia residenziale pubblica sulla base dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande nonché l'ammontare delle spese ammissibili ai fini del finanziamento stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e la Conferenza delle Regioni. Le domande di cui al presente comma dovranno in ogni caso indicare i tempi di attuazione dei progetti di efficientamento energetico di cui al presente articolo»;

e, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

11.28

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente del tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.I.A." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

11.30

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, RIPAMONTI, BRUZZONE

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di avviare e realizzare i lavori per la costruzione della diga foranea del porto di Genova e per la messa in sicurezza delle aree dello stabilimento di Genova Sestri Ponente, nello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con dotazione pari a 1.000 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis, quantificate in 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

11.31

SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2023 è utilizzata per la concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di case in legno di nuova costruzione prodotte in filiera corta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del presente comma».

11.32

SAVIANE, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 è utilizzata per la realizzazione di recinti per il rimboschimento, con particolare riferimento alle foreste del Nord-Est distrutte dal tornado Vaia».

11.36

FERRO

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:

«12-bis. Il finanziamento di cui al nono periodo del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 5 milioni di euro annui per il 2021 e il 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

11.39

NUGNES, DE PETRIS

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare di cui al comma 1, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla valutazione con riferimento al Catalogo dei SAD e dei SAF del luglio 2018, dei sussidi ambientalmente dannosi (nei settori del trasporto e dell'energia, dell'industria, dell'agricoltura e del riscaldamento delle abitazioni) che devono essere progressivamente soppressi fino alla loro completa eliminazione entro il 2025, individuando nel contempo misure compensative nei sussidi ambientalmente favorevoli, che favoriscano scelte produttive e di consumo virtuose dal punto di vista ambientale. Dal presente comma devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

11.350 (già 11.2000/2)

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Al comma 2, prima delle parole: «il supporto» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.».

11.351 (già 11.2000/4)

GALLONE

Al comma 2, sostituire le parole: «e la sostituzione della plastica con materiali alternativi», con le seguenti: «e l'introduzione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche».

11.352 (già 11.2000/5)

BERNINI, GALLONE, VITALI, DAMIANI, MINUTO

*Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone colpite dalla *Xylella* e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche».*

11.353 (già 11.2000/14)

GALLONE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

"12-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza"».

11.200

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

Sopprimere i commi 13, 14, 15

11.201

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI,
TOSATO, ZULIANI

Al comma 13, sopprimere le parole: «di agricoltura».

Conseguentemente, al comma 14 sopprimere le parole: « da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

11.0.3

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in tema di sostegno alla microgenerazione)

1. All'articolo 55, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercenti officine costituite da impianti di microgenerazione e non fornite di misuratori fiscali di energia elettrica adoperata possono corrispondere l'accisa mediante un canone di abbonamento annuale stabilito in funzione della loro potenza elettrica nominale secondo coefficienti stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche per l'applicazione dell'imposta sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica di cui al punto 11 della Tabella A.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'emanazione del decreto di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

11.0.4

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, ANGRISANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo rotativo per l'efficienza energetica)

1. Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e del decreto 22 dicembre 2017 «Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica» è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento ed all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese, ivi comprese le ESCO, e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4».

11.0.6

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5

comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art.6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione.

Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata".».

11.0.9

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo"».

11.0.10

GALLONE, DAMIANI, ANGRISANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del

rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.11

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 lett. *a*), dopo le parole: "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

2) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta."».

11.0.13

ARRIGONI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica - Partecipazione a contribuzioni statali per la tutela e valorizzazione del parco dello Stelvio)

1. L'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, non esclude la partecipazione dello stesso a stanziamenti di risorse statali non afferenti al contributo ordinario per il funzionamento dei parchi nazionali.».

11.0.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

"*hh*) siti orfani: siti per i quali il responsabile della contaminazione non è stato individuato, ovvero non adempie agli obblighi di riparazione di cui alla Parte Sesta del presente decreto, ovvero non è tenuto a sostenere i costi di cui alla Parte Sesta del presente decreto."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

«Art. 252-ter.

(Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione dei siti orfani)

1. Al fine di arrestare l'inquinamento presente, favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse all'interno dei siti orfani o delle aree destinate alla riconversione per la riqualificazione delle predette aree e la valorizzazione economica, ambientale e produttiva, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente, un Fondo Pilota, con dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021

e 2022. Le risorse sono destinate al finanziamento dei progetti presentati dagli operatori interessati e relativi alla riconversione e riqualificazione dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), per un ammontare non superiore a 2 milioni euro per singolo progetto. I progetti sono adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante procedura ad evidenza pubblica. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.

2. Con riferimento ai siti orfani presenti all'interno dei siti di cui all'articolo 252 del presente decreto, i soggetti non responsabili della contaminazione che avviano a proprie spese gli interventi relativi alla bonifica e alla riconversione e riqualificazione dei suddetti siti, a valere sul Fondo di cui al comma 1, beneficiano di un credito di imposta sul reddito di impresa per una quota non superiore al 45 per cento del costo degli interventi di bonifica e comunque non superiore a 2 milioni euro per singolo intervento. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di erogazione del suddetto credito d'imposta, da effettuare comunque mediante procedura a evidenza pubblica.

3. Le Pubbliche Amministrazioni proprietarie dei siti orfani di cui all'articolo 240, comma 1, lettera *hh*), possono, previa presentazione del progetto di cui al comma 1, provvedere, mediante procedura di affidamento, alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 191, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

11.0.15

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostenibilità ambientale degli scarichi idrici)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

"Art. 108-bis.

(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro - alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate)

1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS): PFOS \leq 0,06 microgrammi/litro; PFOA \leq 0,5 microgrammi/litro; PFBA \leq 0,5 microgrammi/litro; PFB \leq 3,0 microgrammi/litro; PFPeA \leq 3,0 microgrammi/litro; PFHxA1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) \leq 0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato il 0,1 microgrammi/litro.

2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo."».

11.0.17

STEFANI, SAVIANE, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostenibilità ambientale - rischio idrogeologico)

1. Per far fronte alle necessità connesse con la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24 quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136, le Regioni interessate e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del relativo riparto di cui al comma 2 possono assumere, negli anni 2010-2021, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata biennale e non rinnovabile, unità di personale tecnico ed amministrativo, al di fuori della dotazione organica dell'ente, da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile, e di supporto all'emergenza entro il limite delle risorse finanziate di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, nonché in deroga a quanto previsto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Commissario delegato territorialmente competente il quale provvede con propri atti al riparto, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri tra i medesimi soggetti, delle unità di personale e delle risorse finanziarie nel limite delle disponibilità delle risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge della legge 7 dicembre 2018, n. 136. Per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, d'intesa con il Commissario delegato territorialmente competente.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 1 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il di-

ritto all'assunzione à tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità».

11.0.18

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, denominato Fondo per cooperazione internazionale per la tutela dei mari e dei fiumi, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, per interventi straordinari volti a rilanciare una politica di contrasto al fenomeno dell'inquinamento causato dalla dispersione e l'accumulo di prodotti plastici nei principali mari e bacini idrici del mondo.

2. Gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 sono volti ad assicurare la piena cooperazione con i paesi interessati, nel quadro di un'azione integrata di politica ambientale che valorizza la tematica del controllo dell'inquinamento dei principali mari e bacini idrici del mondo.

3. Sono considerate di priorità strategica per gli interventi di cui al comma 1, la regione asiatica e la regione africana, aree maggiormente interessate dall'inquinamento per l'accumulo di prodotti plastici nei propri mari.

4. Vengono incentivate iniziative volte alla costruzione di barriere fisse e all'utilizzo di imbarcazioni a pescaggio ridotto per il contenimento e raccolta della plastica nei fiumi maggiormente inquinati.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della

presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni annui dal 2020 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7».

11.0.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità, alla prevenzione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla promozione delle aree protette e dell'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.";

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

"6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e sui bitumi di petrolio prevista dall'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

11.0.28

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e al contrasto dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2020, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale, rimboschimento;

e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-*bis* è concessa nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625"».

11.0.29

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «214 milioni di euro per l'anno 2020» *con le seguenti:* «204 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) *sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

11.0.30

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Adeguamento dei canoni regionali per il prelievo di materiali da cava)

1. A decorrere dal 30 giugno 2020 l'importo dei canoni e dei contributi di indennizzo stabiliti dalle regioni e dalle province autonome per il prelievo di materiali da cava non può essere complessivamente inferiore a 2 euro per ogni metro cubo di materiale estratto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare gli importi di propria competenza.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinati dalle regioni e dalle province autonome all'incremento degli interventi per la tutela idrogeologica del suolo e per la tutela della biodiversità all'interno delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

11.0.33

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Efficientamento energetico edifici di edilizia residenziale pubblica)

1. All'art. 27 della legge 99 del 23 luglio 2009 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e non delle Regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica (convenzionata, agevolata, sovvenzionata) possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a

quanto stabilito dall'art. 2 comma 150 lettera *a*) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari - senza alcun limite di potenza degli impianti stessi- a copertura dei consumi di proprie utenze e/o delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero, degli oneri di sistema"».

Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 5.000.000;

2021 - 5.000.000;

2022 - 5.000.000.

11.0.34

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rendicontazione degli investimenti degli investitori istituzionali per il cambiamento climatico)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma *c*, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4 ottobre 2016, nel quale si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C, a decorrere dal bilancio del 2020, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della propria politica e delle proprie linee di investimento.

2. La comunicazione di cui al comma 1 descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati d'esercizio derivanti dalla loro applicazione. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'Accordo di Parigi.

3. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approva linee guida e una metodolo-

gia sull'allineamento degli investimenti, di cui al comma 1, coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione indicati dall'Accordo di Parigi»

11.0.38

GALLONE, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17, dopo la lettera *d-quater*) è aggiunta la seguente: "e) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione;"».

11.0.39 (testo 2)

RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: "e una ulteriore quota non inferiore a 100 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 è destinata alle bonifiche dei siti contaminati sul territorio nazionale e per il recupero e smaltimento dei rifiuti provenienti da tali siti"».

Conseguentemente, inserire il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Commissari straordinari per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale)

1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, dell'articolo 11, per gli interventi di bonifica o messa in sicurezza di ciascun sito inquinato di interesse nazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dispone la nomina di un Commissario straordinario, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche le risorse a disposizione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare per le bonifiche dei siti inquinati, nonché le garanzie e gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 11.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva bonifica o messa in sicurezza dei siti e per il recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti, i Commissari straordinari, individuabili eventualmente nella figura del sindaco, nel caso che sia interessato un unico comune, e anche nell'ambito delle società a controllo pubblico nazionali o locali, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e le Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, previo parere favorevole dell'ARPA competente, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato o dalle Regioni.

4. I Commissari straordinari in carica, nominati ai sensi del presente articolo, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini della bonifica o messa in sicurezza del sito».

11.0.40

RUFA, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da destinare alla ricompensa dei soggetti che in via assolutamente anonima segnalano l'esistenza di una discarica abusiva; Con decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti le garanzie, i termini, le modalità, le tempistiche, l'ammontare della ricompensa, nonché le modalità di controllo e verifica delle segnalazioni pervenute».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 11-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo».

Art. 12

12.1

MARTELLI, DE BONIS

Al primo periodo, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante sia dal numero, che dall'utilizzo di veicoli a motori endotermici, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione a procedere, dal 1° gennaio 2020, a una riduzione del 5 per cento del fabbisogno di acquisto o noleggio di veicoli e all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente "full electric" o a "celle a combustibile", nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di

spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli».

12.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «in dotazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in dotazione, adibiti al trasporto su strada, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli leggeri a basse emissioni, così come definito dal regolamento UE 631/2019 nonché di bus urbani elettrici puri, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spese».

12.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non inferiore al cinquanta per cento» con le seguenti: «in misura non inferiore all'ottanta per cento»

12.9

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «energia elettrica o ibrida» aggiungere le seguenti: «o da veicoli a minor impronta di carbonio possibile».

12.12

AUGUSSORI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due veicoli», aggiungere in fine le seguenti: «all'anno».

12.16

CAMPARI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo finalizzato a incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati nella categoria euro 0 o euro 1 con veicoli nuovi.

3-ter. Le risorse di cui al comma 3-bis sono destinate, a fronte della presentazione da parte dell'acquirente, del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, alla concessione di un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato dal 1° gennaio 2019 al 1° giugno 2020 e immatricolato entro il 31 dicembre 2020.

3-quater. Il contributo di cui al comma 3-ter è riconosciuto anche per i veicoli acquistati da privati con lo strumento del *leasing*.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 3-ter».

12.22

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a cinquantamila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e termini di presentazione delle domande».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per il 2022».

12.24

TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e per lo sviluppo del cicloturismo e per la messa in sicurezza di percorsi ciclabili di interesse regionale e comunale, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio nazionale, con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. I criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al presente comma sono definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente:

- all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

- alla tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000.

12.26

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Nell'ambito della progettazione e realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'individuazione dei progetti e degli interventi da realizzare, d'intesa con Rete

Ferroviana Italiana SpA, deve prioritariamente considerare il riutilizzo delle ferrovie dismesse e delle relative pertinenze».

12.350 (già 12.2000/3)

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire i commi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa 45,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2022.

3-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, pari complessivamente a 74,4 milioni di euro per l'anno 2020, 73,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 48,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

12.351 (già 12.2000/4)

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPATHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per

un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al Comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui ai comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati

personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibil-

mente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

12.352 (già 12.2000/5)

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTHEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN

Dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:

«3-quinquies. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Art. 5-septies. - (*Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani*) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le scuole che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso le strutture di cui al presente comma che vogliono dotarsi di apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale del-

le sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

12.0.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il riconoscimento di incentivi economici al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climateranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non con-

formi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008 e al Regolamento (CE) n. 715/2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari a 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati di cui al comma 2 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo di cui al comma 3 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui

al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è concesso a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, fino ad esaurimento delle medesime risorse».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020».

12.0.8

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 32-bis.

(Semplificazione della sostituzione serbatoi GPL per autotrazione)

1. Per la sostituzione decennale dei serbatoi dei veicoli equipaggiati dall'origine con sistema di alimentazione GPL, le prescrizioni relative alla visita e prova di cui all'articolo 78 comma 1 del Codice della Strada non si applicano.

2. Con apposito decreto direttoriale il Ministero dei Trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce:

a) le procedure operative per l'attuazione di quanto indicato nel comma 1;

b) le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione."».

12.0.16

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *c)*, è aggiunto il seguente periodo: "È considerata nuova unità di cogenerazione, e non rifacimento, l'intervento di totale ricostruzione di un impianto di cogenerazione in esercizio da almeno 20 anni che non abbia mai avuto accesso ai regimi di sostegno del presente provvedimento".

b) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto al comma successivo».

12.0.19

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Cogenerazione per gli obiettivi di decarbonizzazione)

1. All'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla data di entrata in esercizio dell'unità di cogenerazione"».

12.0.23

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».

12.0.25

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato».

12.0.26

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1, non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo".».

12.0.27

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere in fine le seguenti: ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata

la facoltà di cui al comma 1 lettera *b*) del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

12.0.28

PICHETTO FRATIN, GALLONE, PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Investimenti verdi - Autorizzazione di impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani ed alla connessa produzione di biografene)

1. In deroga alle previsioni di cui alla parte II e IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di ricerca, sperimentazione e industrializzazione su sistemi di selezione, recupero e trattamento chimico-fisico a freddo, a emissioni zero, dei rifiuti solidi urbani che prevedono:

- a)* il recupero delle materie prime seconde disperse nel rifiuto;
- b)* la produzione di grafene da matrici organiche da rifiuti e/o da combustibili sia solidi che liquidi;
- c)* che abbiano una potenzialità non superiore a 100.000 tonnellate annue;
- d)* che producano, almeno 20 grammi di biografene per tonnellata gestita, devono presentare istanza di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allegando la documentazione tecnica per la realizzazione del progetto stesso.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime nei successivi 60 giorni di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la regione di competenza.

3. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a)* i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) la data di scadenza dell'autorizzazione in conformità con quanto previsto dal comma 4.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della sua scadenza i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) soggetto interessato e ragione sociale;

b) sede legale dell'impresa autorizzata;

c) sede dell'impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell'autorizzazione».

12.0.32

NUGNES, DE PETRIS, D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Piano Nazionale della Mobilità)

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone entro il 2020 l'aggiornamento, previsto dall'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica del marzo 2001, trasformandolo in un Piano Nazionale della Mobilità che, compiendo un'analisi sulle principali problematiche di saturazione, congestione ed emissione di sostanze inquinanti e climalteranti, esistenti nel nostro Paese, abbia come priorità la riduzione delle emissioni di gas serra. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

12.0.35

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13.marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

12.0.37

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola "lavorazione" è sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera *a)*, dopo la parola "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere *b)* e *d)*, la parola: "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

h) al comma 5, la parola "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere *b)* e *d)*, la parola "rilevanti" è soppressa;

l) al comma 9, le parole "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione,

in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività."

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.38

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di biomasse)

1. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-*bis* della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

12.0.39

GALLONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di impianti di digestione anaerobica o compostaggio)

1. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

12.0.42

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Risorse per la bonifica dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici".

2. Le risorse di cui al precedente comma sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2020 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con

le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al comma 1, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

12.0.43

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gen-

naio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.».

12.0.45

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«12-bis.

(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone a titolo meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquee demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

12.0.46

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,
TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di oneri per l'elettricità dei consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. Ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa idraulica dei consorzi di bonifica si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, per le imprese a forte consumo di energia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione della presente disposizione».

12.0.47

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni di semplificazione per i consorzi di bonifica e di irrigazione)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2, non si considerano concessionari soggetti passivi dell'imposta i consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio"».

12.0.48

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 496, le parole: "30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";

b) al comma 497, le parole: "95 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "100 per cento" e le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro"».

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021 ulteriori rispetto alla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

12.0.49

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di ILVA Spa)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

2. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge di cui al comma 1 come modificato dal medesimo comma 1, si applica altresì alle condotte poste in essere dal 3 novembre 2019 alla data di scadenza del termine di attuazione del piano ambientale di cui al medesimo articolo 2, comma 6, fatti salvi i principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

12.0.50

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, GALLONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

(Revisione vincoli sull'utilizzo proventi sanzioni al codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione».

Conseguentemente al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono abrogate.

12.0.52

PEPE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aeroporto di Lamezia Terme)

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ampliamento dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme per adeguare l'aerostazione al crescente traffico di passeggeri in transito, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

12.0.55

PUCCIARELLI, STEFANI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e

conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: -3.000.000;

2020: -3.000.000;

2021: -3.000.000.

12.0.58

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla disciplina sulle società in-house)

1. All'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche" è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici"».

12.0.60

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - *(Cessazione della qualifica di rifiuto)*. - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero,

incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfino i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

- a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
- c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
- d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

- a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le

autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a)* a *e)*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208, comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo; qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

12.0.66

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24/03/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, si avvale della struttura e dell'anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

12.0.67

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al capo IX del titolo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 63-bis.

(Interventi per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori delle micro, piccole e medie imprese in crisi)

1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche per la promo-

zione dei livelli occupazionali, e di determinare la riqualificazione e il riorientamento delle risorse umane delle micro, piccole e medie imprese in crisi, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle novità derivanti dall'adozione della robotica e dell'intelligenza digitale nei sistemi produttivi, sono promosse attività di ricerca, di qualificazione e di formazione destinate ai lavoratori delle imprese di cui al presente comma soggetti al rischio di espulsione o espulsi dai processi produttivi.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso le università e gli enti di ricerca, promuove interventi volti allo sviluppo, all'innovazione e al potenziamento delle capacità competitive del tessuto industriale rappresentato dalle micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati sulla base di progetti presentati ai sensi del decreto di cui al comma 5 mediante la sottoscrizione di contratti tra i soggetti individuati dal comma 3 e le università o enti di ricerca.

3. Possono beneficiare delle attività e degli interventi di cui al presente articolo:

- a) le micro, piccole e medie imprese in crisi;
- b) le imprese artigiane.

4. Le attività e gli interventi di cui al presente articolo sono volti, in particolare, al riorientamento e al recupero di competitività di strutture industriali attraverso progetti di ricerca e di formazione del personale interessato compresi nell'ambito di uno specifico programma organico di intervento da svolgere in collaborazione con le università e con gli enti pubblici di ricerca.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'ambito di applicazione, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i tempi di attivazione, nonché gli strumenti di realizzazione dei progetti e di erogazione dei contributi.

6. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono contributi a fondo perduto.

7. Al finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente:

Il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

12.0.68

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le condotte poste in essere in attuazione delle autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei termini e delle modalità, ivi stabiliti, costituiscono adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale e dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa.

12.0.71

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il Titolo II e l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO II-BIS

RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE

Art. 12-bis.

(Obiettivi)

1. L'obiettivo dei seguenti articoli del presente Titolo è quello di attuare le disposizioni della Direttiva n. 2019/904/UE e prevenire nonché ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali

innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Art. 12-ter.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Art. 12-quater.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si applicano le seguenti definizioni:

1) "plastica": il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907 /2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

2) "prodotto di plastica monouso": il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

3) "plastica oxo-degradabile": materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

4) "attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;

5) "rifiuto di attrezzo da pesca": l'attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all'attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;

6) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro dell'Unione europea;

7) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;

8) "norma armonizzata": una norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

9) "rifiuto": il rifiuto definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

10) "regime di responsabilità estesa del produttore": il regime di responsabilità estesa del produttore definito all'articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

11) "produttore":

a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l'attività di pesca definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

12) "raccolta": la raccolta definita all'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;

13) "raccolta differenziata": la raccolta differenziata definita all'articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;

14) "trattamento": il trattamento definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

15) "imballaggio": l'imballaggio definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;

16) "plastica biodegradabile": plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;

17) "impianto portuale di raccolta": 1 'impianto portuale di raccolta definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE.

Art. 12-*quinquies*.

(Riduzione del consumo)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del

consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione europea in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure devono produrre entro il 2026 una riduzione pari al 50 per cento del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul territorio nazionale.

2. Le misure di cui al comma 1 possono comprendere obiettivi di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, contributi alle aziende del settore per la loro riconversione produttiva e per la ricerca di nuovi prodotti meno inquinanti, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale.

3. Nel decreto di cui al comma 1, si possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati. Le misure adottate di cui al presente comma devono essere proporzionate e non discriminatorie.

4. Nel decreto di cui al comma 1, sono previste misure per il monitoraggio dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e dell'applicazione delle misure di riduzione adottate.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente" la cui dotazione è determinata dalle maggiori

entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, e dalle risorse derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12-*duodecies*.

Art. 12-*sexies*.

(Restrizioni all'immissione sul mercato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, è vietata.

Art. 12-*septies*.

(Requisiti dei prodotti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell'uso previsto del prodotto.

2. Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.

3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato:

a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale ("bottiglie in PET") devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione;

b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte E dell'allegato devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio nazionale.

Art. 12-*octies*.

(Requisiti di marcatura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato e immesso sul mercato deve recare sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:

a) le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti;

b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull'ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.

Art. 12-*decies*

(Raccolta differenziata)

1. Con il decreto di cui al comma 1, vengono adottate le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno;

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

2. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno.

Art. 12-*undecies*.

(Misure di sensibilizzazione)

1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere dei Ministri dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dal presente Titolo, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:

a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE;

b) l'incidenza sull'ambiente, in particolare l'ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica;

c) l'impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

2. Per realizzare le misure di sensibilizzazione di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito Fondo, le cui risorse sono ripartite

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tra i ministeri di cui al comma 1, sulla base dei programmi di rispettiva competenza, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 12-duodecies.

(Sanzioni)

1. Con il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 12-*quinquies* si stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 5».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 30 per cento per il gas e dal 7 per cento al 21 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Allegato

(Titolo II-bis - articoli 12-*bis* - 12-*duodecies*)

PARTE A

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*quinquies*, sulla riduzione del consumo

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

PARTE B

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*sexies*, sulle restrizioni all'immissione sul mercato

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);

- 3) piatti;

- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

- 5) agitatori per bevande;

- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;

- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

PARTE C

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*septies*, sui requisiti dei prodotti

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e re-

lativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera *g*), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che sono in forma liquida.

PARTE D

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*octies*, *sui requisiti di marcatura*

- 1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;
- 2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;
- 3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;
- 4) tazze per bevande.

PARTE E

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*decies*, *sulla raccolta differenziata e di cui all'articolo 12-septies*, sui requisiti del prodotto

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;

b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera *g*), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida.

PARTE F

Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 12-*undecies*, *sulle misure di sensibilizzazione*

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a)* destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b)* generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c)* pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo *fast food* o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze per bevande e relativi tappi e coperchi;

5) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori;

8) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all'articolo 3, punto 1-*quater*, della direttiva 94/62/CE;

9) assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi.

Art. 13

13.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-*bis*. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione

di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022».

13.4

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1-bis:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.5

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

13.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.7

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico».

13.8

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza».

13.13

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 172 milioni di euro per l'anno 2020, di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 253 milioni di euro per l'anno 2022, di 309 milioni di euro per l'anno 2023, di 293 milioni di euro per l'anno 2024, di 244 milioni di euro per l'anno 2025 e di 318 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

13.14

STABILE, RIZZOTTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei confronti delle categorie del pubblico impiego che in sede di rinnovo contrattuale anche precedenti al triennio 2019-2021, ottemperano al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo».

13.19

BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui al comma precedente potrà essere incrementato negli anni successivi per garantire, nei rinnovi contrattuali per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'economia e finanze».

13.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.4

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al fine di valorizzare la progressione di carriera dei dipendenti e dirigenti pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti" sono soppresse.

- al comma *1-bis* dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "secondo principi di selettività" e "attraverso l'attribuzione di fasce di merito" sono soppresse».

13.0.5

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli Atenei».

13.0.6

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465 e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi supplementari, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 13-ter.

(Norme in materia di vice segretari comunali)

1. Nei comuni aventi una popolazione fino a diecimila abitanti nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, previa autorizzazione del Ministero

dell'Interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.

2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco».

13.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifica del comma 96 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56 in materia di personale trasferito)

1. All'articolo 1, comma 96, lettera *a*), della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo le parole: "posizione giuridica" sono aggiunte le seguenti: "comprese, se possedute, le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza,".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

13.0.8

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2020-2022 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate a decorrere dall'anno 2020 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni, 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 30 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2020. Il Ministero

dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

Conseguentemente ridurre di 60 milioni di euro lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze.

Sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.

13.0.9

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 10 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile", sono sostituite dalle seguenti: "la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2020 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2021 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2020 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile"».

13.0.10

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, ORTIS, DI GIROLAMO, FEDE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga delle misure per il superamento del precariato nella PA)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni ed allo scopo di proseguire ulteriormente nel superamento del precariato nel settore del pubblico impiego, all'articolo 20, comma 1, del decreto legisla-

tivo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "nel triennio 2018-2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021"».

Art. 14

14.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «di 48 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 152 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 tutti gli importi del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

14.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 48 milioni di euro» con le seguenti: «di 200 milioni di euro»;*

b) *sopprimere il comma 2.*

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l'anno 2020».

14.4

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

14.8

GRASSI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, in fine, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel medesimo triennio, 450 allievi vice ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per le Forze di Polizia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

14.0.3

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di prevenire i fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato "Osservatorio", composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Sono compiti dell'Osservatorio:

a) monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio ed alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia;

b) svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale;

c) elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio;

d) elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari;

e) promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

3. L'Osservatorio redige con cadenza annuale una relazione sulle attività di cui al comma 2, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale di cui al comma 3, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria:

a) attivano specifici programmi di formazione per i rispettivi operatori, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *c)*, la cui frequenza è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza;

b) attivano programmi di sostegno per i rispettivi operatori, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio ai sensi del comma 2, lettera *d)*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio, nonché i contenuti dei programmi di formazione e sostegno di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

14.0.4 (testo 3)

FAGGI, CANDURA, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI, PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per le truppe da sbarco, per unità anfibia, incursori subacquei, "acquistori obiettivi", e "Ranger" delle Forze armate e modifiche alla disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi per la promozione delle attività sportiva con arma da fuoco)

1. Per il personale dell'Esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base a decorrere dal 1° gennaio 2020. Al medesimo personale dell'esercito "acquistare obiettivi" e "ranger" in servizio presso gli enti di Forze speciali o che operano per finalità delle Forze speciali è altresì corrisposta l'indennità supplementare mensile per operatore delle Forze speciali prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

2. Al fine di promuovere le discipline sportive che utilizzano le armi da fuoco per i comprovati benefici in termini di capacità di concentrazione e di autocontrollo, anche alla luce degli importanti risultati olimpici ottenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i prezzi delle carte valori e stampati per i libretti di licenza per porto d'armi per tiro a volo sono diminuiti dello 0,5 per cento ed è consentita, anche se non destinata alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*.

3. Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 *parabellum*, nonché" sono abrogate.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

14.0.5

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei)

1. All'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura percentuale dell'indennità di cui al secondo comma, percepita dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore od operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonché presso centri e nuclei aerosoccorritori, è elevata al 220 per cento dell'indennità di impiego operativo di base. Il personale di cui al quarto comma percettore dell'indennità per brevetto di incursore, di subacqueo o di aerosoccorritore, quando cessa di percepire l'indennità supplementare, ha diritto alla corrispondenza della medesima indennità supplementare in misura pari a un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

14.0.7

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rideterminazione calcolo delle pensioni del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato)

1. Ai fini della determinazione della base contributiva e del calcolo della pensione, del trattamento economico di fine servizio e delle eventuali ulteriori indennità correlate di competenza del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in congedo a decorrere dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2017, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche. Conseguentemente, i trattamenti economici non fruiti per effetto dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo spettanti al personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, sono rideterminati, con decorrenza dal giorno successivo sino al termine di ciascun periodo di vigenza delle citate disposizioni o dalla data di congedo, tenendo conto dei benefici economici connessi alle progressioni di carriera e agli automatismi stipendiali maturati ma non fruiti nel periodo di vigenza delle medesime disposizioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

14.0.8

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare)

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo tese a prevenire e a contrastare gli illeciti in materia agroambientale e agroalimentare, a far data dal 1° settembre 2020 è incrementata di 200 unità la dotazione organica del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 si provvede mediante riqualificazione e ricollocazione a domanda dei militari del ruolo dei Carabinieri forestali già in forza al Comando Unità Forestali Ambientali Agroalimentari.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno del 8 giugno 2001.».

14.0.9

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

Art. 15

15.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.2

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».

15.3

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «6 milioni di euro».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

15.5

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO,
AUGUSSORI, STEFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo l'articolo 231 è inserito il seguente articolo:

"Art. 231-bis. - (*Trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito a domanda ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di cui all'articolo 6, comma 3, può partecipare ad una nuova procedura di mobilità ordinaria solo ove questi abbia prestato effettivamente ed ininterrottamente servizio in tale sede per un periodo non inferiore a due anni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

15.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

15.0.2

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Lavoro straordinario Polizia locale)

1. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alla Polizia locale, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.500.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

15.0.3

PEROSINO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

alimentato da una quota pari a 14 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ridurre di 14 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

15.0.4

CARBONE, DE SIANO, CESARO, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanziari - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.».

15.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assicurazione INAIL per i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia penitenziaria)

1. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - è estesa alle attività ed agli operatori dei Vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria.

2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate" aggiungere le seguenti:

"con esclusione degli operatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"».

15.0.7

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il

collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

15.0.9

PEROSINO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Le risorse finanziarie cui di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

Art. 16

16.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.3

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 149.973.488», «euro 147.502.805» ed «euro 2.470.683» con le parole: «euro 200 milioni», «euro 197 milioni» e «euro 3 milioni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

16.0.1

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 57 del Codice di procedura penale)

1. All'articolo 57, secondo comma, punto 2, del Codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'ambito del territorio di appartenenza, le guardie» sono aggiunte le parole «delle regioni».

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 700.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.»

16.0.2

PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

"1. Il personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nell'aerea A1-F3 che alla data di entrata in vigore della legge abbia l'incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del 15 marzo n. 90, deve essere inquadrato nell'area corrispondente A2-F3. Gli oneri economici derivanti dalla presente

disposizione sono a valere sui fondi previsti all'articolo 99 comma 2 per la quota corrispondente"».

16.0.3

RICHETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizione per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)

1. La lettera *b*), del comma *2-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, è sostituita dalla seguente:

b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso dell'idoneità psicofisica.»

Art. 17

17.1 (testo 2)

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO,
AUGUSSORI, STEFANI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di polizia, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo, nonché di prevedere un nuovo sistema di assunzione dei vigili del fuoco che garantisca l'ingresso di giovani adeguatamente selezionati e specificamente formati, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è

istituito un apposito fondo con una dotazione di 220 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

17.2

CANDIANI, TOSATO, FAGGI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) - 1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, nonché di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti e di ordinamento del personale del medesimo Corpo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

17.3

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MALLEGNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale apparte-

nente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.4

BERUTTI, MALLEGGNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

17.5

DAMIANI, MALLEGNI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile*) - 1. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti a perseguire a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 72 milioni di euro per l'anno 2020, 144 milioni di euro per l'anno 2021 e 216 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

17.8 (testo 3)

CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'armonizzazione del trattamento retributivo e previdenziale e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le finalità di cui ai commi successivi. Conseguentemente, a parziale copertura degli interventi finalizzati all'armonizzazione,».

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;

c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- a) euro 13.650.000 per l'anno 2020;
- b) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- c) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- d) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- e) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- f) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- g) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- h) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021».

Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione, pari a:

- 38.785.000 per l'anno 2020;
- 63.235.000 per l'anno 2021;
- 67.345.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- 67.990.000 per l'anno 2025;
- 68.440.000 per l'anno 2026;
- 68.540.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- 68.620.000 per l'anno 2030;
- 68.770.000 a decorrere dall'anno 2031.

Si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.11

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro», con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.12

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro» con le seguenti: «una dotazione di 40 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.13

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO

Al comma 1, sostituire le parole: «una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «una dotazione di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, di ulteriori 91 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate a misure di equiparazione graduale retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

e all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 204 milioni di euro per l'anno 2021 e di 104 milioni di euro per l'anno 2022, di 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 149 milioni di euro per l'anno 2025 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»

17.14

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Conseguentemente, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del primo periodo, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

17.15

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

17.16

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, BUCCARELLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.17 (testo 2)

AUGUSSORI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99»;

b) *dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di qui al de-

creto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

17.22

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 5 milioni per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 361 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 326 milioni di euro per l'anno 2025 e di 407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.350 (già 17.1000/3)

SALVINI, CANDIANI, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, AUGUSSORI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «adottare provvedimenti» *fino alle parole:* «Forze di Polizia» *con le seguenti:* «valorizzare il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e assicurarne il completo allineamento del trattamento economico e previdenziale a quello del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n.97 e 6 ottobre 2018, n. 127, in materia di riordino di funzioni e compiti di ordinamento del personale del medesimo Corpo»;

b) *sostituire le parole da: «di 120» fino alla fine del periodo con le seguenti: «65 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021»;*

c) *dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 40 milioni per l'anno 2020 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».*

17.351 (già 17.1000/2000/1)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole da: « "65 milioni di euro" fino a "2022" con le seguenti: "70 milioni di euro nell'anno 2020, 140 milioni di euro nell'anno 2021 e di 191 milioni di euro a decorrere dal 2022"»;

Conseguentemente:

a) *sopprimere l'articolo 79;*

b) *sopprimere l'articolo 82;*

c) *dopo l'articolo 91 aggiungere il seguente:*

"Art. 91-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali e dei porti turistici, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si ap-

plica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari al 1.422,3 milioni di euro per l'anno 2020, 3.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, 3.501,8 milioni di euro per l'anno 2022, 3.976 milioni di euro per l'anno 2023, 4.076 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 284,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 305 milioni di euro per l'anno 2022, a 375 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 e a 340 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 99 milioni di euro per l'anno 2020, a 76,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 99 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2022 e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione di riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 1.100,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.142 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.242 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.377 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richie-

denti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

17.352 (già 17.1000/6)

CANDIANI, SALVINI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di:

- a) 430 unità non prima del 10 maggio 2020;
- b) 140 unità non prima del 1° settembre 2020;
- c) 430 unità non prima del 1° aprile 2021.

Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.000 unità.

1-ter. Per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2020, si provvede mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

1-quater. Le facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1-bis, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di:

- d) euro 13.650.000 per l'anno 2020;

- e) euro 37.565.000 per l'anno 2021;
- f) euro 41.675.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
- g) euro 42.320.000 per l'anno 2025;
- h) euro 42.770.000 per l'anno 2026;
- i) euro 42.870.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;
- j) euro 42.950.000 per l'anno 2030;
- k) euro 43.100.000 a decorrere dall'anno 2031;

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2020 e di 670.000 di euro annui a decorrere dal 2021"».

Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

17.353 (già 17.1000/7)

TESTOR

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

'h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.'"».

17.0.1

GASPARRI, RIZZOTTI, STABILE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, TESTOR, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

DAMIANI, GALLONE, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.3

BERUTTI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del corpo dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 15,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.5

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per la revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 217, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, e 14 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.»

17.0.6

STEFANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, 80 milioni di euro per l'anno 2021, e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate a misure di equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con le retribuzioni e il sistema previdenziale del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 erogati mediante successivi provvedimenti legislativi compatibili con le risorse stanziare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per 2020, 80 milioni per il 2021, 90 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

17.0.7

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Stabilizzazione del personale precario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali nonché per sostituire il *turn over* si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

2. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2019:

a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

4. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 sono destinati risorse nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, a cui si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 94, commi da 2 a 2-*quater*».

Conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-ter. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-ter del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

1-quater. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

1-quinquies. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

17.0.11

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Impiego dei beni immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa per le esigenze del Servizio nazionale della protezione civile)

1. All'articolo 307, comma 4, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per essere assegnati, con priorità rispetto ad ogni altra destinazione e a domanda, per le esigenze delle strutture operative statali del Servizio nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ai fini della loro riconversione a sedi di servizio.».

17.0.14

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia pe-

nitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2020 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2020 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2020 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2020 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, alla Polizia penitenziaria.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19.000.000 euro per l'anno 2020 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.».

17.0.15

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla com-

partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.16

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

17.0.17

TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

«1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la seguente:

"h-bis) concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari istituiti dai comuni, comunità montane, città metropolitane, Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto della legislazione e degli statuti vigenti, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.».

17.0.18

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco)

1. Al fine di tutelare e valorizzare le raccolte di documentazione, materiali e mezzi riguardanti la storia dei vigili del fuoco, di assicurarne l'arricchimento e la custodia e di promuoverne la pubblica fruizione, è fondato l'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco, avente sede, in prima applicazione, a Mantova e a Napoli.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Istituto per la conservazione della storia dei vigili del fuoco e possono essere individuate ulteriori sedi territoriali in cui si articola lo stesso.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 80.000 per l'anno 2020 e a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

4. È autorizzata l'iscrizione in bilancio, mediante riassegnazione nel programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, delle eventuali somme versate all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di liberalità, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'Istituto di cui al comma 1.».

17.0.19

CANDIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Contributo alle spese per i dispositivi integrativi di soccorso pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Una quota non superiore al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione di manifestazioni pubbliche, per le quali, in presenza di peculiari condizioni di criticità, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone l'attivazione di un dispositivo integrativo di soccorso pubblico, è destinata, mediante riassegnazione, a finanziare i costi sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare la pubblica incolumità in occasione degli eventi medesimi, ivi compresi i costi delle ore di lavoro straordinario.

2. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il comitato è altresì composto dal comandante dei vigili del fuoco per la trattazione di questioni di ordine e sicurezza pubblica per le quali è necessario acquisire valutazioni tecniche attinenti a profili di pubblica incolumità, di soccorso pubblico e di difesa civile";

b) al terzo comma, le parole: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono soppresse.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'aggiornamento delle tariffe, determinate su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».

17.0.21

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

1. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2020, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 18.944.754 euro da destinare all'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2020, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 ed incrementato dall'articolo 1, comma 442, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'incremento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.0.24 (testo 2)

VALLARDI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice si applicano anche a tutte le vittime del dovere nonché ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il comma 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente articolo si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione e non solo sulla parte corrispondente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all'evento.

5. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), numero 1), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione, sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, per un importo non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e non superiore a

45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Art. 18

18.350 (già 17.1000/2000/4)

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 3-quinquies, inserire il seguente:

«3-*sexies*. Ai fini della formazione delle graduatorie e della costituzione delle liste di cui al punto 2.2, lettera *j*), del decreto ministeriale 2 agosto 2017, in continuità con la disciplina vigente, sono confermate tutte le disposizioni previste dai decreti ministeriali emananti ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.4

CAMPAGNA, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, NOCERINO, MATRISCIANO, PIRRO, ROMANO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019, entro due anni dalla loro data di pubblicazione.

3-*bis*. All'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

3-*ter*. L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.».

18.5

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ii comma 361 è abrogato.».

18.6

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «La disposizione del presente comma e dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non si applica agli enti locali.»

Dopo comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate dalle vigenti disposizioni di legge, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere allo scorrimento di graduatorie ancora valide, ai sensi dell'articolo 1, commi 362, 362-bis e 362-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la copertura dei posti previsti nei piani di riassetto organizzativo definiti in base all'articolo 1, comma 844, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

18.9

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 361, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dai 10 gennaio 2020 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche".

3-ter. Al fine di estendere la possibilità di utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'assunzione di candidati idonei non vincitori, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche approvate sino al 31 dicembre 2019, entro e non oltre il 30 settembre 2020.».

18.28

LAFORGIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Ai fini del comma 1 del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

18.351 (già 18.2001/4)

DAL MAS

Dopo il comma 3-sexies inserire il seguente:

«3-sexies. I. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 362-bis, le parole: "allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015", sono sostituite con le seguenti: "allo scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2018";

b) il comma 362-ter è soppresso».

18.0.1

GASPARRI, TESTOR, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte, a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

GASPARRI, TESTOR, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo interazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante Corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.3

GASPARRI, TESTOR, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000,000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia industrie difesa)

1. L'Agenzia industrie difesa, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e allo scopo di conseguire la complessiva capacità di operare secondo criteri di economica gestione e di sostenibilità finanziaria, Come previsto dai piani industriali di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, per l'anno 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e nel limite delle capacità assunzionali autorizzate e nel limite delle risorse

se finanziarie, ad assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti a tempo determinato presso l'Agenzia industrie difesa;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2019, alle dipendenze dell'Agenzia industrie difesa, che procede all'assunzione, almeno-quattro anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

18.0.7

DAMIANI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria nel limite massimo di 350 unità, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico bandito con decreto 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2011, tutt'ora efficace ai sensi dell'articolo 1 comma 362-bis, della legge 30 dicembre 2018 n. 145:

a) a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020;

b) previo nuovo accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al ridetto bando di concorso».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.8

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispose un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis".

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazio-

ni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito ai momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

18.0.9

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predisporre un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

2. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

3. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

4. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

5. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

6. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti, ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

7. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-*bis* è abrogato.

8. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.10

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. L'articolo 12-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

3. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

18.0.11

GASPARRI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2020 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

18.0.12

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso-pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2020 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di ca-

pitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».

18.0.13

GASPARRI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

18.0.17

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di semplificare la procedura di reclutamento per la copertura dei posti riservati al personale volontario in ferma prefissata di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato lo scorrimento della prova scritta di esame di cui alle lettere *b)* e *c)* del concorso pubblico bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017 nel limite massimo di 1500 unità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: *a)* a valere sulle facoltà assunzionali previste per l'anno 2020; *b)* limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame secondo l'ordine decrescente del voto in essa, conseguito, fermi restando i titoli e le preferenze applicabili alla predetta procedura, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2020, del requisito dell'età di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; *c)* previa verifica del requisito di cui alla lettera *b)*, nonché dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psicofisici e attitudinali, mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione al numero dei posti di cui al presente comma, secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di cui alla citata lettera *b)*; *d)* previo avvio a più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.18

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, MOLES, MODENA, GALLONE, BERARDI,
LONARDO, PAROLI, BATTISTONI, BERUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11, comma 2-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sopprimere le seguenti parole: "purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare".

2. Sono ammessi alla partecipazione al corso di formazione professionale, finalizzato all'assunzione, tutti i soggetti risultati idonei del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017, in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo bando di concorso».

18.0.19

DAMIANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 allievi finanzieri - Anno 2018)

1. Le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199».

18.0.22

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2020, la Guardia di finanza è autorizzata ad assumere, attingendo alla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso 380 allievi finanziari bandito per l'anno 2018 e fino ad esaurimento della stessa, ai sensi del medesimo articolo 2199».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «406 milioni».

18.0.23

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le risorse di cui ai comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali"».

18.0.25

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento

del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.26

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera *h*), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

18.0.27

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2020, 2 milioni per l'anno 2021 e 2 milioni per l'anno 2022. Ai relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.28

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza,

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica [l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.29

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

«Art. 18-bis.

(Assunzioni di personale di polizia municipale)

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni negli anni 2018 e 2019 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale"».

18.0.30

DAMIANI

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 361 è sostituito dal seguente:

"361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate prevalentemente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono

essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso";

b) il comma 363 è abrogato;

c) il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Le previsioni di cui ai commi 361 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2021".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali 2020».

18.0.33

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 hanno la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, approvate a decorrere dall'anno 2019 entro tre anni dalla data di pubblicazione;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 361 e 365 sono abrogati.

18.0.38

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Premi di produttività nel settore pubblico)

1. Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile corrisposti ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale o di posto di lavoro, riferiti all'efficienza organizzativa e individuale correlata a incrementi della qualità e dell'innovazione delle pubbliche amministrazioni, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. La disposizione trova applicazione, nei limiti delle risorse stanziare, nella misura complessiva di 1.500 euro lordi, limitatamente ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo, nell'anno precedente, fino a 40.000 euro.

2. Ai fini della determinazione dei premi di risultato è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

3. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di riferimento, definiscono speciali piani o progetti volti all'individuazione di obiettivi di efficienza organizzativa o individuale, che comportino innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro, volti al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure di attuazione delle disposizioni del presente articolo, comprese le caratteristiche e i contenuti dei progetti di cui al comma 3 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero dell'efficienza organizzativa, dell'innovazione di prodotto o di processo delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'accesso dei dipendenti al beneficio fiscale».

Conseguentemente, agli oneri di cui ai presente articolo, stimati in 50 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.39

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Al comma 1, articolo 23 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, dopo le parole: "uffici dirigenziali generali", sono inserite le seguenti: "di Direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato"».

18.0.43

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 87 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a una nuova sessione del corso intensivo di formazione della durata di 80 ore complessive e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.44

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 2 del 20 dicembre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle graduatorie dei concorsi di cui al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 e al decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 2015 del 20 dicembre 2018».

18.0.47

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unita-

mente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

18.0.48

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«18-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 è sostituito dal seguente: "Sulla base della graduatoria di merito i vincitori e idonei del concorso sono ammessi in ruolo fino all'approvazione della nuova graduatoria, fermo restando il diritto dei vincitori ad essere assunti anche negli anni successivi"».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, è soppresso il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso».

18.0.49

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente ridurre di 100 milioni tutti gli importi di cui all'art. 99, comma 2 del presente disegno di legge.

18.0.54

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni riguardante il personale SOGESID SpA)

1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio» con le seguenti: «Per far fronte alle esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente, per la risoluzione delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e per attuare politiche volte a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, il Ministero dell'ambiente è autorizzato, in deroga al *turn over* ordinario, ad assumere fino a 300 unità di personale da inquadrare nell'area III, F1, e fino a 80 unità di personale da inquadrare nell'area II, F2 mediante procedura per titoli e colloquio a cui potrà partecipare il personale dipendente della Sogesid SpA distaccato in servizio presso il Ministero dell'ambiente, che sia stato assunto mediante selezione pubblica, che abbia maturato una anzianità di 36 mesi e che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale affidate in mo-

do diretto alla Sogesid S.p.a. proseguiranno e saranno rimodulate in maniera proporzionale alle unità di personale individuato con le procedure selettive di cui al precedente periodo ed effettivamente assunto in servizio al Ministero. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle convezioni tra Sogesid e il Ministero dell'ambiente per le attività di assistenza tecnica"».

18.0.55

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Trasformazione di SOGESID SpA in INVITALIA AMBIENTE SpA)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con Ministero dello sviluppo economico, procede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della società SOGESID S.P.A., di cui all'articolo 1, comma 503 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di renderla strumentale alle esigenze dei quattro Ministeri suddetti.

2. In esito alla trasformazione di cui al comma precedente, SOGESID S.P.A. assume la denominazione di INVITALIA AMBIENTE S.P.A. ed è posta sotto il controllo dell'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.P.A. (di seguito INVITALIA S.P.A.). L'assetto organizzativo di INVITALIA S.P.A. e delle sue controllate, ove necessario, è rideterminato dai Ministeri competenti, al fine di renderlo coerente con quanto disposto dalla presente legge.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, gli organismi di amministrazione della SOGESID S.P.A. sono sciolti e sono individuati i nuovi organi societari. L'amministratore delegato della società INVITALIA AMBIENTE S.P.A. è scelto tra i consiglieri di amministrazione individuati su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra nei rapporti di lavoro attualmente in capo a SOGESID S.P.A.. Il personale subordinato in servizio all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza delle qualifiche, approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di Amministra-

zione di INVITALIA S.P.A" di concerto con le Organizzazioni sindacali del comparto di afferenza di SOGESID S.P.A. INVITALIA AMBIENTE S.P.A. subentra altresì in tutti i rapporti convenzionali e in tutte le attività, anche a valere su risorse comunitarie, facenti capo a SOGESID S.P.A.».

18.0.56

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungerei seguenti:

«Art. 18-bis.

(Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile - AISVIS).

1. Per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile, di seguito denominata "Agenzia", con personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia è sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e opera sulla base di direttive emanate dall'autorità vigilante.

2. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi individuati con le direttive di cui al comma 1, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di sviluppo sostenibile, e, in particolare, supporta la Cabina di Regia «Benessere Italia» istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nel compito di sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del Governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (BES) e per la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), nell'ambito degli impegni sottoscritti dall'Italia per l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I rapporti tra l'Agenzia e la Cabina di Regia sono regolati con apposite convenzioni quinquennali. L'Agenzia eroga inoltre servizi, assistenza e supporto tecnico a tutte le amministrazioni pubbliche nello svolgimento delle funzioni di pianificazione in campo ambientale e nel settore dello sviluppo sostenibile, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di sviluppo sostenibile, anche fuori dal territorio nazionale; può realizzare iniziative di sviluppo sostenibile finanziate da soggetti privati.

3. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni,

rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di sviluppo sostenibile e di pianificazione strategica in campo ambientale.

4. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il Direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai principi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea.

5. L'Agenzia ha la sede principale a Roma, Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere sedi in altre regioni e province autonome dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse regioni e province autonome.

6. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia, nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:

a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di sviluppo sostenibile nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle a titolo oneroso;

b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;

d) le procedure di reclutamento per il Direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18-*quater* della presente legge;

e) le procedure comparative di cui al comma 3;

f) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

g) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

h) la previsione che il bilancio dell'agenzia sia pubblicato nel sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

Art. 18-ter.

(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a euro 50 milioni;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.

Art. 18-quater.

(Personale dell'Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 550 unità.

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) nel periodo transitorio, mediante l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale non dirigenziale attualmente in servizio presso la società Sogesid spa che ne faccia domanda, previa selezione per titoli e colloquio attitudinale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di

cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del comparto Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all'articolo 99 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

18.0.58

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-bis, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

18.0.59

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione dei tetti alla spesa di personale)

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 1, commi dal 557 al 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

- articolo 243-*bis*, comma 8, lettera g); comma 9 lettera a) e c-*bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».

18.0.62

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni normative in materia di assunzioni di personale)

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire

dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

18.0.64

FREGOLENT, PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni di personale per gli enti locali)

1. Gli enti locali con rapporto medio dipendenti-popolazione inferiore, nell'anno precedente, al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione della rispettiva classe demografica, come definiti triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio e comunque nel limite massimo del predetto rapporto medio».

18.0.65

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla

disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

18.0.67

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "contratto di lavoro a tempo determinato", si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato».

18.0.69

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

18.0.70

RUFA, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.71

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

a) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione, in carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3"».

18.0.76

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 2077, secondo comma, del codice civile, nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico o sia applicata una differente contrattazione collettiva in forza di specifiche norme di legge regionali antecedenti la definizione dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale della Pubblica amministrazione 2016-2018".

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si applicano ai giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla

data di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, fino alla cessazione del rapporto di lavoro relativo agli stessi».

18.0.83

DE BONIS, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Personale impiegato nel comune di Matera)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e al quinto periodo le parole: "dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2020";

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: "e 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020" e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000.

18.0.86

GASPARRI, TESTOR, PICETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 100.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

18.0.87

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A favore degli atleti che hanno preso parte a edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sia estive che invernali, entro e non oltre il quarto anno successivo alla partecipazione ai Giochi Olimpici, è riservato il 2 per mille dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Se le riserve di cui al periodo precedente non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».

18.0.88

CANDURA, PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 82, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

18.0.91

SAPONARA, FAGGI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga iscrizione all'albo speciale patrocinatori giurisdizionali superiori secondo le norme previgenti)

1. Al comma 4, dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci"».

18.0.92 (testo corretto)

DAMIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sopprimere il comma 361.»

Art. 18-quater

18-quater.350 (già 18.0.1001/1)

BAGNAI, OSTELLARI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La funzione di magistrato della Corte dei Conti è incompatibile con quella di giudice tributario».

Art. 18-octies

18-octies.0.350 (già 18.0.2002/4)

CAUSIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-ter.

(Assunzione di personale dell'Agenzia delle Dogane)

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli assume, entro il 31 dicembre 2020, 80 unità di personale da immettere nei suoi ruoli del personale dirigente, attingendo, secondo l'ordine di merito, tra i candidati risultati idonei all'esito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando del Direttore del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, n. 146312 del 16 dicembre 2011, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Alla medesima graduatoria sono autorizzate a far ricorso, altresì, le Agenzie fiscali al fine di assumere personale da immettere nei ruoli dirigenziali delle medesime, reclutato tra gli eventuali restanti candidati risultati idonei e non assunti da quest'ultima ai sensi del comma precedente.

3. Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, le Agenzie fiscali utilizzano le risorse previste dal comma 3 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le seguenti parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 371 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 336 milioni di euro per l'anno 2025 e di 417 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

Art. 19

19.3

MONTANI, FAGGI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, le parole da: «31 dicembre 2019» a: «schermature solari e» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020, comprese quelle relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese», e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020;».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.7

VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera b, dopo il numero 1) inserire il seguente:

1.1) al comma 1-bis, dopo le parole: "della presente disposizione," sono inserite le seguenti: "nonché per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica";

b) aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 15 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

19.21

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2) Ai contribuenti è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

19.23

GALLONE

Al comma 1, lettera b), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le parole "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni", sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

19.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente comma: "1-septies.1. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al precedente comma, in corso al 1° maggio 2019 nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, l'asseverazione di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 e successive modifiche, può essere presentata anche successivamente, entro la data del rogito d'acquisto dell'immobile"».

19.31

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-septies, dopo le parole: "ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento," sono aggiunte le seguenti: "o mediante gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380,"».

19.35

TOFFANIN, GALLONE

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 16-ter comma 1 le parole: «dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «dal 1° marzo 2019».

b-ter) all'articolo 16-ter aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli sog-

getti di cui all'articolo 14 comma 2-ter del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; relativamente alle spese di cui precedente comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

19.41

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater.1*, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.42

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le detrazioni di cui al presente articolo non operate al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, sono ammesse in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del loro ammontare. Il soggetto beneficiario delle detrazioni anzidette, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile.". Di conseguenza, al comma 2, *quater*.1, e al comma 3, dopo le parole: "di pari importo", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma";

1-ter. All'articolo 16-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare, il soggetto beneficiario delle detrazioni di cui al presente articolo, al compimento del suo 75° anno ha diritto a godere delle detrazioni di cui ha diritto nel numero di rate - anche inferiore a 10 - dallo stesso indicato nella prima dichiarazione utile"».

19.49

BERUTTI, ROMANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis* e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-*quater*. All'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

19.50

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) Al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche", e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.51

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

a) a fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente comma possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi";

b) al comma 1-*octies* sono eliminate le parole: "di adozione di misure antisismiche" e sono aggiunte dopo le parole: "del presente articolo", le parole: "esclusa la detrazione di cui al comma 2,"».

19.53

GASPARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.54

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi", sono aggiunte le seguenti: "ovvero, su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

19.56

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.59

LOREFICE, GIROTTI, L'ABBATE, MATRISCIANO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «282 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020; -;
2021: - 50.900.000;
2022: - 43.200.000.

19.69

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.70

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare"».

19.76

BRIZIARELLI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-*bis*. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel caso di interventi su facciate di edifici aventi altezza antincendio superiore a 18 metri, l'accesso alla detrazione di cui all'articolo 14 comma 2-*quater* e all'articolo 14 comma 2-*quater*.1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di *kit* aventi Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».

19.78

BERUTTI, ROMANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente"».

19.0.1

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele
PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazione per interventi di manutenzione ordinaria)

1. Ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimasta a carico del contribuente sino ad un ammontare delle stesse non superiore a tremila euro per l'acquisto di materiali beni e prodotti finiti per la esecuzione dei lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'Interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze.

2. L'agevolazione spetta ai seguenti soggetti:

a) proprietari o nudi proprietari;

b) titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

c) locatari o comodatari;

d) soci di cooperative divise e indivise;

e) imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

f) i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

3. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese o siano intestatari di bonifici e fatture:

a) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);

b) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;

c) il componente dell'unione civile;

d) il convivente *more uxorio*, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, con la eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1e A/8.

4. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, copossedute, co-detenute, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatario a prescindere dalla quota a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.5

FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma 3 le parole: "in dieci quote annuali", sono sostituite con le seguenti: "in sei quote annuali".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

19.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'installazione di apparecchiature di miglioramento qualitativo delle acque ai fini della riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5, 000 per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 13 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di parte all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

19.0.8

PERGREFFI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazione fiscale per la classificazione e verifica sismica degli immobili)

1. La classificazione e verifica sismica degli immobili rientra tra gli interventi oggetto di detrazione fiscale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla legge 11 dicembre del 2016 n. 232. La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere.

2. L'attuazione della disposizione consente una detrazione dell'imposta lorda pari all'80 dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016.

3. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare.

4. L'ammontare complessivo degli interventi di classificazione e verifica sismica rientra entro un limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. L'attuazione della disposizione di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi per favorire il riacquisto di unità immobiliari da parte di soggetti che cedono immobili da demolire)

1. In alternativa all'agevolazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

2. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'Immobile di cui al comma 1. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduti».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «di 305 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di 303,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 152,2 milioni di euro per l'anno 2022, di

222,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 187,2 milioni di euro per il 2025, di 344,6 milioni di euro per il 2026 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

19.0.12

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ripartizione credito d'imposta articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, può essere ripartito in tre quote annuali, a scelta del beneficiario, in deroga a quanto prescritto dal comma 1-bis del citato articolo 16 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati complessivamente in 203 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma.».

19.0.13

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Detrazioni IRPEF per abbigliamento protettivo per lo sport)

1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall'anno 2020 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun acquirente.

2. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e con-

formi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634, prEN17092.

3. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni e al Regolamento UE 2016/425.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, nei limiti delle risorse disponibili pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.15

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione dell'aliquota IVA sui coagulometri portatili)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.».

19.0.16

PEROSINO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10 per cento sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.

2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 1 milione di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

19.0.17

FAGGI, PILLON, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese legate al mantenimento della famiglia)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"l-quinquies) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, sostenute per il mantenimento della famiglia, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.18

FERRERO, FAGGI, PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente lettera:

"l-quinquies) le spese documentate, sostenute a decorrere dall'anno d'imposta 2020, nell'interesse dei figli fiscalmente a carico, che non siano già specificamente previste come deducibili nel presente articolo, né tra quelle previste come detraibili ai sensi dell'articolo 15, entro il limite di 5.000 euro per ciascun figlio."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede fino al limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

19.0.19

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Aumento della detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi)

1. Per gli interventi previsti alla lettera *f*) del comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione è elevata al 65 per cento per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispettiva riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

19.0.21

SAPONARA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Promozione del razionalismo in architettura e dell'astrattismo storico italiano)

1. Al fine di promuovere il razionalismo in architettura e l'astrattismo storico italiano, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad intraprendere iniziative volte alla loro promozione nel limite di spesa massimo di 5 milioni di euro di cui: 3 milioni di euro per interventi volti al recupero edilizio e al restauro degli edifici di architettura razionalista; 2 milioni di euro per la valorizzazione dell'astrattismo storico italiano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

19.0.23

BATTISTONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al regime fiscale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ))

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 125 le parole: "almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili"

sono sostituite dalle seguenti: "una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento";

b) dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

"125-*bis*. Il regime di cui al comma 125 si applica, dietro opzione, alle società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita nella comma 121, in cui una partecipazione al capitale ed agli utili in misura superiore al 50 per cento sia detenuta, anche congiuntamente, da una o più società istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che siano soggette ad un regime fiscale analogo a quello delle SIIQ.

125-*ter*. L'opzione di cui al comma 125-*bis* si esercita nei termini di cui al comma 120. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, l'opzione di cui al comma 125-*bis* è esercitata entro il 30 giugno 2020 con effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta. Salvo quanto stabilito dal comma 14-*ter*, in caso di opzione di cui al comma 125-*bis* con effetto dal 1° gennaio 2020, l'imposta sostitutiva di cui al comma 126 si applica con aliquota del 12 per cento e deve essere versata entro il 30 giugno 2020.

125-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina del comma 125-*bis*, incluso l'elenco dei regimi fiscali ritenuti analoghi a quello delle SIIQ";

c) al comma 126, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle parole: "12 per cento";

d) dopo il comma 141-*bis* è inserito il seguente:

"141-*ter*. I conferimenti della totalità di beni effettuati entro il 31 dicembre 2020 dalle stabili organizzazioni di cui al comma 141-*bis* in favore di società che esercitino l'opzione di cui al comma 125-*bis* non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze, e minusvalenze dei beni conferiti. Ai predetti conferimenti si applica, in ogni caso, il trattamento fiscale di cui al comma 140-*ter*".».

19.0.30

CENTINAIO, RIPAMONTI, PIANASSO, MARTI, Pietro PISANI, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito di imposta per la qualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede: quanto a 200 milioni per l'anno 2020 e 240 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2; quanto a 40 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

19.0.37

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: "di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026." con le seguenti: "di 305 milioni di euro per l'anno 2021, 231,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,8

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 291,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 372,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

19.0.41

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga delle detrazioni per le sistemazioni a verde)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

19.0.42

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020"».

19.0.47

PEROSINO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».

19.0.51

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.».

19.0.52

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.0.53

MALLEGNI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».

19.0.54

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOB, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

"1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati."».

19.0.59

NUGNES, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione credito IRPEF e modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

1. All'articolo 10, sostituire il comma 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, con il seguente:

"3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari, dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi".».

Art. 19-ter

19-ter.200

GIROTTO, ANASTASI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1, 2, 3 sono abrogati;
- b) il comma 3-ter è sostituito con i seguenti:

"3-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di importo liberamente pattuito al pagamento della fornitura, erogato da uno dei fornitori diretti o indiretti o da altro soggetto comunque avente un interesse economico diretto o indiretto alla fornitura, ivi compreso l'acquisto delle eventuali eccedenze di produzione dell'impianto o la fornitura di servizi o prodotti complementari, ivi inclusi la mobilità elettrica, le pompe di calore, la domotica, i forni a induzione, i servizi di gestione, i software e i sistemi di accumulo. Il contributo è rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il soggetto che eroga il contributo ha facoltà di cedere il credito d'imposta ad altri soggetti aventi un interesse economico diretto o indiretto alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la

cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Sino alla concorrenza dell'importo aggregato di cui al comma 3-quinques il cliente o il soggetto terzo comunque coinvolto ha facoltà di cedere il credito d'imposta derivante dalla presente disposizione al GSE S.p.A. che provvede al saldo in una unica soluzione in misura pari all'80 per cento del valore del credito d'imposta stesso, o al minor valore del contributo anticipato.

3-quater. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, con l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dei limiti di cui al comma 3 del presente articolo. Il fornitore dell'intervento ha facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Sino alla concorrenza dell'importo aggregato di cui al comma 3-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, il cliente o il fornitore ha la facoltà di cedere il credito d'imposta derivante dalla presente disposizione al GSE S.p.A. che provvede al pagamento in una unica soluzione in misura pari all'80 per cento del valore del credito d'imposta stesso.

3-quinques. Le modalità della cessione a GSE S.p.A del credito d'imposta ai sensi del comma 3-ter sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'acquisto da parte del GSE S.p.A. di tali crediti avviene con il pagamento dei relativi importi entro trenta giorni dalla trasmissione a GSE S.p.A della richiesta di cessione e sino ad un importo di spesa in aggregato pari a euro 15.000.000, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il trasferimento del credito d'imposta al GSE non è consentito al singolo soggetto o a società collegate al medesimo soggetto per importi superiori a euro 200.000. L'Agenzia delle Entrate, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità per segnalare con congruo anticipo il raggiungimento delle soglie agli operatori."

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma *3-quater* è abrogato.

1-ter. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "*7-bis.* Per gli interventi di cui al comma 1, lettera h), la detrazione può essere ripartita in cinque o in dieci quote annuali

costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi, a scelta del contribuente".».

19-ter.201

GIROTTO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

1-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Art. 20

20.3

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sopprimere il comma 5.

20.4

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport» *con le seguenti:* «Le suddette risorse

sono assegnate all'istituto per il Credito Sportivo che subentra nella gestione del Fondo, previo atto di indirizzo governativo, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che ne individui i criteri e le modalità di gestione.».

20.8

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per le attività delle Federazioni sportive, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze dette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio.».

Conseguentemente, apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa minorile)

1. Per sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfettari di spesa, ai premi ed ai compensi erogati per prestazioni di natura non professionale ai collaboratori e alle collaboratrici delle Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se costituite in forma di Reti associative di cui al successivo articolo 41 del medesimo decreto legislativo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, comma 1, lettera *m*), e articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite delle risorse di cui al comma 2, purché

le associazioni che erogano le somme risultino iscritte al Registro unico del terzo settore di cui all'articolo 45 o in uno dei registri di cui all'articolo 101 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, abbiano previsioni statutarie coerenti con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *i)*, *l)* del medesimo decreto legislativo e siano aderenti ad Associazioni riconosciute con Decreto del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 6 lettera *e)* della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato "Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile", con una dotazione massima pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

20.0.9

GALLIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di favorire e di incentivare la pratica sportiva di base è autorizzata per l'anno 2020 una ulteriore spesa di 10 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per attività sportive extracurricolari.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.».

Conseguentemente apportare la corrispondente riduzione a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2.

20.0.25

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 207,75 milioni di euro per l'anno 2020, di 292,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 286,25 milioni di euro per l'anno 2022».

Art. 21

21.2

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

21.3

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

All'articolo 21, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:

2021: - 10.000.000.

21.4

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" sono inserite le seguenti: "oltrech  dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi"».

21.0.1

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

«1. Il comma 187 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,   sostituito dal seguente:

"187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati

in esecuzione di clausole e secondo le modalità definite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

21.0.2

BATTISTONI, ROMEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Fondi immobiliari aperti)

1. I FIA italiani immobiliari sono istituiti in forma chiusa o aperta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione relativi ai FIA immobiliari italiani aperti in base ai seguenti principi:

a) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai FIA italiani immobiliari chiusi di cui all'art. 12 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30;

b) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti non riservati ad investitori professionali:

(i) il patrimonio del fondo deve essere investito in misura non inferiore al 20 per cento in liquidità o strumenti finanziari liquidi;

(ii) qualora un partecipante detenga una partecipazione superiore al 5 per cento del valore complessivo netto del fondo o del comparto, la quota eccedente il 5 per cento non può essere chiesta a rimborso prima di 4 anni dall'investimento. Il rimborso della quota eccedente il 5 per cento deve essere eseguito entro 12 mesi;

c) con riguardo ai FIA italiani immobiliari aperti riservati ad investitori professionali, i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote che avverrà con cadenza non inferiore al trimestre in date prestabilite. Il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi successivi alla data di apertura prestabilita. Tale termine è prorogabile fino a due anni in caso di crisi di liquidità, procedendo a progressive liquidazione parziali. Della proroga la società informa immediatamente la Banca d'Italia e la Consob».

21.0.6

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre-1993, n. 580, e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

4. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

5. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta

istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

6. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

7. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

21.0.7

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI, ERRANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Moratoria per le aziende agricole e per gli imprenditori agricoli, nonché sospensione delle attività di riscossione coattiva)

1. Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, Compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati

versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

4. Fino alla data di cui al comma 3 del presente articolo è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «2.800» e la parola: «5.000» con la seguente: «4.800».

Art. 22

22.1

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22. - (*Impresa 4,0 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*) - 1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio del-

lo Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione:

a) dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) dei fabbricati e delle costruzioni;

d) dei beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all'articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b)*, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge il dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è ricono-

sciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica anche agli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili.

7. Il credito d'imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale Sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'ori-

ginaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si Verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi -controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d'imposta, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente:

all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «euro 3 miliardi» con le seguenti: «2.329 miliardi»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.6

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

22.9

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

22.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 171,13 milioni di euro per l'anno 2020, di 280,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».

22.12

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica anche in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.».

22.15 (testo 2)

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nelle misure previste all'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».

Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

22.18

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento, dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

3-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 3-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 3-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.23

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "mediante soluzioni di *cloudcomputing*" sono aggiunte le seguenti: "e intelligenza artificiale"».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-bis» e sostituire le parole: «al medesimo comma 3» con le seguenti: «ai medesimi commi 3 e 3-bis»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «ai medesimi commi 3, 3-bis e 4»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4».*

22.27

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».*

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 1.

22.28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non

benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di *software* per la gestione, in *cloud*, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità *web* o *App mobile*».

22.30

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione prevista nel presente comma si applica, anche nel caso in cui il soggetto non benefici della maggiorazione di cui al comma 3, per l'acquisizione da parte di piccole imprese, nel periodo indicato dal medesimo comma 3, di software per la gestione, in cloud, dei processi aziendali di produzione, vendita e gestione amministrativa e relativo ciclo documentale, compresa la conservazione sostitutiva a norma di legge ovvero gestiti in modalità collaborativa tra clienti, fornitori e dipendenti mediante l'utilizzo di applicazioni fruibili in modalità web o App mobile».

22.33

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "*software*, sistemi, piattaforme applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 4 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 3».

Conseguentemente, ridurre di 15 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

22.35

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Al comma 5, sostituire le parole: «l'impresa è tenuta» con le parole: «i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti».

22.36

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

5-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui ai comma 5-bis e che, nel periodo indicato nel medesimo comma 5-bis, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 290 milioni di

euro per l'anno 2021, di 280 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024».

22.37

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Le disposizioni di cui al presente comma si attuano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.38

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso tredicesimo, le parole: "interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

"strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di *self scanning*, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento *contactless*);

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, casseti e casseforti intelligenti);

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto);

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita, potenziamento rete mobile e *wireless*;

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, *fleet management system*, implementazione AGV, silo per la preparazione *pallet di picking, sorter*)".

Nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al capoverso diciannovesimo, le parole: "è di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica" sono soppresse;

- sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

"*software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi *Big Data Analytics*);

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)"».

22.200

TRENTACOSTE

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato, applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

7-ter. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma precedente e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.».

22.39

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Al comma 8, dopo le parole: «alle imprese» inserire le seguenti: «, ivi comprese quelle agricole,».

22.43

PICHETTO FRATIN, GALLONE, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,».

22.44

ARRIGONI, STEFANI, FAGGI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 8, sopprimere le parole: «compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232».

22.46

ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

b) *al comma 9, aggiungere infine le seguenti lettere:*

«e) realizzare modelli di gestione per i manufatti a fine vita generati nel punto vendita e per i manufatti a fine vita potenzialmente conferibili dai consumatori;

f) realizzare modelli di gestione per gli imballaggi a fine vita generati nel punto vendita»;

c) *al comma 13, sostituire le parole: «fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario» con le seguenti: «fino ad un importo massimo annuale di euro 120.000 per ciascun beneficiario».*

22.48

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi ces-

sionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi *17-bis* e *17-ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.51

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«*17-bis.* Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi *17-bis* e *17-ter*, valutati in euro 15 milioni e 700 mila per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

22.52

MONTANI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente e di sviluppo di pratiche legate all'economia circolare, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili.

17-ter. Il credito d'imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.

17-quater. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter, valutati in 15,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.57

Simone BOSSI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo in via sperimentale con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022, preordinato alla riduzione del 30 per cento del prezzo di vendita delle cassette biodegradabili e compostabili utilizzate dagli imprenditori ittici per il pescato. Ai venditori delle cassette biodegradabili e compostabili è attribuito un credito d'imposta nella misura pari al minor introito corrispondente al volume di vendite effettuate, da portare in compensazione nel modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma. Il credito d'imposta è concesso nei limiti della dotazione annua del fondo. Eventuali somme non impegnate nell'anno di riferimento sono impegnate nell'anno successivo».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

22.58

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003/361/CE, pertanto, la nozione di PMI è da intendersi inclusiva dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.

17-ter. Per i professionisti iscritti ai relativi albi, i requisiti di iscrizione alle Camere di Commercio eventualmente previsti sono da intendersi soddisfatti al momento dell'iscrizione al relativo albo professionale. Non possono essere imposti eventuali ulteriori requisiti per l'accesso alle misure di incentivazione che escludano di fatto i liberi professionisti e lavoratori autonomi.

17-quater. Gli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter sono valutati in 35 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

22.0.3

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di

cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».

22.0.6

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole di cui al comma 1 per la parte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi non eccedente 200 mila euro e che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresenta almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000.

22.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 22-bis.

(Incentivi all'investimento nell'economia reale da parte di investitori istituzionali)

1. All'articolo 1, comma 88, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "n. 103" sono aggiunte le seguenti: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2020, 16,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 17 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».

22.0.11

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

22.0.12

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

22.0.13

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

1. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36-*bis*, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo n. 58 del 1998", sono aggiunte le seguenti parole: "o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione";

b) dopo l'articolo 36-*ter*, è inserito il seguente articolo:

"Art. 36-quater.

(Misure per incentivare la destinazione del risparmio previdenziale in investimenti nell'economia reale)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3.

2. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino ai 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati all'articolo 36-*bis* comma 3".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.».

22.0.15

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese)

1. Nell'ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale "Impresa 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo attraverso incentivi fiscali automatici volti a favorire l'innovazione delle imprese, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo.

2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 3, 4 e 5. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca applicata e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere *m*), *q*) e *j*) del paragrafo 1.3 del punto 15 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente "Disciplina degli aiuti di Stato favore di ricerca, sviluppo e innovazione". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati del-

l'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*; nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività di produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

c) i costi per contratti di ricerca *extra-muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato, il costo ammissibile ai sensi del periodo precedente è maggiorato del 50 per cento. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa; si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; la maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera *a)* si applica solo nel caso i soggetti neo assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo

Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

d) i costi sostenuti per l'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. I costi previsti dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili i costi per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

e) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* o alle spese indicate alla lettera *c)*, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

f) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero, nel caso di ricerca *extra-muros*, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c)*.

4. Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 3, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Le attività ammissibili al credito d'imposta riguardano in particolare i lavori per la concezione, la progettazione e la realizzazione di uno o più prototipi non commercializzabili di prodotti nuovi o

sostanzialmente migliorati, i lavori per la realizzazione di progetti dimostrativi iniziali o impianti pilota. Non sono comunque considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari; le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori economici, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c*) del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indica-

te alla lettera *a*) o alle spese indicate alla lettera *c*), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre;

e) costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*) ovvero del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera *c*).

5. Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi campionari. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo economico previsto dal comma 3, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE e della prassi adottata in materia di aiuti di Stato dalla Commissione europea. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, le seguenti spese:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 30 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design e altri titoli equiparabili assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a*); nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) i costi per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3, ad eccezione di quella per la maggiorazione del costo in caso di attività eventualmente commissionate a università e istituti di ricerca;

d) i costi per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)* ovvero alla lettera *c)*; si applicano le stesse regole previste dalla lettera *c)* del precedente comma 3;

e) i costi dei materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera *a)*.

6. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 3, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 4, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milione di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

7. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Il credito d'imposta è utilizzabile per il pagamento in compensazione dei soli debiti di natura tributaria e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si ap-

plicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico *dell'International Federation of Accountants* (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 5 milioni di euro di cui al comma 3. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la re-

lazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 8 nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole "fino a quello in corso al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2019". Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese previsto dal presente articolo.

12. Ferma restando la competenza dell'Agenzia delle entrate in materia di controlli per la verifica della corretta fruizione delle agevolazioni fiscali in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e di credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, una somma non superiore a euro 500.000, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per tali agevolazioni, è destinata ad assicurare le attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico. Nello svolgimento di tali attività di supporto, il Ministero dello sviluppo economico potrà anche ricorrere a soggetti esterni con competenze tecniche specifiche. I tempi e le modalità di svolgimento delle attività di supporto sono definiti dalle amministrazioni coinvolte per quanto di rispettiva competenza.

13. L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è abrogato.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 435.700.000 per l'anno 2021 ed euro 653.500.000 per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni».

22.0.18

BARBONI, BERNINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

22.0.20

GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito di imposta per la sicurezza)

1. Per l'adozione o la sostituzione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza digitale, di sistemi di allarme, nonché la stipula di contratti con istituti di vigilanza, per ciascuno dei periodi d'imposta

2020, 2021 e 2022, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle imprese di vendita al dettaglio e all'ingrosso, distributori di carburante, esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, tabaccai.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

22.0.25

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ammodernamento macchine agricole e forestali)

1. Al fine di promuovere il processo di rinnovamento del parco macchine esistente contribuendo alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza sul lavoro, alla diffusione dell'agricoltura di precisione, alla riduzione dell'impatto ambientale ed al sostegno per le piccole e medie imprese agricole, è istituito il Fondo per l'ammodernamento delle macchine agricole e forestali, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato, il Fondo contribuisce all'acquisto di trattrici e macchine operatrici per l'uso agricolo e forestale con potenza massima di 120 CV, a beneficio degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile che si impegnano a rottamare una macchina agricola equivalente immatricolata prima del 1° gennaio 1991.

3. Le modalità di gestione ed erogazione del fondo di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I contributi del Fondo erogati per l'acquisto di un mezzo agricolo rientrante nelle categorie e tipologie indicate al precedente comma 2, non possono cumularsi con quelli previsti da altre norme, compreso il PSR.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 23

23.1

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, ROMANO, NOCERINO, MATRISCIANO, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 23.

(Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0)

1. La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal "Piano Nazionale Impresa 4.0", si applica, con le modifiche previste dai commi seguenti, anche alle spese di formazione sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

2. Nei confronti delle piccole imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del

credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Ferma restando l'esclusione delle "imprese in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18), del Regolamento UE 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 4 del decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti Tecnici Superiori.

5. Il credito d'imposta spettante in relazione a ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in due quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d'imposta, al previo invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell'autorizzazione all'utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell'autorizzazione all'utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d'imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

6. Continuano ad applicarsi, in quanto Compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro sviluppo economico 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'ispettorato Territoriale del lavoro competente, prevista dal comma 3, dell'articolo 3 del suddetto decreto, non più necessaria ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

7. Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

8. Le disposizioni del comma 4, si applicano anche al credito d'imposta spettante in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 oggetto della proroga prevista dal comma 78 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «305 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «205 milioni di euro per l'anno 2021 e 305 milioni di euro per l'anno 2022»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -;

2021: - 50.000.000;

2022: -.

23.01

Pietro PISANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norma per favorire l'occupazione giovanile e la registrazione di brevetti)

1. Al fine di incentivare l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese finalizzata alla produzione di nuovi brevetti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le piccole e medie imprese di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che operano nei settori d'attività contraddistinti dai codici ATECO 2007, sezioni A e C, divisioni dalla 10 alla 33, possono accedere a un contributo a fondo perduto, non imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, pari al 50 per cento del costo del lavoro relativo a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale dipendente di età non superiore ad anni trenta, a partire dall'anno di assunzione e per i due successivi.

2. Il contributo è erogato alle seguenti condizioni:

a) i neoassunti non devono avere avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei sei mesi antecedenti all'assunzione;

b) i neoassunti non devono aver avuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo con il datore di lavoro che accede al contributo, né con società di persone o di capitale in cui il datore di lavoro che accede al contributo o un suo familiare o affine detenga o abbia detenuto una partecipazione;

c) i neoassunti devono essere impiegati esclusivamente nell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa da attestare con autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del progetto di ricerca al quale il personale neoassunto è destinato;

d) il numero dei neoassunti sul cui costo del lavoro è calcolato il contributo erogabile è pari all'incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato occupati nel biennio precedente l'assunzione stessa. Per incremento occupazionale netto deve intendersi quello definito dall'articolo 2, paragrafo 32, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

e) il requisito dell'incremento occupazionale netto deve essere mantenuto per tutto il periodo di spettanza del contributo. Il venir meno del requisito determina la perdita del contributo stesso a partire dall'anno nel corso del quale è venuto meno l'incremento occupazionale;

f) nei tre anni successivi all'assunzione, l'impresa deve avere ottenuto la registrazione di un numero di brevetti nazionali o internazionali superiore alla media del quinquennio precedente.

3. Il contributo è ammesso nel limite massimo del 5 per cento del costo del personale risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato, in caso di obbligo, presso il registro delle imprese prima della assunzione.

4. In caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio ai sensi delle disposizioni legislative fiscali vigenti, il costo del personale relativo all'ultimo anno deve essere autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

6. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, denominato "Fondo per il bonus brevetti".

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico emana uno o più decreti di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per

ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

23.2

VESCOVI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 23.

(Credito di imposta per la formazione 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 78, le parole: "nel periodo d'imposta successivo à quello in corso al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018";

b) al comma 79, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento" e le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

c) al comma 81, primo periodo, le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2020." sono sostituite dalle seguenti: "330 milioni di euro per l'anno 2020 e di 170 milioni di euro per l'anno 2021".

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, e di 170 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

23.5

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 79, primo periodo, dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari delle micro imprese";

a-ter) dopo il comma 79, è aggiunto il seguente:

"79-bis. Fra le spese di formazione sostenute dai titolari delle micro imprese sono ammesse al credito, nei limiti dell'importo massimo di euro diecimila per impresa richiedente e per un triennio, anche quelle relative alla

consulenza ed assistenza prestate dagli enti formativi riconosciuti dalle regioni, compresi gli enti di formazione appartenenti alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, al fine di favorirne la modernizzazione e sostenerne la crescita, attraverso un percorso facente parte di un complessivo Piano formativo, che preveda un tutoraggio somministrato dai predetti enti che accompagni l'impresa nel suo sviluppo per un periodo almeno triennale; a conclusione di tale periodo, e secondo quanto stabilito da un regolamento approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilirà i contenuti del Piano, è prevista la somministrazione di una formazione continua che consiste in crediti formativi professionali (CFP) a cadenza biennale".

23.10

PICHETTO FRATIN, MODENA, TESTOR, TOFFANIN, TIRABOSCHI

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.11

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 1 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 79, primo periodo dopo le parole: "piccole imprese", sono inserite le seguenti: "e dai titolari di imprese fino a nove dipendenti,"».

23.16

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, ORTIS, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, FEDE

Dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente:

«*I-bis*. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spe-

sa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.00.000;

2021: - 7.500.000;

2022: - 7.500.000.

23.0.2

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.23-bis.

1. Al fine di prevedere la formazione di diplomati e laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

23.0.4

FERRO, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo - IPCEI)

1. Il comma 203, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è *sostituito dal seguente:*

"203. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI), con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto delle singole decisioni della Commissione europea di autorizzazione degli IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

23.0.9

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di "Thomas Cook UK Pie" e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002 come rifinanziato dalla presente legge».

23.0.10

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto e la installazione di sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale)

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza dei veicoli attualmente in uso e a sostenere sviluppi e innovazioni che consentano di aumentare la sicurezza dei veicoli già in uso, ai contribuenti è riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto e alla installazione di sistemi di assistenza alla guida da montare su autovetture e mezzi pesanti già in uso. Il credito d'imposta spetta, nel limite complessivo di spesa di 10, milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 2.000 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 99 comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino a: «e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021 e di 305 milioni di euro per il 2022».

Art. 24

24.3

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-ter. Fino all'emanazione delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 94-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto con il comma 1 del presente articolo, l'obbligo dell'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. del medesimo decreto, è previsto per gli interventi rilevanti rica-

denti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2), e comunque per gli edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Restano fermi il deposito della documentazione al competente ufficio tecnico e la facoltà per le regioni di istituire controlli anche con modalità a campione per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva"».

24.4

PEROSINO, BERUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai comuni delle regioni per i quali è stato riconosciuto nell'anno 2019 lo stato di calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 4».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

24.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Erogazione contributi a favore dei Comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)

1. Le disponibilità finanziarie, di cui all'articolo 2, comma 4 della legge 23 gennaio 1992 n. 32, destinati ai soggetti privati che hanno subito danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al testo Unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2019,

sono erogate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:

a) dei soggetti privati proprietari di immobili tuttora inagibili, il cui diritto a contributo sia stato riconosciuto con sentenza, anche di primo grado, dal Tribunale competente;

b) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico;

c) dei soggetti privati proprietari di immobili, ancora inagibili, siti nei Centri Storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni potranno utilizzare le somme ancora giacenti presso la Banca d'Italia - "Contabilità Speciale 2365 - Fondi *ex* legge 219/81" e, nel caso di insufficienza del Fondo, richiedere l'assegnazione delle risorse necessarie entro e non oltre il 31 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni».

24.0.4

BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI, CASOLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 773, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023";

b) al comma 774, le parole: "entro il 31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.7

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro
PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

b) delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca *ex* articoli 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione *ex* articolo 99, comma 12 L.F.».

24.0.8

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni relative agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

4. Ai comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*,

comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022".

6. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si

provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art. 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di costruzione di Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni della legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti parole: "*c*) e *d*)".

Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)", sono aggiunte le seguenti parole: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

13. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", la parola: "privata" è soppressa».

24.0.11

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 2-bis. del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

"44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente"».

24.0.12

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga dello Stato di Emergenza al 31 dicembre 2021)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

24.0.15

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-bis quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

24.0.16

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012)

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

24.0.19

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-*bis*, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12,8 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021 e 8 milioni per l'anno 2022».

24.0.20 (testo 2)

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI,
SACCONE

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

24.0.23

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge

12 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 5.500.000.

24.0.24

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

"987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,"».

24.0.27

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del

decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.

24.0.30

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera a)," sono aggiunte le seguenti parole: "c) e d),";

2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere a), h)" sono aggiunte le seguenti parole: ", c) e d),";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le parole: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente.»

24.0.33

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021";

2. Per la copertura dell'onere di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2021: - 1.500.000;

24.0.34

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma."».

24.0.35

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, DAMIANI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2020", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

24.0.37

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n. 147)

1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere infine il seguente periodo: "Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122"».

24.0.42

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO,
SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

24.0.43

BORGONZONI, CORTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: "2017, 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "2017, 2018, 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 per l'anno 2021».

24.0.54

BORGONZONI, CORTI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della Legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole: "nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, per l'anno 2021».

24.0.57

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei)

1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti *de minimis* dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo

ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

24.0.59

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" la parola: "privata" è soppressa».

24.0.60

ROMEO, MONTANI, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Rifinanziamento fondo per la formazione dei macchinisti ferroviari)

1. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «21 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

24.0.64

BORGONZONI, CORTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di stabilità 2018) è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 per 44 milioni per l'anno 2019».

24.0.66

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

1. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"».

24.0.72

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di fronteggiare esigenze urgenti connesse agli eventi calamitosi di origine naturale verificatesi nella regione Abruzzo il 10 agosto 2019, il Fondo regionale di protezione civile previsto dall'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 225 milioni di euro per il triennio 2020-2022.

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, 75 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99 della presente legge».

Art. 25

25.2

TOSATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1 Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, ovvero alla rimozione o al superamento di barriere architettoniche nelle parti comuni, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento. Nel caso gli interventi afferiscano o includano interventi per la rimozione o il superamento delle barriere architettoniche nelle parti comuni, non si applicano i limiti massimi di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto articolo 16-bis."».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

25.3

CAUSIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

2) *dopo le parole:* «manutenzione ordinaria» *aggiungere le seguenti:* «e di isolamento termo-acustico»;

3) *dopo le parole:* «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» *aggiungere il seguente comma:*

«1.2. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio».

25.7

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista,

anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.10

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.12

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 Qualora gli interventi di cui al comma 1.1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020.».

25.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SACCONE, FERRO, FANTETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole:* «è inserito il seguente» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.14

STEFANI, TOSATO, FAGGI, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.15

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti»;

b) *dopo il capoverso «1.1» inserire il seguente:*

«1.2 La detrazione di cui al comma 1.1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condo-

miniali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive.».

25.20

FERRO

Al comma 1, sostituire le parole «2020» con le seguenti: «2019 e 2020».

25.21

PERGREFFI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

Sostituire le parole da «interventi edilizi» a «recupero o restauro» con le seguenti: «interventi di ristrutturazione edilizia, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.22

MARTELLI, DE BONIS

Al comma 1 sostituire le parole «ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» con le seguenti: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici e contestuale realizzazione di cappotto termico, la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento».

25.23 (testo 2)

VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.24

CAUSIN

Al comma 1, dopo le parole: «manutenzione ordinaria» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

25.25

NUGNES, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire la seguente: «realizzazione del cappotto termico,».

25.27

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche,».

25.28

FERRERO, Emanuele PELLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici» aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.30

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.32

RUFA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo le parole: «recupero o restauro della facciata degli edifici» inserire le seguenti: «civili, commerciali ed industriali».

25.33

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

Al comma 1 le parole «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

25.36

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo le parole: «la detrazione dall'imposta lorda di cui al comma 1 è incrementata al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che gli interventi comprendano anche quelli di efficientamento energetico degli edifici. Tale limitazione non si applica qualora si tratti di interventi su edifici

ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

25.37

FERRO, PEROSINO

Al comma 1, capoverso 1.1, dopo le parole: «incrementata al 90 per cento.» aggiungere le seguenti: «La detrazione di cui al periodo precedente spetta altresì alle imprese in relazione ai medesimi interventi realizzati su edifici appartenenti alla categoria catastale D2.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 10,7 milioni di euro per il 2021 e 9,1 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.39

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo le parole: «al 90 per cento» aggiungere le seguenti: «Tale credito d'imposta relativo agli interventi nelle regioni Campania, Calabria, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna può essere ceduto.».

25.41

VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere le seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante co-

dice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.42

CAUSIN

Al comma 1, dopo le parole: «contenute nel suddetto articolo 16-bis.» aggiungere i seguenti: «L'accesso alla detrazione, di cui al presente comma, viene riconosciuta solo se un soggetto abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si interviene, il rispetto dei requisiti minimi di trasmittanza termica di cui all'appendice B del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 recante Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La detrazione è altresì riconosciuta, in mancanza del rispetto dei predetti requisiti minimi, nel caso di interventi su facciate di edifici sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progetto non riceva le prescritte autorizzazioni.».

25.44

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 1 aggiungere infine i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42».

25.45

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 1 aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire migliori livelli di coibentazione ed il raggiungimento degli obiettivi di effi-

cientamento energetico previsti dal PNIEC 2030, l'accesso alla detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, viene riconosciuto solo se un tecnico abilitato attesta, per i singoli elementi edilizi sui quali si è intervenuti, il rispetto dei requisiti di coibentazione contenuti nel Decreto 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici". Tale asseverazione non è richiesta in caso di interventi su edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.».

25.48

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

All'articolo 25, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15: milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.49

VITALI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente capoverso:* «1.2 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione

del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

b) *aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 16 comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1"»

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

25.50

BARBARO, FERRERO, TOSATO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1.1 inserire i seguenti:

«1.2 Per gli interventi di cui al comma 1.1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1.3 Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1.1 e 1.2 del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.52 (testo 2)

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Rientrano nella facciata sia i lati esterni che quelli interni dell'edificio comprensivi degli elementi architettonici che, per loro natura sono parte integrante dei suoi connotati e del suo aspetto, compresi i balconi.

1-*ter*. In caso di incapienza dell'IRPEF, la detrazione può essere operata sulla cedolare secca sui canoni di locazione.

1-*quater*. La detrazione prevista al comma 1 spetta anche alle società immobiliari di gestione, per gli interventi eseguiti su edifici residenziali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99 comma 2.

25.53

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

1-*ter*. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nei commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.».

25.57

VITALI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.58

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «15.000 euro».

25.59

VITALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 11, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322," sono inserite le seguenti: "nonché dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

25.60

TOSATO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 febbraio 1989, n. 13, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le innovazioni di cui ai presente comma sono innovazioni necessarie, ai sensi dell'articolo 1120, secondo comma, numero 2), del codice civile."».

25.350 [già 25.2000 (testo 2)/4]

VITALI, CAUSIN

Al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.351 [già 25.2000 (testo 2)/8]

MALLEGNI

Al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.352 [già 25.2000 (testo 2)/11]

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,» con le seguenti: «o in quelle a destinazione residenziale con agibilità rilasciata prima del 31 dicembre 1999,».

25.353 [già 25.2000 (testo 2)/14]

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, come individuate dai comuni con propria deliberazione, da adottare entro il 31 gennaio 2020,».

25.354 [già 25.2000 (testo 2)/15]

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «o in quelle ad esse assimilabili secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti,».

25.356 [già 25.2000 (testo 2)/32]

BINETTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

25.357 [già 25.2000 (testo 2)/33]

BINETTI

Al comma 6, sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

25.355 [già 25.2000 (testo 2)/31]

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "15.000 euro"».

25.0.3

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per l'anno 2020 le detrazioni delle spese per interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere c) ed e), si applicano nella misura del 90 per cento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro per il 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

25.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

25.0.6 (testo 2)

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, Pietro PISANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 73,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.8

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.00.

25.0.9 (testo 2)

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, CASOLATI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.

(Bonus Arredo)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2011, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, ovunque ricorrano, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019" e la parola: "2019" è sostituita da: "2020";

3. A decorrere dal periodo di imposta 2020, le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nel periodo di imposta di riferimento ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2000 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 120,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020, dal 2025, e pari a 110,2 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

25.0.10

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

Art. 26

26.2

CAMPARI, ZULIANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "è del settore della pesca" sono sostituite dalle seguenti: ", del settore della pesca e del settore della fabbricazione di componentistica per autocaravan prioritariamente finalizzata all'efficienza e al risparmio energetico dei processi produttivi e allo sviluppo della domotica nella fabbricazione degli accessori."».

26.0.6

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Potenziamento dei servizi a favore delle PMI)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del presente decreto."».

26.0.14

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.17 (testo 2)

LOREFICE, L'ABBATE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, RUSSO, PIRRO, CAMPAGNA, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico).

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono, entro il 31 dicembre 2020, nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree di crisi industriale complessa ricadenti in siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione del sito di interesse nazionale o regionale per le bonifiche (SIN, SIR) e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni sono revocate:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:

a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa;

b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 8, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «174 milioni» e le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

26.0.18

PITTONI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe, dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono inserite le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi del Golfo Persico,".

2. All'articolo 2 della legge n. 19 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

c) al comma 6 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

"6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi, precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola Impresa e la sua quota di fatturato export sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto-Adige, nelle modalità stabilite nel comma 5, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari o similari emessi dalle società partecipate";

e) al comma 7 le parole: "; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento" sono soppresse».

26.0.19

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,
CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19)

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

"9-ter. La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Golfo Persico;

9-quater. La società Finest promuove e sostiene con proprie iniziative anche l'attività di società italiane operanti nei Paesi di cui ai commi 1, 9-ter e 9-quater del presente articolo";

Conseguentemente, nel comma 5 la parola: «25» è sostituita con la parola: «40»; le parole: «a prezzo non inferiore a valori correnti» sono soppresse».

26.0.20

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività

per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità viene a decadere"».

26.0.21

MARTI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

26.0.22

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi da 675 a 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30/12/2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

26.0.23

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANDURA, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1° gennaio 2019 sino al 1° gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto».

26.0.24

STEFANI, TOSATO, BRIZIARELLI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Al comma 682 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le parole: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

26.0.25

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà)

1. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "2019" sono sostituite dalle seguenti: "2021". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

Art. 26-bis

26-bis.200

FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

Sopprimere l'articolo.

Art. 27

27.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera *d)* con la seguente:

"*d)* il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.

Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.

In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.

In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni."».

Art. 28

28.1

SAPONARA, BARBARO, PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sopprimere i commi da 1 a 10.

28.2

RUFA, ZULIANI, TOSATO

Sopprimere i commi da 1 a 10.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca e altre».

28.3 (testo 2)

ZULIANI, TOSATO, GRASSI

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui 0,3 milioni di euro per il 2020, e 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 per il funzionamento e per il personale del comitato di cui al comma 2. La restante parte rimane destinata al potenziamento della ricerca da parte del MIUR, in esecuzione degli interventi indicati dall'art. 60 comma 4 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 così come convertito.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di au-

tonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Dedicata particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile.».

28.5 (testo 3)

GRASSI, PIRRO, ANGRISANI, CASTELLONE

Sostituire i commi da 1 a 10, con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e favorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali.

4. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del Comitato di Promozione della Ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all'istruzione)».

28.6

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per

l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita Cabina di Regia all'interno del CNR, dotata di autonomia organizzativa e tecnico-operativa. Spetta alla Cabina identificare le modalità con cui dare una risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti e segnalando i punti di forza e di debolezza della ricerca nel Paese. La Cabina promuove il coordinamento e indirizza le attività, di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica del Governo, funzionali alla produttività e alla competitività del Paese; favorisce altresì l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali.

3. La Cabina di cui al comma 2, in particolare ha:

a) competenza politica: scelta delle priorità e dell'allocazione delle risorse, globali e per ciascun settore dell'amministrazione, svolgendo funzione di coordinamento tra i Ministeri;

b) competenza esecutiva: spetta alla Cabina di regia identificare le modalità di risposta alle richieste del Governo, valutando l'appropriatezza delle risorse messe a disposizione per raggiungere gli obiettivi proposti per lo sviluppo della ricerca nel Paese. La Cabina promuovere inoltre collaborazioni a livello internazionale e con le Regioni, che contribuiscono a finanziare la ricerca sul proprio territorio.

4. La Cabina è formata da rappresentanti il mondo della ricerca, della tecnologia, della cultura e dell'industria; con un direttore e dipartimenti per grandi aree tematiche con a capo un direttore.

5. La Cabina ha il compito di realizzare bandi di concorso, aperti a tutte le istituzioni che operano in campo scientifico nel Paese e altre organizzazioni pubbliche e private *no-profit*. L'assegnazione dei fondi avviene con *peer review* internazionali e *site visit*, consentendo alle comunità scientifiche di programmare le attività di ricerca con certezze sui tempi dei bandi, sulla valutazione, la disponibilità e la continuità delle risorse.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze vengono stabiliti i criteri di nomina dei componenti della Cabina improntati su criteri oggettivi di merito».

28.7

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI

Sostituire i commi da 1 a 10 con i seguenti:

«1. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo le parole: "inerenti la ricerca" sono aggiunte le seguenti: "verifica l'attuazione delle linee generali di sviluppo della ricerca nazionale e suggerisce gli aggiornamenti al Programma».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) promuove e finanzia progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale;"

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *h*), dopo la parola: "valuta", sono inserite le seguenti: "l'economicità,";

b) dopo la lettera *h*) è inserita la seguente:

"*h-bis*) definisce un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l'adozione delle misure legislative e amministrative di attuazione;"

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile e le modalità di attuazione del presente comma. L'ANVUR nella predisposizione del piano di cui al comma 3, lettera *b*), tiene conto dei risultati conseguiti dalla semplificazione ottenuta dall'applicazione del presente comma.».

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: «Istituzione dell'Agencia nazionale per la ricerca e altre».

28.200

GRASSI, BRIZIARELLI, SAPONARA, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sopprimere le parole da «e uno dall'Accademia» fino alla fine del comma;*

b) *al comma 6, sopprimere le parole da «Vengono selezionati» fino alla fine del comma;*

c) *sopprimere i commi 7-bis e 7-ter;*

d) *al comma 16-ter, aggiungere infine il seguente periodo: «Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge, 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.»*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante soppressione dei commi da 2 a 10 dell'articolo 28.

28.14

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 40 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché quelli indicati al comma 4 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto confluisce altresì il personale contrattualizzato delle Università Statali, nelle modalità previste dagli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza amministrativa degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali costituisce apposita sezione nell'area contrattuale della Dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative."».

28.18

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. A valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso;

10-ter. Gli effetti economici del comma 10-bis decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data.

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 155 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

28.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Le facoltà assunzionali delle università statali sono definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopprimere le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.».

28.20

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente e previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è previsto un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età.».

28.21

DE POLI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di 50 milioni di euro da ripartire, con DPCM, volto a finanziare la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per il finanziamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi che hanno interessato la Città di Venezia nel mese di novembre 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000;
2022: - 50.000.000.

28.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 13, sostituire le parole: «30 milioni di euro», con le seguenti: «38 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 367 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 332 milioni di euro per l'anno 2025 e di 413 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.24a

DAMIANI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. In aggiunta a quanto previsto al comma 13, considerate le competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della armonizzazione della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato a quella prevista per le altre figure dirigenziali dell'area Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, sulla base di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

28.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 14, dopo le parole: «qualificazione dei docenti», inserire le seguenti: «e del personale ATA».

28.201

PUCCIARELLI

Al comma 14 lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi:

«A tal fine è istituita la "Giornata del rispetto " quale momento di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della parità dei sessi e per la sensibilizzazione sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. La Giornata non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e

grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche eventualmente volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa. Il Governo determina le modalità di svolgimento della Giornata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

28.28

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aumentata a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.29 (testo 2)

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attività delle università statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio

2009, n. 1, e successive modificazioni, è determinata in misura non inferiore al 28 per cento per l'anno 2020, al 30 per cento per l'anno 2021 e al 32 per cento per l'anno 2022, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 36 per cento, ed è ripartita prendendo in considerazione:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.

14-ter. Della quota di cui al comma 14-bis, almeno tre quinti sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR). L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può determinare la riduzione della quota del Fondo per il finanziamento ordinario spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

14-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 14-bis è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.30 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2020 e di euro 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.»

Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 315 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025 e di 361 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.31

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Nella definizione del numero di posti relativi ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, Università e Ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.35

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.36

FREGOLENT, AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo, il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Il fondo di cui all'art. 1, comma 616, della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.41

FREGOLENT, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma dell'articolo 99.

28.42

FREGOLENT, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole: "per i parcheggi comunali", sono aggiunte le seguenti parole: "e per il trasporto scolastico".

15-ter. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad integrare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto ministeriale 31 dicembre 1983 che individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale».

28.44

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

"*f-bis*) educazione finanziaria e alla contribuzione fiscale consapevole;».

28.51

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

28.55

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«Le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

28.56

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 256 dell'art. 1 della Legge 190/2014 è soppresso.

Gli effetti economici decorrono:

a) per il personale in servizio al 1° giugno 2020, a partire da tale data;

b) per il personale andato in quiescenza negli anni a partire dal 2015 e per quello che andrà in quiescenza entro il 30 maggio 2020, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento. L'erogazione da parte delle Università dei benefici corrispondenti per tali categorie di personale avverrà al 1° giugno 2020.

All'attuazione del presente comma valutato in 49 milioni di euro nel 2020 e 60 milioni di euro nel 2021 si provvede a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

28.58

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "2019/2020" sono sostituite, dalle seguenti: "2021/2022"».

28.62

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Il primo periodo dell'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dai seguenti:

"A partire dal 1° gennaio 2018 il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre

2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Per i professori e ricercatori in servizio al 1° gennaio 2018 la transizione dal regime triennale a quello biennale avviene, ai fini giuridici, preservando il rapporto tra l'anzianità nella classe in godimento al 31 dicembre 2017 e la durata della classe stessa. Gli effetti economici decorrono dal 1° giugno 2020 per i professori e i ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 stesso e dal 1° gennaio 2018 per i professori e ricercatori andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 1° giugno 2020, con corresponsione degli arretrati al 1° giugno 2020. Nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2020 ai professori e ai ricercatori in servizio al 1° giugno 2020 continuano ad applicarsi gli effetti economici derivanti dalla legislazione precedente"».

28.65

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 760 e 761 sono abrogati».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000

2021: - 15.000.000

2022: - 15.000.000.

28.67

VITALI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati i commi 760 e 761».

28.69

BERUTTI, ROMANI, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 760:

1) alla lettera a) le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) alla lettera b), capoverso "5-bis", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "a decorrere dall'anno 2021";

3) alla lettera b), capoverso "5-ter", le parole: "1° gennaio 2020" e le parole: "il 2018 e il 2019" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2021" e "il 2019 e il 2020";

b) al comma 761 alla lettera a), le parole: "sino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

28.70

PICCHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti professionali;

b) non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

c) non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei".».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 60 milioni di euro.

28.71

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, sostituite la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 61 del 2017"».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 30 milioni di euro.

28.73

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPANICOLAOU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti nelle materie ambientali, dell'agro-alimentare, delle biotecnologie, dell'economia, delle nanotecnologie, del-

l'informatica, della meccatronica o della salute è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca un Fondo, di seguito denominato "Fondo Erasmus Italia", con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi mensili, di durata variabile da 3 a 6 mesi, a seconda della tipologia, a giovani italiani di età inferiore a venticinque o ventotto anni, a seconda della tipologia, per lo svolgimento di un periodo di ricerca finalizzato alla stesura della tesi di laurea specialistica o magistrale o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione (*master*) di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza, presso enti di ricerca pubblici o privati, università statali o non statali legalmente riconosciute previa presentazione del progetto di tesi da parte del candidato approvato dalla scuola universitaria di appartenenza.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 16-bis, sulla base dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani, godere dei diritti civili, appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE inferiore ad euro 32.000 oppure avere un reddito dichiarato personale inferiore ai 13.000 euro annui;

b) essere uno studente in regola con la durata legale corso di studi, con una media ponderata non inferiore ai 105/110 e prima del compimento del ventottesimo anno di età per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 3 mesi, al fine di effettuare un periodo di ricerca presso un ente ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza e finalizzato alla stesura di una Tesi di laurea specialistica o magistrale;

c) essere in possesso della laurea triennale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta, sia essa italiana o comunitaria, non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del venticinquesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 1° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese;

d) essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ottenuta presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria, ottenuta non oltre i 12 mesi antecedenti dall'inizio del corso, con la votazione di 105 e con una media ponderata di almeno 102/110, prima del compimento del ventottesimo anno di età, per ottenere il contributo quantificato in euro 500 mensili per un massimo di 6 mesi al fine di sostenere i costi di iscrizione e frequenza di un *master* universitario di 2° livello le cui lezioni devono essere tenute per almeno il 50 per cento in lingua inglese.

16-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 16-*bis* e 16-*ter* pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

28.74

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di reperire risorse aggiuntive per il sostegno alla ricerca e ai giovani nella fase iniziale della carriera accademica, si stabilisce che una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per le attività di cui al comma 16-*ter* è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.

16-*ter*. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia,

16-*quater*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo svolgimento delle attività di cui al comma 16-*ter* deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al Rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.».

28.81

PITTONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di prevedere un incremento e una continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per il diritto allo studio, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2020, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2020, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, moltiplicati per il costo *standard* di ateneo per studente in corso.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.83

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di *soft skills*, è istituita la "dote merito" per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico, in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascuno studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, università, e ricerca uno apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Ministro

dell'istruzione da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.84

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.85

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno diritto ad anni di contribuzione figurativa a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso.

16-ter. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

16-*quater*. Il diritto di cui al comma 16-*bis* è riconosciuto anche qualora il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita.

16-*quinquies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono in parti uguali a versare i contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:

a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione ENPAM, per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale;

b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.

16-*sexies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 16-*bis*, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo.

16-*septies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

28.86

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-*bis*. In ottemperanza al principio per cui la formazione a tempo pieno dei medici specializzandi forma oggetto di una adeguata remunerazione, per i corsi a partire dall'anno accademico 1982-1983 e fino all'anno accademico 1990-1991, i medici specializzandi hanno la facoltà di riscatto a titolo gratuito dei periodi non coperti da contribuzione in base a quanto stabilito dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, a titolo di risarcimento del danno per la mancata retribuzione dovuta, solo qualora non abbiano nel frattempo ricevuto alcun tipo di rimborso».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede*

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.93

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN, CALIENDO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dall'articolo 1, comma 784, della legge 145 del 2018, è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 50 milioni di euro.

28.94

CALIENDO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle tecnologie 4.0 è adottato un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, finalizzato alla crescita di un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, coerente con i processi di innovazione tecnologica e in accordo con il Piano nazionale Industria 4.0. Per l'adozione del Piano straordinario il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, a decorrere dal 2020, di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 150 milioni di euro.

28.95

PICHELTO FRATIN, CALIENDO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'adozione di un piano straordinario di potenziamento del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituito con l'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato, per il 2020, di 160 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «54 milioni».

28.96

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, GALLONE, RIZZOTTI, TOFFANIN, FANTETTI, CALIENDO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto, di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».

28.97

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN, GALLONE

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 145 del 2018, dall'anno scolastico 2020-2021 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del

datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020 di 50 milioni di euro.

28.99

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. I Professori Associati e i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali la legislazione vigente prevede un pensionamento a una età inferiore ai 70 anni, possono, a domanda, chiedere un differimento del pensionamento a una età superiore, e comunque non superiore al settantesimo anno di età».

28.0.1

CALIENDO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondazioni smart academy)

1. Le fondazioni del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sono denominate fondazioni *smart academy*, di seguito *smart academy*, erogano propri servizi di formazione in modo da creare l'infrastruttura immateriale dei processi e dei prodotti nei settori della manifattura e dei servizi, favorendo la trasformazione delle imprese in reti competitive, attive nel mercato del lavoro digitalizzato e globale.

2. Le *smart academy* costituiscono parte del sistema educativo nazionale rientrando, con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), tra i soggetti preposti all'istruzione superiore e, in particolare, alla formazione terziaria professionalizzante.

3. Le *smart academy* organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica della durata di quattro o di sei semestri in relazione alle competenze tecniche richieste in uscita o al fine di formare le professioni regolamentate

di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

4. Alle *smart academy* possono accedere, previa selezione pubblica, coloro che sono in possesso di un diploma quinquennale o di un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore.

5. A conclusione della frequenza positiva dei percorsi, la *smart academy* rilascia un diploma superiore da correlare ai livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione e la certificazione delle competenze acquisite.

6. Al termine dei percorsi di cui al comma 3, i tecnici interessati a proseguire il percorso di studio a livello universitario richiedono alle *smart academy* un riconoscimento dei livelli formativi del Quadro europeo delle qualifiche e della Classificazione internazionale *standard* dell'istruzione da far valere per l'iscrizione al terzo anno accademico dei corsi di laurea coerenti con l'indirizzo formativo frequentato.

7. Al fine di favorire una crescita quantitativa e qualitativa di tecnici altamente specializzati a sostegno delle imprese manifatturiere e dei servizi di industria 4.0, sono previste modalità e risorse per percorsi di comunicazione e di orientamento tra i giovani delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati alla conoscenza delle filiere professionalizzanti anche attraverso esperienze laboratoriali presso le *smart academy* o *stage* nelle imprese di industria 4.0.

8. Al fine di promuovere la diffusione presso le studentesse delle discipline relative alla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, il Coordinamento nazionale predispone azioni di formazione mirate per favorire la scelta da parte delle donne di percorsi di studio e di lavoro in ambito tecnico e scientifico.

9. Alle *smart academy*, al fine di semplificarne e di rafforzarne l'autonomia favorendo un più sistematico e flessibile coinvolgimento delle imprese e delle loro competenze, si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, lettera *h*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

10. Le *smart academy* finalizzate alla ricerca applicata rientrano tra i soggetti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e favoriscono contratti di apprendistato di ricerca, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

11. Le *smart academy* sono autorizzate alle attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei relativi, siti *internet* istituzionali i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

12. Le imprese che beneficiano degli incentivi e delle agevolazioni previsti dal Piano nazionale impresa 4.0 possono avvalersi delle potenzialità formative delle fondazioni *smart academy*, partecipare alla loro *governance*, sostenerne le attività attraverso contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i tecnici in formazione, finalizzati al trasferimento tecnologico e all'innovazione di prodotto e di processo.

13. Alle *smart academy*, in quanto soggetti preposti alla formazione superiore, si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio per la pensione, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate, dei contributi erogati e delle erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

14. Per offrire alle imprese di industria 4.0 le opportunità di costruire i nuovi profili professionali, le *smart academy* valorizzano anche i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, secondo le indicazioni definite dal piano triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge è attuate a livello territoriale.

15. Le *smart academy* propongono nella propria offerta formativa anche percorsi brevi di formazione continua per i lavoratori delle imprese che necessitano di riqualificare e aggiornare le proprie competenze e conoscenze con riferimento alle nuove tecnologie e per i giovani inattivi.

16. Per garantire il coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'istruzione, del lavoro e dello sviluppo economico è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Coordinamento nazionale di governo, promozione e controllo dei percorsi gestiti dalle fondazioni *smart academy*, di seguito denominato «Coordinamento nazionale», composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, delle regioni e delle associazioni delle imprese più rappresentative a livello nazionale. Il Coordinamento nazionale approva, con piano triennale, le linee di indirizzo per gli investimenti nazionali e per il corrispondente potenziamento della presenza territoriale delle *smart academy* dei settori tecnologici innovativi. Tiene, altresì, conto delle proposte e degli investimenti delle singole regioni anche attraverso accordi bilaterali, finalizzati, tra l'altro, all'avvio di percorsi sperimentali. A tal fine provvede al monitoraggio della corrispondenza tra i fabbisogni formativi e produttivi delle imprese di industria 4.0 rilevati e i percorsi elaborati congiuntamente *smart academy* e dalle rappresentanze datoriali. Il Coordinamento nazionale identifica, altresì, i principali nodi di sviluppo di gruppi produttivi, con forti tratti di innovazione tecnologica di industria 4.0, atti a garantire una formazione professionale coerente con le esigenze competitive delle imprese e percorsi di inserimento occupazionale per giovani tecnici.

17. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

18. Entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma XXX, le fondazioni del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine della loro trasformazione in *smart academy* secondo quanto previsto dal presente articolo».

28.0.2

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Korrepetitor al pianoforte per gli insegnamenti di canto, arte scenica e strumento nei Conservatori di musica)

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità dei Conservatori di musica, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, la dotazione organica nazionale delle predette istituzioni è integrata con 200 posti finalizzati all'assunzione delle professionalità dei *korrepetitor* al pianoforte per il supporto pianistico al docente titolare delle classi di canto, arte scenica, strumento e di corsi tradizionali.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i profili giuridici ed economici di detto personale. Il trattamento economico spettante non può comunque essere inferiore a quello previsto per l'Area Terza- Collaboratore del CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018, sezione Afam.

3. Per l'accesso alla posizione lavorativa è richiesto il diploma accademico di secondo livello o equipollente in Pianoforte, indirizzo classico nonché diploma accademico in Maestro Collaboratore, diploma accademico in Musica da Camera ed equipollenti e una particolare qualificazione professionale con titoli artistici in relazione alle tipologie di attività previste.

4. Il *korrepetitor* al pianoforte, di cui al comma 1, collabora al pianoforte con il docente titolare di materia durante le lezioni, nonché per i saggi e per le attività di produzione artistica.

5. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

28.0.3

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione delle piante organiche di cui all'articolo 6 e del capo terzo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il settore scolastico, è previsto, a partire dall'a.s. 2020/2021, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga su sostegno assegnati per coprire effettive esigenze, anche sui posti relativi alle sezioni primavera attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 65 del 17 aprile 2017, e la revisione dei criteri di assegnazioni degli organici alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e all'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, da sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, in base alle effettive esigenze del territorio, alla dislocazione, alla rete di collegamento con le stesse istituzioni scolastiche nelle piccole isole o comunità montane, all'ubicazione in luoghi a rischio, ad alto tasso di dispersione scolastica, migratorio o ancora depresse economicamente.».

28.0.4

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è introdotta nella scuola primaria la pratica dell'educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell'attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione motoria

anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.5 (testo 2)

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Sistema pubblicitico per i professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3 il rapporto di impiego del personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica musicale e coreutica è disciplinato in regime di diritto pubblico. In via transitoria fino all'adozione di una specifica disciplina normativa, che regoli il predetto rapporto in modo organico ed in conformità all'articolo 33, sesto comma della Costituzione ed alle disposizioni della legge 21 dicembre 1999 n. 508 non espressamente incompatibili con il regime di diritto pubblico ed in prima applicazione senza determinare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, continua a trovare applicazione il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018"».

28.0.6

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È prevista l'attivazione, a partire dall'a.s. 2020/2021, dei posti relativi al profilo AS dei coordinatori dei collaboratori scolastici e del profilo C

professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure: relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2020/2021. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

28.0.7

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le università statali possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, l'ammontare della componente variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale, costituita dalle risorse determinate dai contratti collettivi. Il maggiore onere è a carico dei bilanci degli atenei».

28.0.8

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."»;

b) all'articolo 485, comma 1, lettera *h*), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

eliminare la parola "predette";

sostituire le parole: "scuole statali e pareggiate" con le parole: "scuole statali, pareggiate e paritarie";

sostituire le parole: "è riconosciuto" con le parole: "è interamente riconosciuto";

eliminare le parole ", per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo";

c) all'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge."»;

d) è corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a.s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018;

e) in considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno

o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera».

28.0.9

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al personale delle istituzioni scolastiche, a decorrere, dal 1° settembre 2021, si applicano per l'accesso ai trattamenti pensionistici, in ragione del carattere altamente gravoso della professione, le norme di cui al personale individuato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in deroga a quanto disposto dal decreto del presidente della repubblica 28 ottobre 2017, n. 157. Per la relativa copertura finanziaria si attinge al fondo di cui al comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

28.0.10

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si aggiunge il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione, delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2020/2021 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."».

28.0.11

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Con decreto di natura regolamentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone i nuovi accessi ai percorsi di formazione iniziale e reclutamento apportando le specifiche modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei seguenti principi: l'accesso a un numero programmato ordinario annuale rispetto ai posti vacanti e disponibili l'anno scolastico successivo di almeno diecimila unità, la frequenza di un corso annuale universitario durante il quale svolgere anche attività di tirocinio retribuito nella qualità di supplente a tempo determinato e al termine del quale poter essere confermato, in caso di valutazione finale positiva, nei ruoli».

28.0.12

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati laureati che hanno un contenzioso pendente avverso i decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, sono ammessi a una prova suppletiva per l'espletamento delle suddette procedure concorsuali».

28.0.13

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere as-

sunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo».

28.0.14

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Nella definizione del numero di posti relativi, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno del personale della scuola per l'anno accademico 2019/2020 e successivi, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, tiene conto, per ciascun Ateneo, del numero delle iscrizioni e delle certificazioni degli alunni in ogni regione, delle richieste di ore presenti nei piani educativi individualizzati, dei posti effettivamente vacanti e disponibili, del numero di docenti non specializzati assunti con contratto a tempo determinato nel biennio precedente».

28.0.19

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il sistema nazionale di istruzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie.

2. Le scuole paritarie concorrono insieme alle scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione.

3. Ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preuolo svolto nella scuola statale.

4. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere il

servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali.».

28.0.20

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. «Sono ammessi ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive i ricorrenti del contenzioso avverso il Decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 unitamente ai ricorrenti avverso il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 e a tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore, della presente legge, abbiano svolto la funzione di Dirigente Scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.21

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Fondo speciale di ricerca «Salute 4.0»)

1. Al fine di implementare e migliorare i processi ospedalieri e clinici delle strutture sanitarie del mezzogiorno d'Italia, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, di seguito denominato fondo salute 4.0, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato a supportare i centri di ricerca pubblici e privati che progettano sistemi che, utilizzando tec-

niche avanzate di bioingegneria e bioinformatica, supportano le attività medico-cliniche e biologiche funzionali al potenziamento dei processi ospedalieri, clinici e chirurgici.

2. Con decreto del Ministero della salute da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

28.0.22

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al fine di favorire l'utilizzo della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado e di potenziare e accrescere la qualificazione del personale educativo, docente e dei dirigenti scolastici in materia, a decorrere dal 2020 è istituito presso lo Stato di previsione del MHJR, apposito fondo con lo stanziamento di 80 milioni di euro annui destinato alla organizzazione di percorsi di formazione tecnologica in servizio che integrino le competenze disciplinari, pedagogiche e tecnologiche del personale educativo e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

2. A valere sul Fondo di cui al comma precedente, una somma pari a 20 milioni di euro è destinata alla valorizzazione del personale educativo e docente in possesso di specifica formazione in materia di didattica digitale, o che la acquisisce mediante la frequenza dei percorsi di cui al comma precedente, che adottano le nuove tecnologie digitali per lo svolgimento dell'insegnamento. La valorizzazione: avviene tramite assegnazione di una indennità, definita bonus didattica digitale, con natura di retribuzione accessoria e può essere assegnata anche all'istituzione scolastica nel suo complesso o a un team di docenti che partecipano congiuntamente a un progetto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, l'insegnamento del *coding* è introdotto nei programmi didattici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, con le modalità e i tempi definiti, nel rispetto all'autonomia scolastica, dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che l'insegnamento abbia caratteristiche interdisciplinari e multidisciplinari.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un accordo quadro con soggetti anche privati ma certificati che attivano specifici corsi di perfezionamento pro-

fessionale e master finalizzati ad ampliare e sviluppare le specifiche tematiche connesse alla didattica digitale.

5. A decorrere dal 2021, gli educatori e i docenti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, in istituti scolastici di ogni ordine e grado o sono inseriti in qualunque graduatoria per l'insegnamento nonché gli educatori della scuola dell'infanzia partecipano a corsi di formazione obbligatoria sulla didattica digitale.

6. Per le finalità di cui al presente articolo sono adottate misure per l'inserimento nei corsi di laurea per il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento di specifiche modalità formative finalizzate all'introduzione della metodologia didattica digitale nelle scuole di ogni ordine e grado.

7. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CPU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

b) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) almeno 3 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle metodologie e tecnologie della didattica generale e del *coding*»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA di cui ai commi 1, lettere b) e *b-bis*), e 2, lettere b) e *b-bis*), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma *extra*-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.»

4. La formazione dei docenti di cui al presente articolo può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di metodologia didattica digitale. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, con proprio decreto adotta, entro sessanta giorni; dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari l'accREDITAMENTO degli enti al fine della formazione dei docenti in materia di didattica digitale».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto a decorrere dall'anno 2020, di 80 milioni di euro.

28.0.24

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

(Gestione del contenzioso avverso il bando concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 Novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 80 ore con relativa prova finale non selettiva, volto all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano un contenzioso avverso il suddetto decreto.

2. Alla copertura delle attività di formazione si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei Dirigenti Scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

28.0.29

SACCONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di potenziare, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzo-

giorno l'*hub* delle infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico nella *roadmap* della "*European Strategy Forum on Research Infrastructures*" (ESFRI), nonché di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale è autorizzata, a decorrere dal 2020, la spesa di 4,8 milioni annui, per un triennio, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca nel senso definito dall'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 da esso vigilate, già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022," con le seguenti: "di 209,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 300,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,"».

28.0.30

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Allo scopo di assicurare la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario collocato a riposo in applicazione della riforma della "quota 100", nonché allo scopo di corrispondere alle legittime attese di coloro che sono inclusi a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti a tempo indeterminato, è accantonato, distinto per tipologia, per classe di concorso e per provincia, un numero, di posti pari a quelli rimasti vacanti e disponibili successivamente alla chiusura delle procedure di formalizzazione dell'organico, di attuazione della mobilità territoriale e professionale e di immissione in ruolo del personale docente in riferimento all'anno scolastico 2019-2020. Il suddetto numero di posti accantonati sarà sottratto a tutte le operazioni di mobilità e di nomina in ruolo relative all'anno scolastico 2020-2021 e sarà attribuito con decorrenza giuridica 2019/20 e decorrenza

economica 2020/21 a coloro che avevano titolo alla nomina in ruolo già in relazione all'anno scolastico 2019/20».

28.0.38

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo.».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.39

GIRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1982, n. 485, dopo le parole: "confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL" sono aggiunte le seguenti:

"o rappresentative ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

28.0.40

CARBONE, GALLONE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo il comma 7, inserire il seguente:

"8. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie parificate."».

28.0.41

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il personale docente delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle predette istituzioni, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2019-20 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali ad esaurimento, per titoli ed esami e per titoli, e di quelle di cui ai commi 653 e 655 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il piano assunzionale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, è applicato, in caso di vacanza nelle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti e in subordine ad esse, anche alle redigendo graduatorie nazionali di cui al presente comma. Il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, prevede espresse clausole di salvaguardia per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del predetto Regolamento, sia ancora inserito in una delle graduatorie nazionali vigenti a quella data.».

28.0.42

LONARDO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di finanziamento del sistema integrato scolastico)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie e degli enti locali e garantisce la libertà di scelta educativa in un pluralismo scolastico nel rispetto della Costituzione e della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche si intendono riferite a tutte le scuole pubbliche, statali e paritarie, ai sensi della presente legge";

b) al comma 2, le parole: "di cui ai commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";

d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla normativa dell'Unione europea";

e) al comma 4, lettera h), dopo le parole: "che rispettino" sono inserite le seguenti: ", quali condizioni minime,";

f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4.1. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e della presente legge.

4.2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera j), fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato.

4.3. Le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

g) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*ter*. Le istituzioni di cui alla presente legge, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché provvisto dei relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

4-*quater*. Ai docenti di scuole paritarie che passino, per effetto di stanziazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli statali. Agli stessi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio di ruolo prestato nelle scuole paritarie."

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Al fine di cui al comma 6, il controllo è effettuato a rotazione su base regionale e deve accertare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché la corrispondenza al piano triennale dell'offerta formativa ai sensi della legislazione vigente in materia, la regolarità contabile, la pubblicità dei bilanci, nonché il rispetto dei contratti di lavoro per il personale delle scuole paritarie.

6-*ter*. Sono sottoposte annualmente a controllo le scuole paritarie che presentino un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

6-*quater*. A seguito dell'accertamento di gravi violazioni inerenti al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 334 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, gli uffici scolastici regionali, previo contraddittorio

con l'istituzione scolastica interessata, concedono un termine di massimo due anni per la regolarizzazione della relativa posizione. Solo a seguito del permanere delle violazioni accertate, l'ufficio provvede alla revoca della parità.

6-quinquies. Alle scuole paritarie è riconosciuto un contributo di importo pari al costo *standard* per studente di cui al comma *6-sexies* per ogni studente regolarmente iscritto.

6-sexies. Per "costo *standard* per studente" si intende la quota capitaria che permette una scelta libera della scuola senza costi economici aggiuntivi per la famiglia, quantificata ai sensi della tabella 1 allegata alla presente legge. Il costo *standard* per studente è determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è reso pubblico sui siti *internet* istituzionali dei citati Ministeri.

6-septies. Le scuole paritarie che ne facciano richiesta stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apposite convenzioni triennali rinnovabili, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma *6-quinquies*. Le condizioni, le modalità e i requisiti per la stipula delle convenzioni sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-octies. L'assegnazione del contributo ai sensi del comma *6-quinquies* è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, su ordine della direzione generale competente.

6-novies. I singoli istituti scolastici possono stipulare convenzioni con gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. I contributi ricevuti non sono cumulabili con il contributo di cui al comma *6-quinquies* che è conseguentemente ridotto di quota parte.

6-decies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere previste convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole scuole ai fini della promozione della eccellenza e del recupero sociale, culturale e artistico del territorio.

6-undecies. Le scuole paritarie che ricevono il contributo di cui al comma *6-quinquies* possono chiedere una retta simbolica alle famiglie degli iscritti a copertura del servizio mensa e doposcuola non contemplato nella quota del costo *standard* per studente.

6-duodecies. Con le medesime modalità di cui al comma *6-septies*, le scuole paritarie stipulano con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una convenzione che impegna le parti come segue:

a) la scuola si impegna a rispettare e a mantenere i requisiti per la parità:

1) rendendo pubblico il bilancio annuale corredato da nota illustrativa mediante la piattaforma *online* predisposta dal Ministero dell'istruzione e della ricerca sul proprio sito *internet*;

2) rendendo pubblici i *curriculum vitae* dei docenti;

3) rendendo pubblico il piano dell'offerta formativa e il piano di miglioramento (PdM);

4) favorendo i controlli da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca necessari per la verifica dei requisiti della parità e del corretto impiego dei contributi;

b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna ad effettuare controlli periodici presso le scuole paritarie convenzionate allo scopo di:

1) verificare la permanenza dei requisiti parità;

2) verificare la valutazione della scuola;

3) verificare i rendimenti scolastici;

4) verificare la rendicontazione dell'utilizzo del contributo di cui al comma *6-quinquies*;

5) revocare la convenzione per mancato adempimento degli obblighi scolastici dopo il secondo richiamo e per la mancata messa in regola di questa.

6-terdecies. Alle scuole paritarie che pur avendo i requisiti per la parità e la conseguente equipollenza dei titoli degli studenti ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione rifiutano di stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non spetta alcun contributo. In tal caso la retta è completamente a carico delle famiglie."

2. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la tabella 1 allegata alla presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato (*articolo 1, comma 2*)«Tabella 1
(articolo 1, comma *6-sexies*)

Quantificazione del costo *standard* per studente in alcune tipologie di scuola

Tipologia di scuola	Classe senza alunni disabili		Classe con alunno disabile	
	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa	Famiglia non bisognosa	Famiglia bisognosa
Scuola dell'infanzia efficiente (più di 3 sezioni)	3.201,73	4.573,91	3.758,71	5.369,58
Scuola dell'infanzia non efficiente (fino a 3 sezioni)	2.881,56	4.116,52	3.382,84	4.832,63
Scuola primaria efficiente (più di 5 classi)	3.395,84	4.851,19	3.952,81	5.646,87
Scuola primaria non efficiente (fino a 5 classi)	3.056,25	4.366,07	3.557,53	5.082,18
Scuola sec. di I grado efficiente (più di 3 classi)	4.878,23	6.968,90	5.494,33	7.849,04
Scuola sec. di I grado non efficiente (fino a 3 classi)	4.390,41	6.272,01	4.944,90	7.064,14
Biennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.300,51	6.143,58	4.948,39	7.069,13
Biennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,46	5.529,22	4.453,55	6.362,21
Triennio Liceo scientifico efficiente (più di 5 classi)	4.516,47	6.452,10	5.164,35	7.377,64
Triennio Liceo scientifico non efficiente (fino a 5 classi)	4.064,82	5.806,89	4.647,91	6.639,88
Biennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio Liceo classico non efficiente (fino a 5 classi)	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio Liceo classico efficiente (più di 5 classi)	4.588,45	6.554,93	5.236,33	7.480,47

Triennio classico efficiente (fino a 5 classi)	Liceo non	4.129,61	5.899,44	4.712,70	6.732,42
Biennio linguistico efficiente (più di 5 classi)	Liceo	4.300,50	6.143,58	4.948,38	7.069,12
Biennio linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	Liceo non	3.870,45	5.529,22	4.453,54	6.362,21
Triennio linguistico efficiente (più di 5 classi)	Liceo	4.516,47	6.452,09	5.164,34	7.377,63
Triennio linguistico non efficiente (fino a 5 classi)	Liceo non	4.064,82	5.806,88	4.647,91	6.639,87

28.0.43

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Modifica dell'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Sostituire l'Articolo 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 con il seguente:

"Art. 65. - *1.* In deroga all'Articolo 64 del presente Codice e all'Articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, del 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università, con un ente pubblico di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività di ricerca, ovvero con un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, l'inventore comunica la sua invenzione all'amministrazione da cui dipende, la quale ha facoltà di chiedere il relativo brevetto entro 6 mesi dalla comunicazione purché si impegnino a valorizzare l'invenzione.

E' data comunque facoltà all'inventore di depositare la domanda di brevetto entro il medesimo termine di 6 mesi. Qualora nel detto termine viene esercitata l'opzione, l'inventore è comunque tenuto ad effettuare il trasferimento della domanda all'amministrazione;

2. Le amministrazioni indicate al comma 1 si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di pianificazioni idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai propri ricercatori;

3. All'inventore spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte nonché del contributo che questi ha ricevuto dalle amministrazioni di cui al comma 1. Spetta all'inventore il diritto di chiedere il brevetto se, decorso il termine di cui al comma 1, le amministrazioni indicate non abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto. L'inventore acquisisce automaticamente il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi, qualora le amministrazioni entro 2 anni dalla concessione non ne abbiano iniziato lo sfruttamento;

4. Spetta all'inventore il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto qualora le amministrazioni indicate nel presente articolo decidessero, una volta depositato il brevetto, di venderlo sul mercato;

5. Qualora l'Università, l'Amministrazione, l'Ente di ricerca ovvero l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, entro i termini di priorità previsti dall'Articolo 28-*quinques*, si dichiarino non interessate a eventuali estensioni all'estero del brevetto, spetta all'inventore il diritto di decidere su eventuali estensioni;

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni previste nel comma 1 di appartenenza del ricercatore".

Art. 28-ter.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 3 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora il disegno o il modello venga creato nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il

rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-quater.

(Modifica all'articolo 89 decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

1. Il comma 2 dell'articolo 89 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65".

Art. 28-quinques.

(Modifica all'articolo 111 del codice)

1. Il comma 2 dell'articolo 111 del decreto legislativo del 10 febbraio 20(55, n. 30 sostituito dal seguente:

"2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64. Qualora il rapporto di lavoro intercorra con una delle amministrazioni indicate nell'articolo 65, comma 1, si applica l'articolo 65"».

28.0.45

BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.46

BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. È soppresso l'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguentemente le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2020/2021 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

28.0.47

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi disciplinati dalle specifiche disposizioni vigenti, sono deputate ai sensi dell'articolo 2 e seguenti Legge 13/13, all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze, esclusivamente per i propri soci, in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel rispetto del livel-

li essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e previo inserimento delle relative qualificazioni professionali nei Repertorio nazionale ivi previsto.

2. Ogni associazione potrà erogare i detti servizi per un massimo di tre attività e qualificazioni professionali inserite nel Repertorio nazionale».

28.0.55

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso il comma 331 dell'articolo 1».

28.0.56

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Docenti di sostegno)

1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2020».

28.0.57

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art 28-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Al fine di sviluppare la cultura ambientale negli studenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto l'insegnamento dell'educazione ambientale nell'attività didattica delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. Lo studio dell'educazione ambientale, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisisce consapevolezza dei diritti e dei doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, con l'obiettivo di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

Art. 28-ter.

(Disciplina dell'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. L'insegnamento dell'educazione ambientale è parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.

2. L'insegnamento dell'educazione ambientale è articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze di ognuno.

3. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico.

4. L'insegnamento dell'educazione ambientale nelle scuole ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità,

della solidarietà e del rispetto della natura, accrescendo la loro partecipazione alla tutela e alla valorizzazione della cosa pubblica.

Art. 28-quater.

(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione ambientale e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione ambientale nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in conformità alle finalità di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater.

Art. 28-quinquies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28-sexies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 8-bis a 8-quinquies, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati delle misure previste dalla legge medesima.».

28.0.58

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'a.s. 2020/2021 i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

28.0.59

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" aggiungere: ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", aggiungere: "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata". Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito". Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati.».

28.0.60

BERARDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 10-*bis* della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2020, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo"».

28.0.62

LONARDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Il cinquanta per cento delle risorse annue di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è destinato tramite gara pubblica alla copertura dei costi di ideazione, costruzione e mantenimento di "facilities nazionali HT" e delle spese di mobilità dei ricercatori di Università, IRCCS e Enti pubblici di ricerca dalle loro sedi ad Arexpo di Milano, oltre che dei costi delle parti progettuali svolte all'esterno.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo le modalità con cui devono essere erogate le medesime risorse.».

28.0.64

FERRO, TESTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui alla Parte II della presente legge».

28.0.65

TOFFANIN, BINETTI, RIZZOTTI, FLORIS, GALLONE, BERUTTI, MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Alunni con disabilità che frequentano le scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232/2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2020 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

28.0.66

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 58, comma 1, lettera *m*), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n: 59, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "due"».

28.0.67

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, lettera *a*) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, aggiungere le seguenti parole: "e l'articolo 15, comma 7".

2. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

3. All'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "2018/2019" aggiungere le seguenti: "e successivi", e sostituire le parole ove ricorrono: "30 giugno 2019" con: "30 giugno dell'anno scolastico in cui è emanata la sentenza definitiva"».

28.0.69

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Al comma 2, dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, alla fine del testo è inserito il seguente testo: "in base a quanto richiesto nel PEI, in deroga ai vincoli sulla determinazione annuale complessiva degli organici. Conseguentemente è soppresso il comma 2-bis dell'articolo 6"».

28.0.72

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'allegato *b*) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "infanzia" aggiungere le seguenti parole: ", primaria e secondaria"».

28.0.73

STABILE, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Stabilizzazione precari IRCCS e IZS)

1. All'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434,", sostituire le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoti del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,";

c) al comma 424:

1) dopo le parole: "di ricerca, personale" aggiungere le parole: "affidente alla sola area di ricercatori";

2) dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" aggiungere le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 426, sostituire ovunque ricorrano le parole: "cinque anni" con le parole: "tre anni";

f) al comma 427:

1) dopo le parole: "il personale" aggiungere le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

2) sostituire la parola: "cinque" con la parola: "tre";

g) al comma 428 dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli con le parole: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto";

h) al comma 429 sostituire la parola: "quinquennio", con la parola: "triennio".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

28.0.74

GIRO, VERDUCCI, IORI, RAMPI, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 654
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)*

1 All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, Il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."».

28.0.75

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Modifiche al decreto legge del 12 luglio 2018,
n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96)*

1. All'articolo 4, comma 1-*quinquies*, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n.87 convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

28.0.81

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è prorogato per gli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 individuate in euro 200.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sono stanziare a valere sul Fondo per le politiche giovanili istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006 e successive modificazioni.

3. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo sociale, economico e culturale del Paese, è istituito altresì il fondo, da erogare direttamente al Consiglio Nazionale dei Giovani istituito con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il suo funzionamento, con una dotazione di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Art. 28-novies

28-novies.350 (già 28.0.2001/1)

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) c), d) ed e).

28-novies.351 (già 28.0.2001/3)

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- sopprimere la lettera a);

- alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria e all'imprenditorialità sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali, le competenze di auto-imprenditorialità e favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla vita economica e alla crescita del Paese"».

28-novies.352 (già 28.0.2001/5)

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla vita economica e sociale"».

28-novies.353 (già 28.0.2001/6)

GALLONE

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato "Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28-novies.354 (già 28.0.2001/7)

DAMIANI

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie)

1. Per educazione economica e finanziaria si intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata e oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e della diffusione dell'educazione economica e finanziaria.

3. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché alla eventuale spesa derivante dall'insegnamento curriculare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

28-novies.355 (già 28.0.2001/8)

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «4 milioni di euro» con «6 milioni di euro».

Conseguentemente,

Alla tabella A, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: 2 milioni;

2021: 2 milioni;

2022: 2 milioni.

28-novies.356 (già 28.0.2001/16)

BINETTI

Aggiungere in fine il seguente periodo: «Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

28-novies.357 (già 28.0.2001/17)

BINETTI

Aggiungere infine il seguente periodo: «Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 29-novies

29-novies.0.350 (già 28.0.2001/13)

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria)

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera *d*): "potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità", a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'autoimprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle previste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

29-novies.0.351 (già 28.0.2001/14)

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria e all'imprenditoria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria e all'imprenditorialità)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera *d*): "potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità", a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria e all'imprenditorialità nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'auto-imprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria e all'imprenditorialità è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle previste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

Art. 29

29.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sopprimere l'articolo.

29.5

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 9», dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli enti inseriti nell'articolo 1 nonché quelli indicati nell'articolo 19 comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016, costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale. In apposita sezione del Comparto è inserito il personale contrattualizzato delle Università Statali, in base agli accordi tra Aran e Confederazioni Rappresentative. La dirigenza degli enti di cui al presente comma e delle Università Statali è inserita in apposita sezione nell'area contrattuale della dirigenza dei Ministeri, come definita dagli appositi accordi tra Aran e Confederazioni rappresentative».

29.0.1

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

29.0.6

ZULIANI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in materia di equo compenso)

1. Al comma 3 dell'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti"».

Art. 30

30.1 (testo 2)

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 289, 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 777,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 968,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.256 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1. 040,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede:

a) quanto a 289,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 777,2 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e quanto a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

c) quanto a 593,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 881 milioni di euro per l'anno 2024, a 700,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 619,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30.2

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Misure a beneficio delle imprese in difficoltà finanziaria)

1. I debiti delle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017,

derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate nei successivi commi 4 e 5.

2. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 4 o dal comma 5, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

3. Ai fini del comma 1 e del comma 2, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità al 31 dicembre 2018, è pari allo 0,8.

4. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 3, i debiti di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: *a*) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari: 1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità risulti inferiore a 0,3; 2) al 20 per cento, qualora l'indice di liquidità dell'ente risulti superiore a 0,3 e non superiore a 0,6; 3) al 35 per cento, qualora l'Indice di liquidità risulti superiore a 0,6; *b*) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a*) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

5. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 3, ai fini del comma 1 e del comma 2, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 la procedura di messa in liquidazione di diritto. I debiti di cui al comma 1 e al comma 2 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a*) del comma 4, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 4. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 6 è allegata copia conforme del verbale di messa in liquidazione.

6. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 e al comma 2 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla

modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 3 o al comma 5 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 7.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari: al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, al 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e al restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 190, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 6, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 3 e 5 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi comma 1 e al comma 2.

10. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede con il maggior gettito atteso dall'adesione alle relative previsioni, che si assume ragionevolmente maggiore rispetto alle minori entrate riferite ai ruoli oggetto di stralcio, soprattutto in ragione delle difficili aspettative di realizzo integrale dei crediti riferiti ai periodi d'imposta più risalenti».

Conseguentemente sono soppressi l'articolo 31 e il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge. Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del MEF.

30.4

FERRO, PEROSINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-

gna e Sicilia, che utilizzano l'incentivo generale per la patrimonializzazione di cui al comma 1, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale di cui alla lettera *b*) del comma 1 è maggiorata del 100 per cento.

1-*ter*. Il rendimento nozionale addizionale di cui al comma 1-*bis* è fruito dalle imprese interessate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

1-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalla maggiorazione di cui al comma 1-*bis*, valutabili in 20 milioni di euro per il 2020, 22,5 milioni di euro per il 2021, 25 milioni per il 2022 e 20 milioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

1-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.2

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobili destinati alla vendita)

1. All'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera *b*)"».

30.0.10

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.13

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.15

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 9 agosto 2018, dopo le parole: "contratti di lavoro domestico", sono aggiunte le seguenti: "e ai contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.18

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, e 2022».

30.0.19

BINETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, il periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'art. 2, comma 29, lettera *b*) della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

30.0.26

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «164 milioni», le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

30.0.30

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizione sulla cessione crediti)

1. All'articolo 166, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: "nei termini d'uso" sono aggiunte le seguenti: "e la cessione, a titolo definitivo (*pro soluto*), dei crediti ad essi relativi"».

30.0.31

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche decreto-legge Crescita)

1. All'articolo 18 del decreto-legge del 30 aprile 2019 n. 34 convertito con la legge di conversione n. 58 del 28 giugno 2019, i commi 1 e 2 sono soppressi».

30.0.32

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che

il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

Art. 31

31.1

SERAFINI

Sostituire l'articolo, con il seguente

«Art. 31. - (Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.2

DE POLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (*Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*) - 1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. Nell'ambito della misura prevista dal presente comma sarà prevista l'eliminazione delle commissioni attualmente applicate sulle transazioni *cashless* d'importo pari o inferiore a euro 10 e la riduzione del 50 per cento di quelle d'importo compreso tra euro 10 ed euro 20.

2. Al fine di favorire l'emersione del sommerso, alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti di prodotti dell'artigianato, di servizi di parrucchiere, nonché di ristorazione e riparazione di auto, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'Iva relativa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 30 aprile 2020, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione di cui ai commi 1 e 2, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività

rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3».

31.3

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

Al comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2 miliardi».

Conseguentemente alla tabella n. 11, relativa allo stato di previsione del Ministero della Difesa, Missione Difesa e sicurezza del territorio, Programma 1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP + 0;

CS + 0.

2021:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000.

2022:

CP + 1.000.000.000;

CS + 1.000.000.000

31.4

LUPO, SANTILLO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «3 miliardi» con le seguenti: «2,5 miliardi».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Fondo di solidarietà trasporto aereo e sistema aeroportuale)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: "47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme

derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nella misura del 30 per cento".

2. All'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con, modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 29,1 nella misura del 70 per cento".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per quota parte mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

b) all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «44 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «155 milioni».

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

31.7

CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di offrire un sostegno agli oneri gravanti sugli esercenti attività di impresa, arte o professioni derivanti dal pagamento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento o carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 605, a decorrere dal 1 luglio 2020, in caso di credito di imposta spettante ai suddetti esercenti attività di impresa, arte o professione, in possesso di redditi e compensi relativi all'anno precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro, in relazione alle citate commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqüies*.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge che riconoscono un credito di imposta in relazione alle commissioni di cui al comma *3-bis*, si provvede a valere sulle risorse derivanti dal contributo straordinario applicato sugli utili derivanti dalle predette commissioni spettanti agli operatori finanziari indicati nel citato comma *3-bis*, aggiuntivi rispetto alla media del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-quater. In caso di non applicazione delle commissioni di cui al comma *3-bis* per le transazioni di importo unitario inferiore a 50 euro, ai fini del contributo dovuto ai sensi del presente articolo, gli utili derivanti dalle commissioni applicate alle restanti transazioni sono assunti in misura proporzionale al rapporto tra le citate transazioni senza applicazione di commissioni e il complesso delle transazioni.

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare annualmente, previa verifica dell'ammontare complessivo del credito di imposta effettivamente utilizzato in compensazione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e del corrispondente ammontare delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni di cui al comma *3-bis*, è fissato l'ammontare del contributo straordinario dovuto in maniera da garantire maggiori entrate pari a 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Ai fini di accertamento, riscossione, sanzioni e relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

3-sexies. Al fine di provvedere alla compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione dei commi *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno, gli operatori finanziari di cui al comma *3-bis* provvedono al versamento a titolo di acconto del contributo straordinario per il periodo di imposta in corso al 1° luglio 2020 e per quello successivo con le modalità e nei termini stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire maggiori entrate pari a, rispettivamente, 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro per l'anno 2021.

3-septies. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni di cui al comma *3-bis* spetta un credito di imposta, nel limite di spesa complessivo di 26,95 milioni di euro per l'anno 2020 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, come contributo alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2020 aventi ad oggetto acquisto, installazione o funzionamento di misure di sicurezza o apparati di dissuasione, controllo e protezione rispetto a condotte illecite di terzi. Il credito di imposta spetta, nel rispetto del predetto limite complessivo di spesa, in misura pari al 50 per cento degli oneri sostenuti e fino all'importo annuo massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definiti termini e modalità di attuazione del presente comma.

3-octies. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-novies. Il credito di imposta si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti *de minimis* ai sensi delle disposizioni vigenti dell'ordinamento UE».

31.9

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma *4-quater*, è aggiunto il seguente:

«*4-quinquies.* Entro la data di entrata in vigore delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, a favorire una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante tali strumenti, assicurando:

a) la trasparenza, la chiarezza e l'efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti da parte di prestatori di servizi di pagamento, gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta;

b) la non discriminazione nell'applicazione di costi e commissioni in ragione del diverso potere negoziale, legato anche al volume di affari, di imprese e professionisti obbligati all'accettazione di pagamenti tramite carte di debito e di credito, ai sensi del comma 4 del presente articolo;

c) una efficace traslazione sulle commissioni pagate da esercenti e professionisti dei criteri definiti dal Capo II del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015 in materia di commissioni interbancarie.

In assenza della riduzione dei costi e delle commissioni operata dal decreto di cui al presente comma, il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4, non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo».

31.350 (17.1000/22)

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 78;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 62.600.000;

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 60.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.».

31.351 (già 17.1000/25)

TOSATO, ROMEO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;

Conseguentemente:

All'articolo 78 dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera b-bis) è soppressa».

Conseguentemente:

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 67.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 63 .000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 25.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 12.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 18.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 17.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 14.000.000;

alla Tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 9.500.000;

alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 19.500.000;

alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 24.000.000».

31.0.7

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2020", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2020"».

31.0.9

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE,
TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni in materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo le parole: "pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: ", e in quelle sottoposte a tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136,"».

Art. 31-bis

31-bis.200

TRENTACOSTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021 per l'avvio di interventi di recupero strutturale e restauro conservativo del Castello di Lombardia di Enna.».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 32

32.2

FERRO, PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «120.000.000 euro per l'anno 2020 e 115.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 89.670.000 euro per il 2020 e a 80.465.000 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.

32.4

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.5

PICHELTO FRATIN, GALLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 a decorrere dal 2021» con le parole: «84.995.000 euro per l'anno 2020 e 150.000.000 a decorrere dal 2021»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n.30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 50, quanto a 3,5 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

32.7

DAMIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «44.895.000 euro per l'anno 2020 e 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021», con le seguenti: «44.695.000 euro per l'anno 2020 e 40.090.000 euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'art. 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000».

32.9

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine, le seguenti parole: «anche attraverso il coinvolgimento delle camere di commercio italiane».

32.11

CANGINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 30, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni, e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettera l)»;

b) la lettera l) è sostituita con la seguente: «l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia; realizzazione di opuscoli in lingua che illustrino i contenuti delle disposizioni di legge che favoriscono gli investimenti in Italia; iniziative di promozione dei beni artistici, mobili ed immobili, di particolare pregio che necessitano di interventi di restauro, di conservazione, di consolidamento; sostegno ad iniziative di promozione di materiale video di qualità di carattere culturale ed economico realizzato dalle Regioni o dagli Enti Locali per favorire l'attrazione di investimenti esteri e il turismo nel loro territorio».

32.19

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Al comma 2 lettera a), dopo le parole: «30 unità», inserire le seguenti: «nell'ambito di figure altamente specializzate per la realizzazione di interven-

ti di contrasto dell'*Italian sounding*, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnologicamente avanzati».

ORDINI DEL GIORNO

G32.100 (già em. 32.0.143)

CONZATTI, SBROLLINI, SUDANO, MAGORNO, VONO, PARENTE, GINETTI, GRIMANI

In sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020" (A.S. 1586);

premesso che:

secondo i dati più recenti, in Italia l'economia non osservata, non dichiarata e non regolamentare vale circa 200 miliardi di euro, pari a più del 12% del Pil, mentre i lavoratori irregolari ammontano a più di 3 milioni di unità, raggiungendo un tasso di quasi il 16%;

l'esistenza di tale fetta della produzione di beni e servizi è, da una parte, deleteria per le entrate fiscali dello Stato, dall'altra gravosa per lavoratori e datori di lavoro, i primi non vedendo riconosciuto alcun diritto previdenziale e assicurativo né un'adeguata retribuzione, i secondi rischiando di andare incontro a pesanti sanzioni;

considerato che:

il dato dell'economia sommersa in Italia, a ben vedere, risulta una grave piaga per l'intera società;

secondo l'Istat, più del 75% degli occupati irregolari si concentra nel settore terziario, ossia quello dei servizi, ed in particolare nel settore dell'assistenza familiare e domiciliare;

all'interno delle mura domestiche, secondo i numeri dell'Inps, a fronte di più di 800mila lavoratori regolari vi sarebbero oltre 1,1 milioni di lavoratori occupati irregolari;

al fine di contrastare tale fenomeno, l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio non è sufficiente ad arginare il problema, essendo maggiormente efficace l'attività di regolamentazione e promozione alla regolamentazione delle professioni che oggi giorno si svolgono nell'ambito del cd. "lavoro nero",

prevedendo anche sgravi fiscali ed incentivi per i datori di lavoro ad impiegare risorse umane attraverso forme contrattuali regolari,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative necessarie al fine di introdurre nell'ordinamento la disciplina del lavoro accessorio in ambito familiare e domestico, specificamente finalizzata all'ambito dell'assistenza domiciliare ai bambini;

a prevedere che le prestazioni rientranti nella suddetta disciplina di lavoro accessorio in ambito familiare e domestico vengano regolamentate anche attraverso un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che il loro compenso sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che alle stesse si possa far ricorso attraverso l'utilizzo di carnet di buoni orari.

G32.101

TOFFANIN, GALLONE, MALLEGNI, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

premesso che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge in esame reca una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali attualmente contenuta nell'articolo 54-*bis* menzionato, (i cosiddetti PrestO), previste solo per alcuni ambiti come quello alberghiero ed agricolo; si eleva ad 8 unità per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo il limite massimo di dipendenti a tempo indeterminato, ai fini dell'ammissibilità del ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale. La disposizione prevede che la prestazione occasionale va preventivamente comunicata, attraverso la piattaforma informatica INPS, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e di termine della prestazione medesima; l'arco temporale di utilizzo non può essere superiore a 10 giorni, nel limite di 4 ore continuative nell'arco della singola giornata;

vengono escluse dal divieto al ricorso al contratto di prestazione occasionale, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo;

sarebbe opportuno specificare che tra queste rientrano le attività operanti nei servizi alla persona;

sarebbe opportuno e auspicabile ridisciplinare il «lavoro accessorio» con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e definire i limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso;

rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto PrestO, occorre superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a ridisciplinare il lavoro accessorio estendendo lo strumento del *voucher* anche alle attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici servizi e lo spettacolo, commercio e servizi, servizi alla persona, artigianato e piccola e media impresa.

EMENDAMENTI

32.0.1

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, BAGNAI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«TITOLO V-BIS.

MISURE STRAORDINARIE PER LA CRESCITA

"Art. 32-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione 'alla data del 31 luglio 2019' contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: 'alla data del 31 luglio 2020';

b) la parola: '2017' contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con '2018'.

Art. 32-ter.

(Definizione agevolata per i soggetti diversi dalle persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. I debiti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 3.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] al 31 dicembre 2018 è inferiore a 0,8.

3. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 2, i debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti inferiore a 0,3;

2) al 20 per cento qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,3 e inferiore 0,6;

3) al 35 per cento, qualora l'indice di liquidità di cui al comma 2 risulti superiore a 0,6;

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le imprese che non ricadono nella definizione di microimprese di cui all'articolo

2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e in ogni caso quelle che:

a) detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni superiori al 3 per cento in società che fanno parte di gruppi con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro;

b) appartengano a gruppi di società con patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consolidato superiore a 5 milioni di euro.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 2, allegando documentazione contabile a riprova, e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 6.

6. Entro il 30 aprile 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Il versamento delle somme di cui al comma 3, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 30 luglio 2022.

8. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 6, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

9. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dal comma 2 o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 1 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi dello stesso comma 1.

10. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempe-

stivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui al presente articolo.

11. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

12. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede, entro il 31 dicembre 2024, al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

13. All'esito del controllo previsto dal comma 11 del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

14. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 12, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 1 e l'ente creditore, qualora, a seguito del pagamento delle somme di cui al comma 6 del presente articolo, sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

15. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

16. Ai soli fini del presente articolo:

a) la scadenza del 31 luglio 2019 contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si intende prorogata alla data del 31 luglio 2020;

b) all'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per anno 2017 si intende sempre anno 2018.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante. utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono Versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico"».

32.0.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-BIS.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese nei mesi di ottobre e novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1 e, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle aree interessate a cui destinare le risorse.

4. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione

non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

6. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-BIS.

MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1 Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Venezia nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 1.000 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina del commissario delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di

erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come 'reddito di cittadinanza' di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo

1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

32.0.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«TITOLO V-bis MISURE PER LE EMERGENZE

"Art. 32-bis.

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la città di Matera nel mese di novembre del 2019, la somma complessiva di euro 400 milioni per il 2020 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 4, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi

comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3. Il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina del Commissario Delegato. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e ad prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 208 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

32.0.5

ARRIGONI, RIPAMONTI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riconversione industriale)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito in legge dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole: ", dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone" sono soppresse».

32.0.11

FERRO, PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Proroga del credito d'imposta per la partecipazione delle PMI a fiere internazionali)

All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per il periodo d'imposta in corso", sono aggiunte le seguenti: "e per quello successivo";

b) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 15 milioni di euro per l'anno 2021"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'emendamento, pari a 15 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare

32.0.14

CORTI, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Interpretazione autentica in materia di radio digitale)

1. La disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.15 (testo 2)

MOLES, COMINCINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di assicurare il gettito di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per la cessione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta per materia nel senso che la stessa si intende riferita, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, ad entrambi gli obblighi di commercializzazione di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

32.0.20

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi)

1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: "dai soggetti di cui agli articoli", aggiungere la seguente: "29"».

32.0.22

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o delle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma."».

32.0.23

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 87 del 2018, concernenti l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure di contrasto alla delocalizzazione produttiva)

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 5, 6 e 7 e fermi restando i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione europea, prima che l'impresa proceda alla delocalizzazione in Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, il Ministro dello sviluppo economico avvia un tavolo di concertazione con l'impresa medesima, le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, nonché con i rappresentanti dei lavoratori, anche su loro istanza motivata, al fine di individuare soluzioni alternative alla delocalizzazione, dando priorità al mantenimento dei livelli occupazionali e delle strutture produttive.

2. Qualora, in sede di tavolo di concertazione, sia accertato che la delocalizzazione non avviene a fini di miglioramento dei processi produttivi, ma in ragione dei benefici derivanti dal minore costo del lavoro o dalle minori tutele riconosciute ai lavoratori dello Stato di nuovo insediamento, il Ministro dello sviluppo economico, ove ne ricorrano i presupposti, può sospendere la delocalizzazione per un massimo di sei mesi, al fine di verificare se tali comportamenti configurino una violazione del principio di libera concorrenza stabilito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

3. Per le finalità dell'articolo 7-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché per la complessiva gestione dei Tavoli di crisi aziendale è costituito uno specifico Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, è 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative del Fondo di cui al comma 2.».

32.0.30

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

Alla lettera *i*), del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale."».

32.0.31

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*), del comma 1122, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro n 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento, dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale"».

32.0.33

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.34

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici dell'imposta di soggiorno riscossa dalle imprese turistico ricettive)

1. Qualora l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 venga pagata mediante carta di debito, carta di credito o altro sistema di pagamento elettronico, l'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione matura un credito d'imposta pari all'importo delle commissioni che le vengono addebitate in relazione a tale pagamento. Il medesimo credito di imposta matura in relazione al contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

32.0.35

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.37

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.37a

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 o del contributo di soggiorno di cui alla lettera *e*) del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha diritto a trattenere un importo pari al nove per cento delle somme riscosse, a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020».

32.0.38

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge, è ridotto di 240 milioni euro a decorrere dal 2020».

32.0.41

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.42

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHELTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Il comma 125-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124 è soppresso.

2. Ai commi 125-*ter*, 125-*quater* e 125-*quinqües* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le parole: "ai commi 125 e 125-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 125".

32.0.44

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, commi 60
e 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124)*

1. L'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: da "dal 1 luglio 2019" a "è abrogato" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, il comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, sentite l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, stabilisce le misure necessarie a garantire la continuità della fornitura per le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato, individuando un nuovo fornitore attraverso procedure concorsuali su base territoriale che abbiano come oggetto il prezzo di cessione dell'energia elettrica e che prevedano anche il ricorso a forme di regolazione asimmetrica per prevenire la formazione di posizioni dominanti. Le procedure di cui al periodo precedente sono organizzate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che può avvalersi del supporto dell'Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Col medesimo decreto, il Ministro dello sviluppo economico prevede, a carico dei fornitori di energia elettrica aggiudicatari delle procedure di cui al comma precedente, il pagamento di un contributo pari ad almeno 100 euro per cliente finale. Il gettito di tale contributo è riversato ad un conto istituito presso la Cassa Servizi Energia ed Ambiente, destinato alla riduzione degli oneri generali del sistema elettrico secondo un principio di allineamento della contribuzione ai prelievi per tipologia di utente".

2. L'articolo 1, comma 68, della legge 4 agosto 2017, n. 124 è abrogato.

3. Dalle disposizioni contenute nei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

32.0.51

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per il potenziamento della sinergia tra l'imprenditoria e i soggetti pubblici)

1. Al fine di accrescere e implementare il rapporto tra le imprese e le pubbliche amministrazioni nell'erogazione di servizi alla collettività, all'articolo 178, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: "pubbliche", è sostituita con la seguente: "aggiudicatrici".

32.0.54

Simone BOSSI, RUFA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la valorizzazione dell'imprenditoria del territorio)

1. Al fine di promuovere e tutelare le specificità imprenditoriali territoriali e valorizzare il tessuto economico delle piccole e medie imprese:

a) al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali con possibilità di mantenere la singola camera di commercio esistente al 31 dicembre 2014 non accorpata, purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo l'istituzione di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali; previsione dei presupposti per l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per assicurare alle

camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;"

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti elencate nell'Allegato A del decreto ministeriale 16 febbraio 2018 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, con possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. L'accorpamento è obbligatorio qualora le singole Camere non siano in grado di garantire, per almeno tre esercizi, l'equilibrio economico finanziario e debbano ricorrere al Fondo perequativo per la copertura degli oneri strutturali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali.";

c) all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali tenendo conto dei seguenti criteri:

a) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;

b) possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata purché sia garantito l'equilibrio economico e finanziario al netto del fondo perequativo;

c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;

d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali

di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

e) possibilità di mantenere le camere di commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le camere di commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modificazioni.";

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*) Per i Consigli camerali non ricostruiti dopo l'emanazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e dopo l'emanazione da parte del Ministro dello sviluppo economico del decreto ministeriale 16 febbraio 2018, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 5-*quater* della legge 29 dicembre 1993 n. 580, il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, decorre dal 1 ° gennaio 2020.";

3) il comma 9 è abrogato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, attua le disposizioni del presente articolo al fine garantirne l'invarianza finanziaria degli effetti».

32.0.57

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39 è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-*ter* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con indi-

viduazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.58

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'applicazione del patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: "I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare";

b) il comma 44, è sostituito dal seguente:

"44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42".

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.

190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99».

32.0.74

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 32-bis.

(Misure per lo sviluppo delle imprese nel settore dei pubblici servizi)

1. Allo scopo di consentire un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria nello sviluppo delle reti infrastrutturali del Paese, all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è, abrogato».

32.0.76

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti *Made in Italy*, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-*quinquies*. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi da 1 a 1-*quinquies*"».

32.0.78

FERRO, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale la stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.79

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli

anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.80

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICCHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32 bis.

(Promozione del termalismo)

1. L'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Promozione del termalismo e del turismo nei territori termali)* - 1. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Paesi membri dell'Unione europea interessati a effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, l'Agenzia nazionale italiana del turismo riserva una percentuale non inferiore al 20 per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

2. Il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

32.0.82

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

32.0.83

FERRO, MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione dei distretti termali)

1. Nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali.

2. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

3. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

4. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero dello sviluppo economico può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, come successivamente modificato, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

5. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una cabina di regia per la *governance* del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali rappresentative del settore.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 5 sono individuate con decreto della Presidenza del consigli o dei Ministri».

32.0.91

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni per i soci di banche cooperative)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21, 23 e 24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), non si applicano all'offerta ed alla consulenza

aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro.

2. Ai fini del rispetto dei limiti del presente articolo, si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti».

32.0.92

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt-bis*), è aggiunta la seguente:

"*tt-ter*) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti"».

32.0.96

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)", sono sostituite dalle seguenti: ", e dei loro rimorchi"».

32.0.101 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO,

FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Introduzione della flat tax al 23 per cento)

1. Al testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 11, è sostituito con il seguente:

"Art. 11. - *1.* L'imposta lorda è determinata applicando l'aliquota del 23 per cento sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui ai commi 2 e 3.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi di cui agli articoli 49, 50, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), il reddito complessivo non è imponibile:

a) fino a concorrenza dell'importo di 13.000 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro;

b) fino a concorrenza del prodotto tra 13.000 euro e la frazione corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro, ma non a 37.000 euro;

c) fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 37.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono in misura prevalente uno o più redditi diversi da quelli di cui al comma 2, il reddito complessivo non è imponibile fino a concorrenza dell'importo di 3.000 euro.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma *3-bis*.

5. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste nell'articolo 12, nonché in altre disposizioni di legge.

6. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.";

b) all'articolo 77, le parole: "24 per cento", sono sostituite con le seguenti: "23 per cento".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 35.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede, quanto a 30.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

3. I commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati. (*flat tax* 20 per cento per redditi da 65.001 euro e 100.000 euro).

4. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è soppresso».

Conseguentemente,

all'articolo 99, sopprimere il comma 2, sopprimere l'articolo 31;

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

32.0.104

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione in materia di tenuta e gestione dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi)

1. Gli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1974 n. 298, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. - *(Decisioni e competenze)* - 1. La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonizione sono decise dal Comitato Centrale per le fattispecie di cui agli articoli 19, 20 e 21. L'Albo dispone la cancellazione dell'impresa di autotrasporto per accertate carenze dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cui al Regolamento (UE) 1071/2009, nonché nei casi di mancato pagamento della quota annuale decorsi tre mesi dalla scadenza.

2. L'attuazione delle sopra indicate decisioni spetta direttamente al Comitato Centrale ed è notificata via PEC all'impresa interessata e, per conoscenza, al competente Ufficio della motorizzazione civile entro trenta giorni dalla decisione.

Art. 25. - *(Ricorsi)* - 1. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 24, l'impresa può presentare ricorso a mezzo PEC al Comitato Centrale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, e può richiedere l'audizione personale. Il ricorso ha effetto sospensivo e deve essere esaminato dallo stesso Comitato Centrale entro sessanta giorni dal ricevimento"».

32.0.113

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Regime di incompatibilità alla carica di sindaco di società italiane con azioni quotate)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, 30 marzo 2000, n. 162, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. L'incompatibilità di cui al comma precedente non si applica a coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione in imprese di cui alla lettera a) per nomina del giudice"».

32.0.116

ARRIGONI, RIPAMONTI, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-*bis*.

(Verifiche di integrità dei serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la pronta effettuazione delle procedure di verifica, le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 23 settembre 2004 e del decreto del 17 gennaio 2005 si applicano anche ai serbatoi interrati o tumulati di capacità superiore a 13 mc.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Inail definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al precedente comma 1 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche.

3. In via transitoria ed in deroga alle periodicità dei controlli di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 1° dicembre 2004, n. 329, a tutela della sicurezza delle attività ed al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di qualsiasi capacità tramite la tecnica di controllo basata sulla emissione acustica, i proprietari dei serbatoi comunicano a Inail, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica alla data del 31 dicembre 2019.

4. L'INAIL invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero della salute una apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.».

32.0.118

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Realizzazione o potenziamento del servizio di Elisoccorso nelle regioni terremotate)

1. Al fine di assicurare il servizio di elisoccorso particolarmente necessario nelle zone terremotate del territorio nazionale, è disposto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.»

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

32.0.120

BRIZIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi a salvaguardia del patrimonio paesistico, storico, archeologico ed artistico delle due città)

1. Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali, è disposto, a favore della regione Umbria, un contributo speciale di 2 milioni di euro per la città di Orvieto e per la città di Todi, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.

2. La regione Umbria, avvalendosi dei mezzi finanziari di cui all'articolo precedente, determinerà con appositi provvedimenti:

a) di eseguire uno studio geolitologico per accertare le cause dei movimenti franosi e individuare gli interventi necessari al consolidamento del masso tufaceo sul quale poggia la città di Orvieto ed al consolidamento del colle di Todi;

b) di eseguire, d'intesa con i comuni interessati e con la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e di istituti universitari, i progetti e le opere necessarie ad evitare che i movimenti franosi in atto e prevedibili mettano in pericolo gli abitanti e le opere d'arte in essi contenute.

3. All'onere di 2 milioni di euro, derivante dall'attuazione della presente disposizione per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

32.0.121

FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Negli anni 2020 e 2021 per i cittadini italiani iscritti all'Aire ed alle imprese da questi possedute fuori dal territorio nazionale, che avviino attività imprenditoriali sul territorio nazionale per un valore di almeno euro 1.000.000 ovvero di almeno euro 500.000 nel caso la nuova attività sia una *start-up* innovativa di cui all'articolo 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, generando un numero di nuovi occupati con contratto di lavoro dipendente non inferiore a 5 unità, è accordato uno sgravio fiscale del 50% sul reddito imponibile d'impresa nei cinque anni consecutivi alla costituzione dell'impresa. La misura si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

32.0.123

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di

entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico-produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dal-

le rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.124

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure di contrasto alla dispersione del patrimonio industriale e produttivo nazionale e regionale)

1. Nell'ambito delle attività previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) può assumere partecipazioni in società o imprese di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, nonché di *know how* produttivo e di proprietà di marchi, brevetti, modelli o disegni protetti da diritti di proprietà intellettuale. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP ed eventualmente da società controllate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Le partecipazioni nelle società individuate ai sensi del comma 1 sono consentite per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che esse risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è costituito un Fondo rotativo presso il Ministero dello sviluppo economico, dotato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i limiti e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché le modalità operative del Fondo di cui al comma 3. Lo schema di decreto è inviato alle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è abrogato.

6. Al fine di salvaguardare il proprio patrimonio produttivo, le regioni possono assumere, anche per il tramite di società da esse partecipate, partecipazioni in società ritenute di rilevante interesse regionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricaduta per il sistema economico produttivo regionale, anche con riferimento alle piccole e medie imprese innovative o che rivestano un ruolo determinante nelle filiere produttive regionali.

7. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 6 sono ammesse, previa adozione da parte della regione di specifiche disposizioni di attuazione che indicano gli obiettivi, le procedure e i limiti, per il tempo strettamente necessario ad assicurarne la conservazione o la migliore collocazione sul mercato e a condizione che le società risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività o di crescita.

8. L'intervento della regione può riguardare, altresì, la gestione temporanea, in tutto o in parte, del patrimonio produttivo materiale o immateriale delle società di cui al comma 6.

9. L'intervento della regione può essere richiesto, previa presentazione di specifica documentazione che ne giustifica la necessità all'organo competente individuato dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 7, dalle rappresentanze, anche aziendali, dei lavoratori ovvero dalle organizzazioni imprenditoriali o dagli enti locali interessati».

32.0.125

SAPONARA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Fondo per prevenire e contrastare i fenomeni di disagio nell'attività di impresa)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di suicidio e di disagio nell'attività di impresa, è istituito in via sperimentale, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo finanzia progetti finalizzati a realizzare studi e ricerche sulle condizioni di disagio nell'attività di impresa, anche allo scopo di elaborare programmi di sostegno e consulenza psicologica per gli imprenditori.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 5 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

32.0.129

CENTINAIO, RUFA, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal demanio e dagli enti locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole: "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "AIG - ente italiano alberghi e ostelli per la gioventù".

4. L'associazione italiana alberghi per la gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla gioventù italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un commissario straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'as-

sociazione italiana alberghi per la gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il commissario straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo commissario straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'associazione italiana alberghi per la gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

32.0.130

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPPALÀ, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI,

RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.32-bis.

(Incentivi all'occupazione giovanile e per il rientro dei giovani meritevoli)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni e fino al compimento del trentesimo anno di età del lavoratore, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di promuovere il rientro nel nostro sistema produttivo di giovani meritevoli e che abbiano acquisito particolari competenze all'estero per i datori di lavoro privati che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 3 anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età del lavoratore, il dimezzamento sul totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Per ottenere l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 l'impresa, anche individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver cessato o sospeso la propria attività;
- b) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale di lavoro del settore di riferimento;
- c) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) essere in regola con le norme previste a tutela dei diritti dei disabili;
- e) non avere in atto sospensioni dal lavoro o non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti senza giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

4. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui ai commi 1 e 2, effettuato nei dodici mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

5. Per ottenere l'incentivo di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un *master* di 1° o 2° livello conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria o di un dottorato di ricerca conseguito presso una università statale o non statale legalmente riconosciuta sia essa italiana o comunitaria;

b) non avere compiuto il trentacinquesimo anno di età;

c) essere residente o dimostrare di avere un contratto di lavoro stabile all'estero da almeno 5 anni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

32.0.131

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 32-bis.

(Detassazione Start Up innovative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere ai benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. A decorrere dal 2020 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per i prestiti agevolati garantiti dallo Stato, di seguito denominato "Fondo StartItalia" con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 3 prendendo in considerazione per il riparto delle risorse:

- a) l'età anagrafica inferiore ai 35 del titolare della nuova società;
- b) la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'alto valore aggiunto dell'azienda nell'ambito agro-alimentare, biotecnologico, dell'economia verde, delle nanotecnologie, dell'informatica, meccatronica o della salute.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

32.0.132

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente

al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle

entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'Istituto nazionale di statistica».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.133

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata "assegno io-lavoro", destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al comma 2 e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 16, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

4. L'assegno "io-lavoro", di seguito denominato "assegno", è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su

richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:

- a)* sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b)* non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;
- c)* hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;
- d)* hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

5. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

6. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 4.

7. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 9, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma 6.

8. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dal presente articolo.

9. Il prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 14, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.

10. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

11. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono

svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 16.

12. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

13. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

14. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 16, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.

15. Salvo il caso di cui al comma 14, l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica "io-lavoro", di seguito denominata "piattaforma", quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, 11. 150.

17. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:

a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;

b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;

c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

18. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.

19. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli

indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:

a) gli accordi stipulati;

b) le buste paga;

c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;

d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

20. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.

21. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

22. Ai fini di cui al presente articolo l'ANP AL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 20016, n. 232.

23. Fatta salva la disposizione di cui al comma 12, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui al comma 4, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale *bonus* occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

24. Il *bonus* di cui al comma 23 può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni.

25. Il contributo di cui al comma 23 è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore.

26. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo di cui al comma 23, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.

27. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui al comma 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.

28. Entro il 1° gennaio 2020 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 27 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b)* verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

29. Il decreto di cui al comma 28 disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:

- a)* numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b)* settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;
- c)* fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d)* ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e)* numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

30. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati.

31. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma.

32. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 27 e 30, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa.

33. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;
- b)* introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

34. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

35. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione di cui all'articolo 5 della presente legge,

alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

32.0.134

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano)

1. Per l'attuazione del partenariato e la collaborazione strategica ed operativa con il sistema delle Camere di commercio al fine di incrementare la competitività e l'attrazione di investimenti nazionali ed internazionali per la promozione della crescita economica e dello sviluppo competitivo delle imprese e dei territori del sito in cui si è svolto l'EXPO 2015 - Milano, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l'anno per cinque anni a decorrere dal 2020. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alla realizzazione di progetti individuati da Regione Lombardia tra gli aiuti strategici e prioritari ai poli di innovazione compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge».

32.0.139

CALANDRINI, CIRIANI, FAZZOLARI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inseguire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Versamento obbligatorio deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale)

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia

attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dà adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

4. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria».

32.0.141

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Ripartizione Quota aggiuntiva Tonno Rosso 2020)

1. Al fine di valorizzare le effettive potenzialità della piccola pesca nell'ambito delle catture accessorie di tonno rosso, fermo restando la riparti-

zione del contingente nazionale complessivo di cattura per l'anno 2019, pari a 4.308,59 tonnellate, la quota aggiuntiva pari a 448,16 tonnellate spettante all'Italia per il 2020 è ripartita in ragione delle seguenti percentuali:

- Circuizione (PS) 15,00 per cento;
- Palangaro (LL) 15,00 per cento;
- Tonnara Fissa (TRAP) 15,00 per cento;
- Pesca Sportiva/Ricreativa (SPOR) 2,00 per cento;
- Quota Indivisa (UNCL) 53,00 per cento.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT - Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali provvede, con proprio decreto, in attuazione del comma 1, è ripartita, tra i diversi sistemi di pesca la quota di cattura assegnata annualmente all'Italia. Con il medesimo decreto è altresì stabilito che la quota indivisa, per favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, è ripartita attraverso metodi distributivi zonali e temporali idonei a garantirne la fruibilità durante l'intero anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, al fine di promuovere una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, e favorire l'occupazione secondo un criterio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica».

32.0.143 (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G32.100)

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Lavoro accessorio)

1. Nell'ambito delle misure per l'incentivazione dell'occupazione e la semplificazione dell'accesso al lavoro è istituita la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorie. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 8 e seguenti sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

8. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

9. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 8, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribu-

zione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

10. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

12. Fermo restando quanto disposto dal comma 13, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 8, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

13. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 12 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

15. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui al presente articolo, sono destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 100.000 euro annui per le annualità 2020-2022».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 100.000 euro per le annualità 2020-2022.

Art. 33

33.1

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente: «a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 7 sostituire le parole: «sentite le Amministrazioni titolari» con le seguenti: «d'intesa con le Amministrazioni titolari»;*

c) *alla lettera c) dopo le parole: «Ministro per il Sud e la coesione territoriale» inserire le seguenti: «di concerto con le amministrazioni competenti».*

33.3

SCHIFANI

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, le parole: "autorità delegata per coesione", sono sostituite dalle seguenti: "e la coesione territoriale"».

33.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero corrispondenti ad un'iniziativa in corso di procedimenti amministrativi supportati da documentazione e non concretizzati in progetti censiti nel sistema di monitoraggio».

b) *aggiungere infine il seguente comma:*

«2. Le Amministrazioni regionali che hanno garantito la spesa e la rendicontazione della totalità delle risorse FSC 2007-2013, nel rispetto delle tempistiche indicate nel nuovo Piano di Sviluppo e Coesione e concordate con l'Agenzia per la Coesione Territoriale, avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 destinate al territorio regionale fermo restando che l'erogazione delle risorse avverrà sulla base della legislazione vigente».

33.7

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel ter-

ritorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.8

DAMIANI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015"».

33.9

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'articolo 1, comma 115 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare. A tal fine è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a valere sulle risorse rinvenienti dalla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015».

33.0.1

SCHIFANI

Dopo L'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione al ciclo di programmazione 2021-2027;

c) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.2

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

b) quanto a 1 miliardo di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018;

c) quanto a 1 miliardo di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n.145 del 2018;

d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2023 a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.0.3

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES)

1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sodali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2022, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.

2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2020, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 34

34.1

DAMIANI

Al comma 1, capoverso «comma 2», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelle rivolte alla prima infanzia per la lotta alla povertà educativa minorile finalizzata a ridurre le disuguaglianze e riattivare la mobilità sociale.»

34.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, dopo le parole: «infrastrutture sociali», inserire le seguenti: «con priorità per le mense scolastiche.»

34.4

DRAGO, GRANATO, ORTIS, PIRRO, ANGRISANI, MARILOTTI, MONTANI, SAVIANE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare l'offerta formativa, il tempo scuola e le cattedre disponibili e tenuto conto del fatto che i servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, con riferimento alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, quota parte pari al 6 per cento del contributo annuo di 75 milioni stanziati per il Fondo sviluppo e coesione sociale e programmazione 2014-2022, di cui al comma 2, è devoluta per l'implementazione delle mense scolastiche nelle scuole per l'infanzia, circoli didattici e istituti comprensivi che ne risultino sprovvisti.»

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2», con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis.»

34.5

SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui al comma 2, una quota pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 è finalizzata ad incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

34.6

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

34.7

SCHIFANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale del Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per incentivare gli investimenti volti alla realizzazione del Polo Museale Archeologico di Siracusa».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214», con la seguente: «164».

34.350 (già 34.2000/1)

DAMIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale sono stabilite le modalità con le quali verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e l'andamento della spesa erogata, nonché le specifiche misure, anche secondo criteri di automaticità, volte a reintegrare i territori delle eventuali minori risorse assegnate in attuazione del presente articolo».

34.0.2

PEPE, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Contributo straordinario trasporto pubblico locale Regione Basilicata)

1. Per far fronte ai debiti verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale ferroviari regionali, alla Regione Basilicata è attribuito un contributo straordinario di 80 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla regione Basilicata a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020».

34.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo"».

Art. 35

35.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la tutela ambientale e contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo rivolto a incentivare, per gli anni 2020, 2021 e 2022, interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, singole o associate.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quater. Agli oneri previsti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pro-

grammazione 2014-2020 e 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-*quinquies*. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1-*bis* sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.0.1

LONARDO, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate)

1. Il presente articolo, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato dell'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2017, n. 158, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

2. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo:

a) per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza sociosanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli

risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico;

b) per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuali di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

4. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo tutti i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti in base al censimento del 2011 come definiti dall'articolo 1, comma 2 della legge 6 giugno 2017, n. 158, con una distanza di almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentano un'altitudine minima di 200 metri.

5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui al comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

6. Per le imprese già presenti nei comuni di cui al comma 4 del presente articolo, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

7. Il godimento dei benefici di cui ai commi 5 e 6 è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 6 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

8. L'efficacia delle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

10. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le imprese devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nei comuni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto 30 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trenta-sei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1,2,3 e 4 e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune ricadente nei criteri di cui agli stessi commi 1, 2, 3 e 4.

12. Al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla

promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

13. I comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali misure possono consistere in:

a) incentivi in favore di soggetti che in passato sono stati residenti nel territorio comunale e che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale;

b) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

c) contributi per favorire la natalità e l'acquisto, per i primi cinque anni di vita del nascituro, di beni per l'infanzia;

d) incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e di lavoro a basso impatto ambientale;

e) misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

14. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, i comuni possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

15. Al riparto delle risorse tra i comuni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

16. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente Capo ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

17. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 quantificati in euro 455 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

35.0.5

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fondo per la tutela ambientale e paesaggistica nelle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

Art. 36

36.3

SERAFINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 o nelle infrastrutture idroviarie bacinate di collegamento dei corsi d'acqua ai corridoi di trasporto TEN-T, secondo quanto previsto dal Programma NAIADES II dell'Unione europea;"».

Conseguentemente dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Costituzione di una Zona economica speciale nell'ambito della infrastruttura idroviaria bacinata di Mantova)

1. Al fine di favorire il rilancio economico della provincia di Mantova e di consentire lo sviluppo del sistema idroviario padano, la regione Lombardia può istituire una Zona economica speciale (ZES), di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nelle aree della provincia di Mantova attraversate dall'asse di collegamento idroviario Porto di Valdarò - Banchina portuale di Ostiglia.

2. Ai sensi del comma 6, primo periodo dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le Regioni Lombardia e Veneto possono costituire una ZES interregionale, anche eccedendo i limiti di superficie previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, che ricomprenda l'idrovia Mantova-Adriatico, quale infrastruttura per la navigazione interna di chiatte di IV-V classe CEMT, sino al Porto di Levante (RO).

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 nel limite di spesa di 15 milioni di euro nel 2020; 25 milioni di euro nel 2021 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, ad apportare le modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

36.4

BERNINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofe ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2021 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.5

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) all'articolo 4, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: "Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3, nei siti di crisi industriale complessa ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181, o nelle aree riconosciute come Zona C non predefinita ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE,) o nelle aree colpite da gravi calamità naturali se limitrofi ad aree portuali rispondenti alle caratteristiche previste dal comma 2 e nell'area portuale di Genova".»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera 0a) nel limite di spesa di 50 milioni di euro nel 2020; 80 milioni di euro nel 2020 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi, sino al termine di durata della ZES, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché della successiva programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni interessate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre gli stanziamenti indicati nel comma 2 dell'articolo 99 di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

36.7

SCHIFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la regione in cui è istituita la ZES,».

36.13

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 25 de decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimento normativo da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS"».

36.15

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto,

nonché l'insediamento di nuove imprese nel Comune di Venezia e negli altri Comuni della Regione Veneto, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nella regione Veneto cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma *1-bis* si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.16

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella provincia di Pordenone, nonché l'insediamento di nuove imprese nei comuni del Friuli Venezia Giulia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale del Friuli Venezia Giulia cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma *1-bis* si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.17

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano l'insediamento di nuove imprese, il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese già operanti nella regione Veneto, nelle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, in quanto ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, sono istituite zone economiche speciali, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, rispettivamente nella regione Veneto, nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) e nelle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree delle zone economiche speciali di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.18

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,
Pietro PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree della regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese in tali territori, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree della

regione Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014, cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.19

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1-ter. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1-bis si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

36.20

DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I commissari delle ZES delle regioni Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia sono autorizzati ad istituire delle borse di studio per giovani che alla data di entrata in vigore della legge non abbiano superato il

trentacinquesimo anno di età, residenti da almeno 20 anni in Italia, finalizzate alla ricerca ed allo studio di soluzioni economico finanziarie utili allo sviluppo delle zone interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

36.0.2

DE BONIS, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una zona franca produttiva nel comune di Matera)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali, turistiche e culturali, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è istituita una zona franca produttiva nel comune di Matera.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 2006, n. 296 e 24 dicembre 2007, n. 244 per le piccole e micro imprese che, per un periodo di sei anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° gennaio 2021, nonché alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea come previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione delle entrate serviranno per assicurare maggiori entrate a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi

in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati. È, inoltre, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione almeno pari a quella del 2018, atteso i positivi effetti che il provvedimento ha riverberato sulle tante imprese e sui tanti professionisti ammessi ad usufruire della misura. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nell'area di Matera.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000;

2021: - 7.000.000;

2022: - 7.000.000.

36.0.3 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di Zone economiche speciali)

1. A decorrere dal 2020, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nei territori regionali individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 ed ammessi alle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è consentita, nei limiti di spesa di cui al comma 3, l'istituzione delle Zone economiche speciali previste all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zone economiche speciali di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto compatibili.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

36.0.5

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per i giovani e le famiglie e per la salvaguardia dei piccoli Comuni)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa si euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2-ter. Per fruire del contributo di cui al comma 2-bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro 3 mesi dalla predetta data.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";

c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Detrazioni per i figli a carico)

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al venticinquesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche e all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnati e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'Istituto delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, ciascuna Regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile sul sito internet della Regione.

4. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, il Governo, senza nuovi o maggiori oneri, allega, con cadenza biennale, allega alla Legge di Bilancio una relazione sugli effetti sociali ed economici positivi che ne sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente.

5. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 90 milioni a decorrere dal 2020, si provvede con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.7

GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali nei piccoli comuni montani)

1. Il presente articolo disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone economiche speciali (ZES), al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e di svantaggio sociale, favorendo nuovi insediamenti nei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani e appenninici, classificati come "periferici" o "intermedi" nella Strategia nazionale aree interne, privi di esercizi economici e commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi rapportata alla popolazione residente, al potenziale turistico e alla dimensione del territorio, e con meno di mille abitanti stabilmente residenti nel territorio del comune.

2. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, nonché la proroga delle agevolazioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Le imprese, sia quelle nuove che quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che avviano sul territorio di una ZES un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale di durata di almeno dieci anni, possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque anni di attività;

c) l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU);

d) il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle somme versate nei primi cinque anni di attività a titolo di IRES e di IMU, da portare in detrazione nei cinque anni successivi;

e) ai fini del consumo di energia elettrica, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esenzione totale per i primi cinque anni di attività, e la riduzione del 50 per cento dell'importo dovuto per i cinque anni successivi, dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato; la riduzione al 50 per cento per le assunzioni a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi o stagionale; la riduzione al 50 per cento per dieci anni dall'inizio dell'attività o, per le attività già esistenti, dall'istituzione della ZES, del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori in organico al momento dell'istituzione della ZES medesima;

g) l'accesso a procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, nonché l'introduzione di regimi speciali finalizzati all'accelerazione dei termini procedurali e all'individuazione di adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Al fine di prevenire condotte elusive o indebiti vantaggi, in caso di cessazione delle attività di cui al comma 4 per ragioni non indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si produce la decadenza integrale dalle agevolazioni di cui al medesimo comma 4 a decorrere dalla data del primo accesso, con

obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite o non corrisposte aumentate dell'interesse legale.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

7. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese di cui ai commi 4 e 5 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 6 del presente articolo.

8. Presso le regioni sono istituite cabine di monitoraggio per le ZES al fine di migliorarne l'efficacia.

9. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di solidarietà comunale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, finalizzato a favorire gli investimenti dei comuni ricadenti nelle ZES volti a prevenire il dissesto idrogeologico, alla manutenzione delle reti viarie in prossimità di esercizi commerciali, artigianali e delle aziende agricole, all'efficientamento energetico dei sistemi di illuminazione pubblica, alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità di accesso al fondo, nonché i relativi criteri di ripartizione e di erogazione.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, attraverso corrispondente riduzione del "Fondo per lo sviluppo e la coesione" di cui all'articolo 61, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

36.0.8

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Zona Franca comuni montani in decremento demografico)

1. Nei Comuni montani e in quelli con popolazione residente alla data del 31 dicembre 2019 non superiore a cinquemila abitanti, che hanno registrato nel ventennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge un tasso di crescita della popolazione residente negativo non inferiore al 10 per cento, rientranti nelle regioni meno sviluppate, così come individuate

dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca o che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2020, possono beneficiare, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dell'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e s.m.i., e del regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e s.m.i.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

36.0.9

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria t della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) al comma 4, primo periodo, le parole: "e per i tre anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i 9 12anni successivi; al secondo periodo le parole: "per il 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo dal 2019 al 2024";

c) il comma 4 bis è sostituito con il seguente:

"4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato";

d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: "Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio"».

36.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di istituzione di zone economiche speciali non predefinite)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta delle regioni interessate corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3 lettere *a*) e *c*)", del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone *c* non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera *c*)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.11 (testo 3)

L'ABBATE, SANTILLO, DELL'OLIO, MORONESE, ORTIS, MATRISCIANO, GUIDOLIN, LA MURA, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per le aree protette)

1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

36.0.12 (testo 2)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES" per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara.

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. La ZES di cui al comma 1 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Veneto, corredata da un piano di sviluppo strategico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione della ZES, la sua durata, anche in via sperimentale, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso, il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

6. In base alla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014, sono inserite come Zone economiche Speciali, le aree individuate nell'Allegato al provvedimento della Commissione, "Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'art. 107, paragrafo 3 lettere *a*) e *e*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dal 1.01.2017 al 31.12.2020 - Zone c non predefinite ex articolo 107, paragrafo 3 lettera c)".

7. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

36.0.14

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Completamento della elettrificazione della tratta ferroviaria Barletta-Spinazzola)

Al fine di potenziare il sistema ferroviario della Regione Puglia, di ridurre l'impatto ambientale delle polveri sottili derivate dal trasporto su gomma o su rotaia con vetture a trazione biodiesel, di decongestionare il traffico veicolare che insiste nella tratta tra Barletta e Spinazzola, si prevede la elettrificazione della tratta ferroviaria Canosa di Puglia-Minervino Murge-Spinazzola in aggiunta alla tratta Barletta-Canosa di Puglia già prevista dal piano di potenziamento della linea Barletta-Spinazzola. Le risorse necessarie all'intervento sono a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni».

36.0.16 (testo 2)

DE BONIS, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Interventi per la città di Matera colpita da eventi alluvionali dell'11 novembre 2019 e per il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino)

1. Al fine di sostenere le attività commerciali e agricole per i danni subiti dalla città di Matera a seguito delle piogge alluvionali dell'11 novembre 2019 e per contrastare il dissesto idrogeologico nell'area del Metapontino è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo volto al sostegno di tali attività e per incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 37

37.1

FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 100, primo periodo, dopo le parole: "dei trasporti e delle relative infrastrutture", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei settori ATECO 52";».

Art. 38

38.0.1

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "euro 10 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro 20 milioni".

2. Agli oneri recati dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 39

39.4

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,

CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A., all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "dell'A.IA." sono sostituite dalle seguenti: "del Piano Ambientale medesimo";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "in quanto costituiscono adempimento" sono inserite le seguenti: "dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione";

c) al terzo periodo, dopo le parole: "condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"».

39.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *e-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31/10/1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente 22/12/1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la

condizione di prevalenza di cui all'articolo 2523 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».

39.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Regime speciale per lavoratori rimpatriati)

All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Per i lavoratori che abbiano almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, le disposizioni del presente articolo si applicano per un massimo di ulteriori cinque periodi di imposta, in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che negli ulteriori cinque periodi di imposta abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1 negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare in ciascun periodo di imposta del quinquennio in cui tale condizione è soddisfatta. Le condizioni poste dalla presente disposizione si ritengono soddisfatte con riferimento a ciascun periodo di imposta quando le stesse si siano verificate per la maggior parte di detto periodo"».

39.0.8 (testo 2)

DRAGO, MATRISCIANO, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Misure e interventi a favore delle popolazioni della provincia di Catania colpite dalle piogge alluvionali del 18 e 19 ottobre 2018)

1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data del 18 ottobre 2018, risultavano residenti nel territorio dei Comuni di Ramacca, Palagonia, Mineo, Grammichele, Scordia, Militello in Val di Catania, Paternò, Belpasso, Castel di Judica, Raddusa, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 18 ottobre 2018 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

3. I soggetti indicati al comma 1 e 2 che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2020.

10. In vigore del periodo di sospensione di cui al comma 1:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le somme dovute a titolo di imposta municipale propria relativa alle annualità 2014 e 2015, anche se iscritte a ruolo, sono versate con le modalità previste al comma 3.

5. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «179 milioni» e: «305 milioni» con le seguenti: «270 milioni».

39.0.13

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.14

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

39.0.15

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Incremento del limite di valore per l'ap-
posizione del visto di conformità sui crediti)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro".».

39.0.22

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,
RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riduzione della ritenuta sui bonifici che danno diritto a detrazioni)

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.24

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.30

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.32

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. L'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.33

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.34

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.35

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBI, SAPONARA, PIZZOL

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche)

1. L'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

39.0.41

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

2. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

39.0.49 (testo 2)

FERRO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro, nonché alle società, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi sede e operanti nei territori di cui al comma 2 che si impegnano a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, nonché per la fornitura di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di cui al comma 1-bis, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse;

b) mutui erogati dalla cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento nella misura del 30 per cento delle spese per impianto e le attrezzature; la durata è fissata in dieci anni comprensivi di un

periodo di preammortamento di tre anni; tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare;

c) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo, con possibilità di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno;

d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative;

e) attività di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto.

1-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento delle misure previste dal comma 1.

1-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

39.0.50

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un apposito Fondo per la continuità territoriale, la mobilità e la libera circolazione delle persone e delle merci con dotazione finanziaria pari a 300 milioni finalizzato a garantire alle aree svantaggiate l'inserimento nei programmi di infrastrutturazione finalizzati alla realizzazione dell'alta velocità e dell'alta capacità.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 vanno destinate con priorità alle aree geografiche delle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise prive di collegamenti ferroviari, autostradali e stradali che consentano standard di percorrenza chilometrica in linea con la media delle altre regioni

3. Per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e comunque fino al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Fondo è utilizzato, pre-

via intesa con la Commissione Europea, per l'abbattimento tariffario con contribuzione statale dei servizi aerei e ferroviari. Sono individuati come scali beneficiari dell'interventi gli aeroporti di Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone.

4. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

39.0.51

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Agenzia Nazionale per la mobilità)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

- a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
- b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
- c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di interscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella

redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

39.0.52

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)

1. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020 per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per il 2021, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 14 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.53

SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)

1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2018.

2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2020, 23,5 milioni di euro per l'anno 2021, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 9,8 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

39.0.54

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Politiche a sostegno dell'occupazione giovanile)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2020 e 2021 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele cre-

scenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2020 e 2021 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 99.

39.0.55

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.39-bis.

(Aeroporto strategico di Reggio Calabria)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 dopo le parole: "Lamezia Terme" aggiungere le seguenti: "Reggio Calabria"».

39.0.56

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento straordinario al Consorzio del porto di Villa San Giovanni per il completamento della messa in sicurezza e dei servizi generali di collegamento)

1. È autorizzata, per il triennio 2020 - 2022 la spesa di euro 61 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme

non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche» di cui al precedente articolo.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

4. Quale misura compensativa per il danno da inquinamento atmosferico, ambientale ed acustico viene istituita la tassa di imbarco e di sbarco, gravante sulle compagnie di navigazione che erogano il servizio di traghettamento dei veicoli a motore, in misura proporzionale sull'incasso, in favore del Comune di Villa San Giovanni. La tassa sarà pari all'1,5% dell'incassato fino alla completa realizzazione dei nuovi approdi e successivamente sarà pari allo 0,75% dell'incassato.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «153 milioni» all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.939 milioni di euro».

39.0.57

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Finanziamento ammodernamento e messa in sicurezza SS 106 ionica Reggio Calabria-Taranto)

1. Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si destina il ricavato derivante dal Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

39.0.58

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo prevenzione randagismo)

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n.281, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

39.0.200

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)

1. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

5. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 4:

a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;

b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;

c) il maggior numero di familiari a carico;

d) il più basso reddito di lavoro.

6. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me)."

7. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

39.0.201

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)

1. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), ha predisposto ed avviato un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al Comune la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'assegnazione degli alloggi di cui al provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).

6. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

39.0.202

PAPATHEU

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39.1.

(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)

1. Il Comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone ed avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al Comune la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

5. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a ... milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata cinquantennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa attraverso il coinvolgimento del Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da Cassa Investimenti Sgr, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti della città metropolitana di Messina.

7. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 40

40.1

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Norme sul Caregiver familiare e per la non autosufficienza*) - 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzandone il potenziale di crescita, anche sostenendo il ruolo del *caregiver* familiare, nel rispetto degli articoli 2, 3, 1.3, primo comma, 31, 32, 3.3, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere *m), n), o), p)* e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", nonché dell'articolo 1, comma 1 della

legge 8 marzo 2017, n. 24, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità:

a) il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 150 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

b) il Fondo nazionale per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022;

c) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui alla lettera a) del comma 1, e per un efficace erogazione delle misure di cui al successivo comma 3, il *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è scelto e nominato, secondo la seguente procedura generale:

a) l'assistito con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona;

b) l'atto di nomina del *caregiver* familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

c) il consenso può essere modificato o revocato con le medesime procedure e forme di cui alle lettere a) e b);

d) a seguito della nomina del *caregiver* familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito;

e) il *caregiver* familiare, nominato ai sensi delle lettere a) e b), si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari, socio assistenziali e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI);

f) entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui alla lettera b), l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione atte-

stante la qualità di *caregiver* familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

1) certificato di residenza del soggetto nominato in un comune del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;

2) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare nominato e l'assistito. Qualora il medesimo *caregiver* familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

3) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione della non autosufficienza dell'assistito realizzata in base ai criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui al presente comma;

4) copia del piano assistenziale individuale (PAI), attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

5) copia dell'atto di nomina di cui alla lettera *b*).

g) la certificazione della qualità di *caregiver* familiare rilasciata ai sensi della lettera *f*), decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera *c*) o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o di morte dell'assistito.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri eventualmente interessati, previa intesa in sede di Conferenza StatoCittà ed Autonomie Locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti delle risorse annuali di cui alla lettera *a*) del comma 1, di un assegno annuale, il cui importo è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione attestante la qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 2, lettera *f*). L'assegno di cui al periodo precedente è corrisposto al *caregiver* familiare a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore dell'assistito, o di più assistiti, che lo ha nominato con la procedura di cui al comma 2.

4. L'assegno di cui al comma 3, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto annualmente, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 2 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del *caregiver* familiare richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato.

5. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'assegno di cui al comma 3, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate annualmente inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 4, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 3, e i valori dell'ISEE di cui al comma 4, terzo periodo.

6. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive, annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dal comma 1 lettera *b*), il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, da emanarsi la prima volta entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 e s.m.i., i criteri generali di riparto di cui all'articolo 1 comma 2 del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, delle somme da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo Decreto Ministeriale 26 settembre 2016, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

40.2

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 50 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

40.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «pari a 150 milioni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 50.000.000;

2) *al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020,».*

40.4

DE POLI

All'articolo, sostituire: «50» con: «100 », «200» con: «400» e: «300» con: «500»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 99, comma 2.

40.6

TOSATO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2020, sono destinati ulteriori 25 milioni di euro alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e 10 milioni ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «179 milioni di euro per l'anno 2020».

40.9

TOSATO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La dotazione complessiva del "Fondo per le non autosufficienze (FNA)" di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentata a 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 750 milioni di euro per il 2020 e a 850 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

40.11

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020-2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «164 milioni di euro»;

b) sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «255 milioni di euro».

40.13

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

1-*ter*. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1-*bis* e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni per l'anno 2021 e 55 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.14

BERARDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."».

40.15

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2020 le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aumentate di 20 milioni annui.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

40.200

GALLONE, MALAN, LONARDO, BERARDI, BINETTI, TOFFANIN

Al comma 1-bis sopprimere le parole: «Per l'anno 2020», e sostituire le parole: «12,5 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «114.674.165 euro per l'anno 2020, di 169.287.123 euro per l'anno 2021», con le seguenti:

«94.674.165 euro per l'anno 2020, di 149.287.123 euro per l'anno 2021».

40.350 (già 40.2000/13)

BINETTI

Al comma 1-ter, aggiungere infine il seguente periodo: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

40.351 (già 40.2000/14)

BINETTI

Al comma 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «Al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: "venticinque" con: "trentuno"».

40.201

MALLEGNI

Dopo il comma 1-quinquies, inserire il seguente:

«1-quinquies.1. All'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente periodo: "il limite dei 18 anni di età non si applica ai maggiorenni diversamente abili"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma

40.202

MALLEGNI

Aggiungere, in fine i seguenti commi:

«1-septies. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Dall'importo

dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico'."

1-octies. Dopo il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: '3-quater. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico'.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

40.203

MALLEGNI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«*1-septies.* All'articolo 12, comma 1, lettera *c*) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con dPR 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire la parola "950" con "1050" e la parola "1220" con "1350". All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.2000/1 (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G40.100)

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, PARENTE

All'emendamento 40.2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis aggiungere in fine: «Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate:

a) quanto a 5 milioni di euro ad incremento del fondo di cui all'art. 1, comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

b) quanto a 3 milioni di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;

c) quanto a 4 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) quanto a 4 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

e) quanto a 4 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«*1-ter.* Una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

1-quater. All'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori", inserire le seguenti: "e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari"».

ORDINE DEL GIORNO

G40.100 (già em. 40.2000/1)

CONZATTI, COMINCINI, SBROLLINI, SUDANO, MAGORNO, VONO, PARENTE, GINETTI, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020" (A.S. 1586);

premesso che:

- l'attenzione alle politiche indirizzate all'inclusione e alla rimozione delle diseguaglianze devono rappresentare una delle principali priorità per il Governo e per il Parlamento;

- Il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 dall'art.1 comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;

- a partire dal 2015 l'esigenza di tutela dei destinatari del fondo si è tradotta nell'impegno concreto di renderlo strutturale;

considerato che:

- nell'ambito dell'esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio tale esigenza si è tradotta concretamente con l'incremento del fondo citato di venti milioni di euro per l'anno 2020;

- è avvertita in particolare l'esigenza di potenziare la tutela di studenti con disabilità attraverso agevolazioni agli istituti scolastici per l'acquisto di strumenti didattici appositi, dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, delle famiglie che assistono persone con disabilità grave e del ruolo essenziale del caregiver familiare;

impegna il Governo

ad impiegare parte delle risorse stanziare dal Parlamento di cui al considerato:

a) quanto a 1 milione di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;

b) quanto a 1,3 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) quanto a 1,3 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

d) quanto a 1,3 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI

40.0.2

DE POLI, SACCONI, BINETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure in favore dei disabili e dei non autosufficienti)

Alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti: "Art. 3-bis. *(Istituzione dell'assegno personale di cura)* 1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. Art. 3-ter. *(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)* 1. Per il

computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c)*, del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Mi-

nistero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera *b)* del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede all'individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione, dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca"».

Conseguentemente, è soppresso l'articolo 99, comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.3

DE POLI, BINETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente.

«Art. 40-bis.

(Misure a sostegno dell'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti)

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"b-bis) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso le residenze sanitarie-assistenziali. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da onlus o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

40.0.12

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)

1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2022.

2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 169 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni per l'anno 2022, di 320 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 285 milioni di euro per l'anno 2025 e di 366 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

40.0.14

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme per l'esclusione delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità dall'ISEE e in materia di Reddito di Cittadinanza)

1. Ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socioassistenziale soggetta a rendicontazione.

2. Ai fini della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, gli interessati dichiarano espressamente la titolarità, in capo alla persona con disabilità, delle indennità o benefici di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di integrazione del modello della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, non opera, l'incremento dei massimali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto 3), secondo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

40.0.16 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-septies*), sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.17

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 5, nei limiti di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, eventualmente incrementabili».

40.0.18

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

40.0.20

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti" con le seguenti: "e comunque non inferiore al numero di venti ore settimanali"».

40.0.21

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'erogazione è altresì condizionata allo svolgimento di non meno di venti ore settimanali di lavori socialmente utili, da svolgere presso gli enti locali o gli altri enti pubblici,".

2. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali apporta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune modificazioni al decreto di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1».

40.0.25

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, FERRO, TOFFANIN, SACCONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.26

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e Pubblici)

1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e pubblici";

b) al comma 2, all'ultimo periodo, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi".

2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così come modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2020.

All'onere recato, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.

3. All'onere di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di 80 milioni l'anno del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

40.0.28

BINETTI, GALLONE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO,
FANTETTI, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

*(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei
Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)*

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.29

CALIENDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei Comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)

1. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i Comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.

2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.

3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020», sono sostituite dalle parole: «211 milioni di euro per l'anno 2020».

40.0.31

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 81, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 138, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 81, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) *alla sezione II, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei siste-*

mi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2021:

CP: +10.000.000;

CS: +10.000.000

2022:

CP: + 10.000.000;

CS: +10.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: -10.000.000;

CS: -10.000.000.

2021:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2022:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

40.0.32

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite con le

seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

40.0.34

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000;

2022: - 3.000.000.

40.0.35

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, il comma 4 è abrogato.».

40.0.37

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: "L'indennità di accompagnamento di cui al primo comma spetta altresì agli invalidi civili gravi anche durante il ricovero in ospedale.";

b) Il comma 3 è soppresso».

Conseguentemente:

all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000» con: «2.400» e la parola: «5.000» con: «4.400»;

all'articolo 99 sopprimere il comma 2.

40.0.38

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo straordinario in favore della Fondazione LIA)

1. Al fine di promuovere e ampliare l'accesso ai prodotti editoriali di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è erogato per l'anno 2020 un contributo di 300.000 euro in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili - LIA».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazioni in diminuzione:

2020: - 300.000.

40.0.40

ROMEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 2, comma 466, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "Scuola cani guida per ciechi" sono aggiunte le seguenti: ", al Servizio cani guida dei Lions Onlus ente morale di Limbiate".».

40.0.44

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale)

1. Fra i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, quali titolari di contributi, è inclusa, a partire dall'anno 2020, la FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'*Handicap ONLUS*».

40.0.45

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione SIAE per associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "compenso ridotto" sono aggiunte le seguenti: "della metà"».

40.0.46

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Rappresentanza delle persone con disabilità in seno al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite Al quinto periodo dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "ventotto".

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1, gli Enti interessati provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

40.0.49

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modificazioni al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Non ha altresì diritto al Rdc il componente del nucleo familiare nel quale sia presente un membro della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o un soggetto avente incarichi di governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ancorché cessati dalla medesima carica, prima che siano decorsi 5 anni dalla data di effettiva conclusione del mandato"».

Art. 41

41.1 (testo 2)

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, PILLON

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, è riconosciuto un assegno universale unico per ciascun figlio minorenne a carico, a prescindere dalle condizioni reddituali e occupazionali dei genitori, per un importo pari a 200 euro mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le maggiorazioni dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione tra i genitori dell'assegno medesimo, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno universale unico, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, non è computato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, determinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 1, non si applicano:

a) le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, e comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) l'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, gli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

c) l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

d) l'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 31.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 27.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante le risorse derivanti dall'applicazione del comma 2;

b) quanto a 1.956 miliardi di euro per il 2021 e 1.756 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

c) quanto a 3.438 milioni di euro per il 2020, 695 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 2.381 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 2.416 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2.335 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

d) quanto 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione il fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI,

GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile di 150 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio di cui al presente comma, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro.

01-bis. Ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al comma 01, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata.

01-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno, nei limiti delle risorse di cui al comma 01-*septies*. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le cause di decadenza del beneficio di cui al presente articolo, nonché le modalità di recupero delle eventuali somme indebitamente percepite.

01-quater. Il contributo di cui al comma 01, non è conteggiato:

a) ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ai fini del calcolo dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

01-quinquies. Ai beneficiari dell'assegno di cui al comma 01, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955;

b) articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatte salve le previste detrazioni per ciascun figlio con disabilità certificata;

c) articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

d) articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

e) legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi 12-15.

01-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'integrazione dell'assegno di cui al comma 01, nel caso in cui il suo importo annuo risulti inferiore a quello dei benefici che spetterebbero, nel medesimo anno, ai sensi delle disposizioni indicate al comma 01-*quinquies* e integrate dal presente articolo, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a concorrenza dell'importo di questi ultimi. 01-*septies*. All'onere derivante dal beneficio di cui al comma 01, si provvede mediante le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 01-*quinquies*, nonché, nel limite di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

b) *sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Al fine di implementare le misure di sostegno alla genitorialità e valorizzazione della famiglia, sono stanziati 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 finalizzati a dare attuazione, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 2, 5 e 6-bis, del presente articolo.».

c) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non destinate alla copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 5, confluiscono, quale contributo dello Stato, in un fondo per la realizzazione di asili nido e di servizi per la prima infanzia, la messa in sicurezza delle strutture esistenti, nonché per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che ne caratterizza l'offerta. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta.».

41.4

RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Al comma 1, sostituire le parole: «alle famiglie con figli» con le seguenti: «alla famiglia con figli, naturali o adottati.».

41.5

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole* «1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.», *con le parole:* «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 4.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.».

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «quale contributo alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione dall'anno 2020, e nel limite di 3.000 milioni di euro annui, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e di requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

41.7

PICHETTO FRATIN, GALLONE, RIZZOTTI, BINETTI, DAMIANI, SACCONI, FANTETTI, FERRO, TOFFANIN

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con appositi provvedimenti normativi,», *aggiungere le parole:* «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

41.9

GRASSI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione».

41.10

CANGINI, TOFFANIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nel nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, sia presente una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'individuazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISBE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non concorrono al valore del patrimonio mobiliare, le somme erogate annualmente dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, o di frequenza, o di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione».

41.11

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI,

MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano a regime le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 50.000.000;

2021 - 50.000.000;

2022 - 50.000.000.

41.13

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «a sette giorni per l'anno 2020» con le seguenti: «a trenta giorni per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».

41.15

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Al comma 5, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'anno 2020, le risorse del *bonus* nido sono trasferite direttamente ai comuni dove sono presenti asili nido con offerta pubblica e privata autorizzata e convenzionata. Il comune nell'ambito della propria autonomia utilizza le risorse per abolire la retta per alcune fasce ISEE, ridurre la retta per tutti o per fasce, aumentare l'offerta dei posti degli asili nido. Il riparto delle risorse a favore dei

comuni avviene con decreta del ministero del lavoro e delle politiche sociali previa Intesa in conferenza Stato-Città e autonomie locali;"».

41.16

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5:*

1) *alla lettera b), sostituire le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000», *con le parole:* «il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.300 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 60.000».

2) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029», *con le parole:* «1.100 milioni di euro per l'anno 2020, 1.200 milioni di euro per l'anno 2021, 1.300 milioni di euro per l'anno 2022, 1.400 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, 1.800 milioni di euro per l'anno 2027, 1.900 milioni di euro per l'anno 2028, 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»;

b) *sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. All'onere derivante dal comma 5 pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 540 milioni di euro per l'anno 2022, 560 milioni di euro per l'anno 2023, 580 milioni di euro per l'anno 2024, 610 milioni di euro per l'anno 2025, 640 milioni di euro per l'anno 2026, 670 milioni di euro per l'anno 2027, 700 milioni di euro per l'anno 2028 e a 730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede per gli anni 2021 e successivi, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.17

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000» *con le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo del presente comma è comunque incrementato di 2.000 euro per i nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 e di 500 euro per i nuclei familiari con un ISEE superiore a 40.000 euro.»;

b) *alla lettera c), sostituire le parole:* «520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028, 621 milioni di euro annui a decorrere 2029» *con le seguenti:* «620 milioni di euro per l'anno 2020, 630 milioni di euro per l'anno 2021, 641 milioni di euro per l'anno 2022, 652 milioni di euro per l'anno 2023, 663 milioni di euro per l'anno 2024, 674 milioni di euro per l'anno 2025, 685 milioni di euro per l'anno 2026,

697 milioni di euro per l'anno 2027, 709 milioni di euro per l'anno 2028, 721 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

41.20

RIZZOTTI, STABILE

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) è aggiunto infine il seguente periodo: "Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il pagamento di rette relative alla frequenza di centri di custodia oraria, il buono di cui al primo periodo è corrisposto in misura pari a 500 euro su base annua e parametrato a undici mensilità"».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 65 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

41.21

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia"».

41.23

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI,

GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2020, forme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici».

Conseguentemente, ridurre di 75 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

41.24

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli enti locali sono tenuti, nella valutazione delle richieste di accesso agli asili nido, ad accogliere le richieste provenienti da nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, prescindendo dai valori ISEE dei medesimi nuclei familiari».

41.30

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria di interventi di sostegno al ruolo di cura e di assistenza dei nipoti da parte dei nonni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro con delega alla famiglia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.31 (testo 2)

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6-bis, aggiungere in fine i seguenti:

«6-ter. Per il finanziamento di misure volte a garantire alle famiglie l'esonero dal pagamento delle rette degli asili nido e l'estensione dell'orario di apertura degli stessi anche, eventualmente a rotazione, nel periodo estivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e la famiglia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 6-bis, con particolare riferimento ai requisiti e ai criteri per il riparto e l'erogazione delle relative risorse».

41.32

CALANDRINI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legge 126 del 2019 è aggiunto il seguente comma:

"3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento e allo studio, i Comuni hanno facoltà di prevedere servizi di trasporto a favore degli utenti degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole secondarie di 1° grado, con la medesima modalità e quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, di cui al comma precedente"».

41.33

GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "1 milione di euro", sono sostituite con le seguenti: "3 milioni di euro";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "della presente disposizione", sono inserite le seguenti: "che dovranno prevedere misure incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni".

c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di cui alla medesima legge 1° ottobre 2018, n. 117, si applica decorsi quindici giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente periodo e comunque successivamente alla definizione delle modalità di fruizione del contributo di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».

41.34

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti in ogni caso ad accogliere le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

41.39

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.40

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale di regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 165 del 2001";

b) al secondo periodo, le parole: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020";

c) al terzo periodo, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.41

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 500mila euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.42

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzata a finanziare la carta della famiglia, è incrementata di 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1 milione di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.43

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: «164 milioni».

41.44

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI,

GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con: 184 milioni».

41.45

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2020 di 100 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «114 milioni di euro».

41.46

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.50

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 74, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di madre non lavoratrice, l'assegno di maternità è concesso prescindendo dalle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare".

6-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modificazioni al decreto di cui all'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per adeguarle alle disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, quantificati in 5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.51

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "i dodici anni".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.52

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. Alle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato".

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.53

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

b) all'articolo 16, comma 1.1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

d) all'articolo 26, comma 2, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";

e) all'articolo 26, comma 3, le parole: "cinque mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

6-ter. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. La durata complessiva del congedo di cui al presente capo può essere prolungata di ulteriori 30 mesi, su richiesta delle lavoratrici. In tali casi, a decorrere dal settimo mese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, ultimo periodo.";

b) all'articolo 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di cui all'articolo 16, comma 1.2, l'indennità giornaliera è pari all'80 per cento della retribuzione per i primi sei mesi e al 30 per cento a decorrere dal settimo mese".

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, quantificati in 10 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.55

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.56

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo il comma 6 inserire il comma 6-bis:

«6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola: "personale" sono aggiunte le parole: "compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.58

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "di età inferiore ai 18 anni compiuti" sono aggiunte le seguenti: "e fino ai 25 anni compiuti se ancora studenti o impegnati in tirocini formativi";

b) alla Tabella allegata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli importi relativi ai nuclei familiari con sei o più componenti sono incrementati del 100% e quelli relativi ai nuclei familiari con cinque componenti sono incrementati del 50%.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, quantificati in 10 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.61 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 giungere, i seguenti commi:

«6-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2020, 2021, 2022, nel limite di spesa 200 milioni di euro per ciascun anno, è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.62 (testo 2)

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI,

MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, valutato in 2,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

41.64

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

41.65

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;"

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.»

41.67

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fon-

do per le giovani famiglie", finalizzato alla concessione di prestiti a giovani coppie composte da soggetti dei quali almeno uno non ha compiuto l'età di 35 anni, che contraggano o abbiano contratto matrimonio ai sensi del Libro I, Titolo VI, del codice civile. Il Fondo di cui al presente comma eroga prestiti di importo non superiore a 50mila euro per nucleo familiare, da restituire in massimo 10 anni senza interessi. La dotazione del Fondo è pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 240 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.68

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, i comuni istituiscono e curano, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Registro delle famiglie, di seguito definito "Registro". Ai fini di cui al presente comma, per famiglia si intende la formazione sociale composta dai coniugi, dai figli anche adottivi con essi coabitanti e dagli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia o che contribuiscano ai bisogni e alle esigenze della famiglia nonché al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale dei figli. I comuni adottano tutte le misure finalizzate a dare sostegno ai nuclei familiari, con particolare riguardo a quelli numerosi e quelli nei quali sono ricompresi figli minori, persone con età superiore a 75 anni o persone con disabilità, favorendone l'accesso ai procedimenti amministrativi e la fruizione di tutti i servizi pubblici erogati a condizioni economicamente sostenibili, anche mediante intese con altre istituzioni e altri enti. L'iscrizione al Registro avviene d'ufficio per i nuclei familiari che abbiano presentato la

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del calcolo ISEE per l'accesso a prestazioni sociali agevolate ed è facoltativa per gli altri nuclei.».

41.69

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.70

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà e con l'obiettivo di evitare il collocamento dei minori nelle case famiglia, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito il "Fondo per le famiglie in difficoltà", con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.71

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio delle famiglie in difficoltà in conseguenza del mancato pagamento degli assegni di mantenimento per i figli, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.72

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di realizzare interventi in ausilio dei genitori separati che devono lasciare la casa familiare, a seguito di concessione all'altro coniuge del godimento della medesima, ai sensi dell'articolo 337 del codice civile, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo, con una dotazione annua di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.1

BONINO, ERRANI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 41-bis.

(Abolizione del reddito di cittadinanza, reintroduzione del reddito di inclusione - Rei, aumento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e istituzione dei Fondi Per l'alloggio degli studenti e Per il Voucher Universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. A partire dal 1° gennaio 2020, sono abrogati l'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e gli articoli da 1 a 13 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con le relative dotazioni di spesa. A decorrere dalla stessa data, per perseguire politiche di contrasto della povertà tornano in vigore le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, relative al reddito di inclusione, abrogate dall'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1:

a) il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2020 è aumentato di 3.500 milioni di euro annui;

b) è istituito un Fondo per l'alloggio degli studenti, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro annui, destinato a finanziarie borse di studio, basate sul merito, per le spese di alloggio degli studenti universitari. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al beneficio da parte degli aventi diritto e di erogazione del Fondo;

c) è istituito un Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, con dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, per il finanziamento degli interventi disciplinati all'articolo 41-ter.

Art. 41-ter.

(Disciplina del voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia)

1. Il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire a un migliore equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire

la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 può essere utilizzato:

a) dalle famiglie per l'acquisto agevolato dei servizi per la persona e per la famiglia;

b) dalle imprese e da coloro che esercitano attività autonome e professionali per l'erogazione agevolata di prestazione di *welfare* aziendale ai propri dipendenti;

c) dalle amministrazioni pubbliche per l'erogazione delle prestazioni sociali obbligatorie e facoltative, di servizi per la persona e per la famiglia a favore di persone bisognose e svantaggiate o di altri destinatari delle politiche assistenziali e del lavoro;

d) dalle imprese, dalle fondazioni e dagli enti bilaterali di emanazione contrattuale a favore dei propri associati o clienti, anche per l'assistenza alle persone indennizzate a seguito di incidenti.

3. Il *voucher* di cui al comma 1 agevola l'acquisto dei servizi descritti nell'allegato A annesso alla presente legge e le altre prestazioni assistenziali e formative previste dalle regioni ai sensi dei commi 13, 14 e 15. L'allegato A può essere aggiornato con il decreto di cui al comma 44.

4. I servizi alla persona e alla famiglia possono essere erogati da:

a) lavoratori dipendenti, anche in regime di somministrazione, e occasionali;

b) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in più di una regione, accreditate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e registrati nell'albo di cui al comma 21;

c) imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sedi operative in una sola regione e da essa accreditate.

5. Le regioni provvedono alla formazione dei lavoratori e del personale dei soggetti indicati al comma 4 per adeguare e innalzare il livello delle loro competenze, in particolare per quanto riguarda l'assistenza specialistica alle persone non autosufficienti.

6. Nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle regioni in materia di servizi socio-assistenziali e in concorso con le stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce che siano assicurati in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni e gestisce gli albi e i registri regionali di cui al comma 20 e l'albo nazionale di cui al comma 21.

7. Il *voucher* di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 è emesso da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro che prevedono nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione, selezionate con gare europee a evidenza pubblica, ed è rimborsato dagli stessi emettitori a coloro che hanno reso le prestazioni in conformità a quanto previ-

sto dalla presente legge. I lavoratori dipendenti possono riscuotere il *voucher* di cui al comma 1 anche presso istituti bancari convenzionati.

8. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) "*voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia", di seguito denominato "*voucher*": il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile, avente le caratteristiche di cui ai commi 16, 17, 18 e 19, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere esclusivamente i servizi e le prestazioni indicate dal comma 3;

b) "*società emettrice*": la società di emissione in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività finalizzata all'emissione, al rimborso, al monitoraggio e alla rendicontazione di documenti di legittimazione;

c) "*welfare aziendale*": le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro a favore della generalità o a categorie omogenee di dipendenti;

d) "*servizi competenti*": i servizi pubblici e privati per il lavoro ovvero i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come modificato dal comma 33 della presente legge, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le funzioni previste, in conformità alle norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) "*servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti*": i soggetti pubblici o privati che erogano i servizi di cui alla lettera A3 dell'allegato A;

f) "*organizzazioni senza scopo di lucro*": gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che svolgono, in forme giuridiche diverse, attività di carattere sociale che hanno come scopo prevalente il soddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti.

9. Per le famiglie che utilizzano il *voucher* sono riconosciute le detrazioni per oneri fiscali di cui all'articolo 15, commi 1-*quinquies* e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 10.

10. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per il pagamento dei servizi per la persona e per la famiglia attraverso il *voucher* universale per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro in presenza di un figlio o di una persona di età superiore a 65 anni a carico del contribuente e a 8.000 euro in presenza di una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della

vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a carico del contribuente. La detrazione di cui al primo periodo è riconosciuta nella misura del 40 per cento e gli importi massimi di cui ai periodi precedenti sono aumentati del 10 per cento per i contribuenti di sesso femminile che svolgano in forma continuativa attività di lavoro dipendente o parasubordinato o esercitino arti, professioni ovvero attività organizzate in forma di impresa.

1-sexies. Qualora l'assistenza personale sia rivolta a una persona titolare dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, la detrazione di cui al primo periodo del comma *1-quinquies* è ridotta nella misura dell'indennità stessa.

1-septies. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma *1-quinquies* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta al contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-octies. Le detrazioni previste dai commi *1-quinquies* e *1-sexies* del presente articolo non sono cumulabili con le deduzioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 e con le detrazioni di cui al comma 1, lettera *i-septies*), del presente articolo e del comma 335 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

11. Il *voucher* è utilizzato per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per il pagamento delle rette dei servizi per l'infanzia, pubblici o accreditati, in alternativa al congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

12. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b*) è abrogata.

13. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere l'utilizzazione del *voucher* per l'erogazione alle persone bisognose e svantaggiate di servizi per la persona e la famiglia, secondo modalità stabilite con legge regionale e con altri provvedimenti amministrativi. In tale caso, i *voucher* possono essere integrati con un contributo statale a valere sul Fondo di cui al comma 40, in misura e secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 41.

14. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano anche ai servizi competenti e ai soggetti accreditati dalle regioni per le politiche del lavoro o formative che erogano il *voucher* per i servizi di conciliazione a favore

delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocamento o di formazione.

15. I *voucher* di cui ai commi 13 e 14 utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per erogare servizi di assistenza familiare e di conciliazione non hanno natura retributiva né di compenso e non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di redditi previste dall'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme rimborsate al fruitore del servizio non sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

16. Il *voucher* è nominativo, non può essere utilizzato da persone diverse dall'avente diritto, non può essere ceduto ed è utilizzabile solo per il pagamento del personale e dei servizi previsti dalla presente legge.

17. Le società emittitrici garantiscono che il *voucher* non sia falsificabile e che il suo utilizzo possa essere tracciato.

18. Il *voucher* può essere emesso anche in forma dematerializzata per via elettronica.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indice una gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio di emissione del *voucher*, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 44.

20. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, stabilisce con il decreto di cui al comma 44 i requisiti comuni per l'iscrizione agli albi e ai registri regionali dei collaboratori domestici e degli assistenti personali, anche al fine di creare un registro nazionale pubblico consultabile via *internet*.

21. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'albo nazionale delle imprese, delle organizzazioni senza scopo di lucro e delle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3, di seguito denominato "albo nazionale".

22. L'albo nazionale è pubblico ed è consultabile esclusivamente via *internet* al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di servizi e di prestazioni.

23. Per richiedere l'iscrizione diretta all'albo nazionale è necessario avere le sedi operative in più di una regione ed essere in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui al comma 44.

24. Nell'albo nazionale confluiscono i dati anagrafici delle imprese accreditate dalle regioni di cui al comma 26.

25. Possono essere pagati con il *voucher* solo i servizi e le prestazioni di cui al comma 3 offerti dai soggetti iscritti all'albo nazionale, dagli enti pubblici e dai soggetti privati convenzionati.

26. Le regioni abilitano i servizi per l'infanzia e per le persone non autosufficienti gestiti da privati, imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni con sede esclusivamente nella stessa regione a offrire i servizi e le prestazioni di cui al comma 3.

27. Le regioni accreditano i soggetti di cui al comma 26 che possiedono i requisiti stabiliti al comma 23, e secondo criteri stabiliti con legge regionale.

28. I dati anagrafici dei soggetti accreditati di cui al comma 1 sono trasmessi dalle regioni all'albo nazionale.

29. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sulla base degli indirizzi tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema telematico per la gestione del *voucher* da parte dei datori di lavoro e dei collaboratori domestici e degli assistenti personali.

30. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al datore di lavoro in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

- a) iscrizione e informazioni sui contratti;
- b) comunicazione dell'assunzione e della cessazione del collaboratore domestico o dell'assistente personale;
- c) acquisto attraverso accredito in banca del *voucher*;
- d) accredito dei voucher ricevuti dai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2;
- e) predisposizione della busta paga del collaboratore domestico o dell'assistente personale e del saldo in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- f) pagamento con il *voucher* del collaboratore domestico, dell'assistente personale o dei servizi forniti da imprese, organizzazioni senza scopo di lucro e associazioni iscritte all'albo nazionale;
- g) calcolo e pagamento dei contributi sociali del lavoratore dipendente;
- h) acquisto di *voucher* cartacei.

31. Il sistema di cui al comma 29 deve garantire almeno i seguenti servizi e funzionalità al lavoratore in modo che tutte le operazioni possano essere gestite con facilità *on-line*:

- a) iscrizione e consulenza contrattuale;
- b) accredito dei *voucher* presso la propria banca;
- c) verifica del pagamento dei contributi sociali;
- d) riepilogo mensile delle retribuzioni.

32. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare attraverso il sistema di cui al comma 29 il codice fiscale del lavoratore e la sua retribuzione anche nel caso in cui provveda direttamente al pagamento del collaboratore domestico o dell'assistente personale con il *voucher*.

33. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-bis*) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dei servizi per la persona e per la famiglia, attraverso l'istituzione

di appositi sportelli per le persone in stato di disoccupazione, in particolare immigrate, disponibili a svolgere attività di collaboratori domestici e assistenti personali, offrendo almeno i seguenti interventi:

1) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, compilazione della scheda anagrafico-professionale e sua trasmissione per via telematica, se disponibile, all'albo o al registro regionale dei collaboratori domestici e degli assistenti personali;

2) proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione e di riqualificazione professionale".

34. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa gli standard relativi ai profili professionali e alla tipologia e durata della formazione per i soggetti iscritti agli albi o ai registri regionali e all'albo nazionale.

35. I collaboratori domestici e gli assistenti personali possono, inoltre, richiedere la certificazione delle competenze acquisite in percorsi formali e non formali o informali, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

36. Le competenze certificate secondo le modalità di cui al comma 35 sono considerate quali requisiti di ingresso all'esercizio della professione qualora corrispondenti agli standard nazionali fissati ai sensi del comma 1.

37. Con il decreto di cui al comma 44 sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni abilitate e accreditate a offrire i servizi alla persona e alla famiglia iscritte all'albo nazionale di un marchio di qualità per i servizi erogati, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli istituti di certificazione della qualità.

38. Il marchio di qualità di cui al comma 37 è riconosciuto in caso di offerta di servizi alla persona e alla famiglia di alta qualità, in particolare per quanto riguarda i servizi specialistici rivolti alle persone disabili e agli anziani non autosufficienti, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 44.

39. Il marchio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, alle organizzazioni senza scopo di lucro e alle associazioni in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base a quanto certificato dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 44, e costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

40. Ai fini del finanziamento delle disposizioni di cui alla presente legge e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del *voucher* universale per i servizi alla

persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

41. I criteri di riparto tra le regioni del Fondo di cui al comma 40 e le modalità di accesso al cofinanziamento dei voucher sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti e l'efficacia, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le regioni e con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e di valutazione che assicura annualmente rapporti sullo stato di attuazione dei singoli interventi e delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, sull'emersione del lavoro non regolare eventualmente correlato all'attuazione della presente legge, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità della medesima legge.

43. I dati utilizzati per il monitoraggio e per la valutazione di cui al comma 42 sono resi disponibili, in forma anonima, a fini di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo di tali dati sono resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

44. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione della presente legge prevedendo, in particolare, le attività svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di:

- a) promuovere l'utilizzo del *voucher*;
- b) indire le gare e stipulare le convenzioni di cui al comma 7;
- c) promuovere la formazione dei collaboratori domestici e degli assistenti personali per le persone non autosufficienti;
- d) valorizzare i servizi alla persona e alla famiglia;
- e) assicurare nel territorio nazionale, in cooperazione con le regioni, livelli essenziali e uniformi delle prestazioni;
- f) gestire e pubblicizzare gli albi e i registri regionali e l'albo nazionale;
- g) gestire il marchio di qualità di cui al comma 37;
- h) definire gli indirizzi tecnici per la realizzazione del sistema telematico di cui al comma 29;

i) redigere annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti da trasmettere alle Camere.

45. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante il Fondo per il *Voucher* Universale per i servizi alla persona e alla famiglia, come istituito e finanziato dall'articolo 41-*bis*, comma 2, lettera *c)*».

Allegato A

(Articolo 41-*ter*, comma 3)

Servizi alla persona e alla famiglia

A1 - Attività effettuate dal lavoratore nel domicilio del datore di lavoro:

Cura della casa e lavori domestici

Piccoli lavori di giardinaggio

Piccoli lavori di riparazione e di *bricolage*

Custodia dei bambini

Sostegno scolastico e corsi a domicilio

Assistenza informatica e *internet*

Assistenza amministrativa

Assistenza, anche specialistica, alle persone anziane e non autosufficienti, con l'esclusione delle attività mediche

Assistenza, anche specialistica, alle persone disabili, comprese le attività d'interpretazione del linguaggio dei segni

Sorveglianza dei malati con l'esclusione dei trattamenti medici

Cure fisioterapiche ed estetiche per le persone non autosufficienti

Manutenzione e vigilanza temporanea dell'abitazione, anche secondaria

A2 - Attività effettuate dal lavoratore anche fuori dal domicilio del datore di lavoro:

Preparazione dei pasti, comprensiva della spesa

Consegna dei pasti o della spesa

Raccolta e consegna dei vestiti stirati

Aiuto alla mobilità e al trasporto di persone non autosufficienti

Guida del veicolo delle persone non autosufficienti per il trasferimento dal domicilio al lavoro, al luogo di vacanze e per gli obblighi amministrativi

Accompagnamento dei bambini, degli anziani e dei disabili fuori dal domicilio (passeggiate, accompagnamento ad asili nido, scuola dell'infanzia o attività sportive, mezzi di trasporto e altro)

Cura e passeggio degli animali domestici con esclusione delle attività veterinarie

A3 - Attività effettuate in strutture esterne:

- Asilo nido o nido d'infanzia (compresa mensa)
 - Nido condominiale o familiare (compresa mensa)
 - Scuola dell'infanzia (compresa mensa)
 - Spazio gioco per bambini
 - Centro infanzia e *atelier* (attività ricreative e formative per bambini fino a 6 anni)
 - Doposcuola e centro culturale e ricreativo per ragazzi fino a 14 anni
 - Centro sportivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni
 - Centri diurni per anziani, anche non autosufficienti
 - Centri sportivi e fisioterapici per anziani, anche non autosufficienti.
-

41.0.4

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Estensione dei benefici in favore delle vittime di atti di terrorismo e di stragi alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Alle vittime di atti di terrorismo compiuti al di fuori del territorio nazionale e ai loro superstiti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 800 mila euro per il 2020 e in 200 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.0.6

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017 "».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 265 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Bonus per adozioni internazionali)

1. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. I fondi di cui al presente comma sono annualmente ripartiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con

i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del bonus assegnato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma 2 dell'articolo 99,».

41.0.12

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.950 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.».

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

41.0.15

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituirete parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «209 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 300 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

41.0.18

DRAGO, CAMPAGNA, MONTANI, SAVIANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Congedo parentale)

1. Alla legge 26 marzo 2001, n. 151, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di tre anni, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

1) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a due anni;

2) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a un anno, elevabile a un anno e due mesi nel caso di cui al comma 2;

3) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a tre anni".

b) all'articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a sei mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a tre anni e due mesi";

c) all'articolo 33, comma 1, le parole: "non superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni";

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 60 per cento" e le parole: "sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

e) all'articolo 34, comma 3, le parole: "ottavo anno", sono sostituite dalle seguenti: "dodicesimo anno" e le parole: "pari al 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «41 milioni» e «305 milioni» con le seguenti: «132 milioni».

41.0.19

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

2. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incremento di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso.».

41.0.20

DE PETRIS, ERRANI, MIRABELLI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

E, di conseguenza, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022»; con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.750 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022»;

e, all'articolo 99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

41.0.23

FAGGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per oneri scolastici)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:

"e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 800 euro per l'anno 2019 e a 1000 euro a decorrere dall'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 38,75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

41.0.24

FREGOLENT, FAGGI, FERRERO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dopo l'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis.

(Detrazioni per spese in presidi socioassistenziali e sociosanitari)

1. Dall'imposta lorda si detraggono le spese sanitarie, di vitto e di alloggio, sostenute da coniuge, convivente, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle per il familiare o il convivente, anche non disabile, per il familiare, affine, convivente, di età superiore ai 65 anni, ricoverato in presidi socioassistenziali e sociosanitari.

2. La detrazione si applica nelle seguenti misure:

a) totale se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 25.000 euro;

b) nella misura del 50 per cento se il reddito complessivo è inferiore o uguale a 50.000 euro;

c) nella misura del 20 per cento se il reddito complessivo è superiore a 50.000 euro.

3. La detrazione spetta a condizione che la persona che risiede e trova assistenza nei presidi di cui al comma 1 abbia un reddito non superiore a 30.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Ai fini della detrazione la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA della struttura di ricovero.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2; le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «34 milioni» e le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «125 milioni».

41.0.25

PILLON, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, MARIN, SAPONARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Detrazioni figli a carico)

1. All'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Per i contribuenti con almeno tre figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2.000 per ogni figlio a carico. Per questi contribuenti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapacità rispetto all'imposta lorda dovuta".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 750 milioni di euro, si provvede:

per il 2020:

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 344 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

41.0.27

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Oneri deducibili relativi a spese per figli fiscalmente a carico)

1. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"I-quinquies) una quota pari ad un quinto del reddito complessivo lordo dichiarato con un minimo di 5.000 euro per ogni figlio fiscalmente a carico"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.

41.0.28

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per prodotti destinati all'infanzia ed accessori per la scuola)

1. Nell'articolo 2, comma 2; del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera:

"n) le cessioni dei seguenti prodotti per l'infanzia: pannolini usa e getta, pannolini riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e artificiale, latte speciale o vegetale per allergici 9 intolleranti, preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, preparazioni alimentari composte, anche a base di frutta, omogeneizzate, prodotti per l'igiene neonatale e per allergici o intolleranti, apparecchi e prodotti per sterilizzare i contenitori del cibo, seggiolini per automobili e dispositivi accessori anti-abbandono per i bambini in auto, seggioloni, girelli, fasciatoi, box e prodotti simili; beni per l'educazione e lo sviluppo cognitivo, fra cui i giochi, destinati a bambini non autosufficienti o disabili".

2. Le disposizioni previste al precedente comma si applicano in via sperimentale per il triennio 2020-2022.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede:

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*

e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

d) quanto a 1000 milioni di euro per il 2021 e 1000 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

41.0.34

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia)

1. Per l'anno 2020 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1 ° marzo 2020 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:

a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;

c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;

d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2020 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.

41.0.35 (testo 2)

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, MARIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Fondo per i consumatori familiari)

1. Al fine di rimuovere le cause, in modo particolare di carattere economico, sociale e familiare, che inducono a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e fornire alle donne in stato di gravidanza tutto il supporto necessario, anche e soprattutto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della citata legge 22 maggio 1978, n. 194, al fondo per i consultori familiari, di cui all'articolo 5 della leg-

ge 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

41.0.38

FERRERO, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per riqualificare e migliorare presidi socioassistenziali e sociosanitari e migliorare la qualità di vita delle persone residenti e ricoverate)

1. Al fine di migliorare la qualità di vita e tutelare la salute delle persone che vi risiedono e che vi sono ricoverate, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, ai presidi socio-assistenziali e socio sanitari esistenti alla data del 1° gennaio 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 3.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «194 milioni»; le parole: «305 milioni», sono sostituite con le seguenti: «255 milioni».

41.0.39

PILLON, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente ovvero che abbia maturato almeno tre anni di servizio continuativo presso una delle amministrazioni predette può richiedere il ricongiungimento del nucleo familiare mediante istanza di parte da presentare al proprio ente di impiego.

2. Per ottemperare alle disposizioni relative al comma precedente è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.
